

XVIII legislatura

A.S. 2101:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2021

n. 207



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2101: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"». NL207, febbraio 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 del ddl di conversione, commi 4 e 5 (<i>Proroga della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"</i>)	1
Articolo 1, commi 1, 2 e 3 (<i>Proroga assunzioni a tempo indeterminato delle PP.AA. per cessazioni verificatesi dal 2009 al 2019 e proroga delle autorizzazioni ad assumere per l'anno 2013 e per l'anno 2014 relative ai soli comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</i>).....	1
Articolo 1, commi 1-bis e 1-ter (<i>Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo</i>).....	3
Articolo 1, comma 4 (<i>Proroga assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste ai sensi della legislazione vigente</i>)	4
Articolo 1, comma 5 (<i>Proroga del termine per attingere all'elenco in cui sono iscritti i vincitori dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale</i>).....	5
Articolo 1, comma 6 (<i>Proroga termine che sospende le modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia ex art. 28-bis del D.Lgs. 165/2001</i>).....	6
Articolo 1, comma 7 (<i>Proroga di termini in materia di procedure concorsuali per personale della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno</i>).....	6
Articolo 1, comma 7-bis (<i>Stabilizzazione di alcune categorie di soggetti nelle pubbliche amministrazioni e norme specifiche in materia per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale</i>)	7
Articolo 1, comma 8 (<i>Superamento del precariato per le professioni sanitarie</i>)	7
Articolo 1, comma 9 (<i>Assunzioni negli enti locali sottoposti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali</i>)	8
Articolo 1, commi 10 e 18 (<i>Matera</i>)	8
Articolo 1, comma 11 (<i>Proroga termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione</i>).....	9
Articolo 1, commi 12-13 (<i>Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 104 DDL bilancio stralciato)</i>).....	10
Articolo 1, comma 14 (<i>Proroga di termini in materia di potenziamento dell'attività informativa</i>)	11
Articolo 1, comma 15 (<i>Proroga di termini in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza</i>).....	12
Articolo 1, comma 16 (<i>Proroga in materia di trasparenza dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici</i>).....	13
Articolo 1, comma 17 (<i>Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo</i>).....	13
Articolo 1, comma 17-bis (<i>Proroga termini validità fogli con le sottoscrizioni per i progetti di legge di iniziativa popolare</i>).....	14
Articolo 1-bis, commi 1-6 (<i>Norme in materia di assunzioni di personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e della Giustizia amministrativa, nonché di Consiglieri di Stato e di referendari Tar</i>).....	14

Articolo 1-bis, comma 7 (<i>Assunzioni di personale presso il Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	16
Articolo 1-bis, commi 8-10 (<i>Disposizioni sul personale del Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	17
Articolo 2, comma 1 (<i>Proroga dei termini per l'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati (autocertificazione cittadini non UE)</i>).....	18
Articolo 2, comma 2 (<i>Proroga del termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, per le vittime di lesioni personali gravissime e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso</i>)	18
Articolo 2, comma 3 (<i>Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni</i>) ..	20
Articolo 2, comma 4 (<i>Disposizioni d'urgenza per il differimento di elezioni comunali</i>)	20
Articolo 2, commi 4-bis e 4-ter (<i>Rinvio delle elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali</i>).....	21
Articolo 2, comma 4-quater (<i>Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni</i>)	21
Articolo 2, comma 4-quinquies (<i>Rielezione presidente Camera di commercio</i>)	22
Articolo 2, comma 4-sexies (<i>Modalità attuative di utilizzo del Fondo sperimentale voto elettronico</i>)	22
Articolo 2, comma 4-septies (<i>Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido</i>).....	23
Articolo 2, comma 4-octies	23
Articolo 3, comma 1 (<i>Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca</i>)	24
Articolo 3, comma 2 (<i>Proroga dei termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive</i>).....	25
Articolo 3, comma 3 (<i>Adempimenti IVA a carico delle piattaforme elettroniche che facilitano la cessione di beni</i>).....	25
Articolo 3, comma 4 (<i>Proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso fra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate</i>)	27
Articolo 3, commi 5, 6-bis, 8 e 11-quater	28
Articolo 3, comma 6 (<i>Proroga termini in materia di assemblee societarie</i>)	30
Articolo 3, comma 7 (<i>Aggiornamento professionale revisori dei conti</i>).....	30
Articolo 3, commi 9 e 10 (<i>Lotteria dei corrispettivi</i>).....	30
Articolo 3, comma 11 (<i>Personale MEF-DAG per gestione lotteria degli scontrini</i>).....	31
Articolo 3, comma 11-bis (<i>Anticipazioni di tesoreria Campione d'Italia</i>)	33
Articolo 3, comma 11-ter (<i>Misure fiscali per Campione d'Italia</i>)	33
Articolo 3, comma 11-quinquies (<i>Termini agevolazioni prima casa</i>)	34
Articolo 3, comma 11-sexies (<i>Formato unico europeo delle relazioni di società</i>)	35
Articolo 3-bis (<i>Disposizioni in materia di società partecipate</i>).....	35
Articolo 3-ter (<i>Disposizioni in materia di esenzione dall'IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>) ...	35
Articolo 4, commi 1-5 e 8-8-octies (<i>Proroghe di termini in materia di salute</i>).....	36
Articolo 4, comma 6 (<i>Proroga delle procedure concorsuali dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA.</i>)	42

Articolo 4, comma 7 (<i>Proroga avvalimento personale addetto alle attività di ricerca</i>)	43
Articolo 4, comma 7-bis (<i>Disposizioni in materia di rinnovo dei Consigli direttivi degli ordini dei chimici e del Consiglio nazionale dei chimici</i>).....	44
Articolo 4, comma 7-ter (<i>Valorizzazione attività dell'ISMETT</i>).....	44
Articolo 5, comma 1 (<i>Proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica</i>)	45
Articolo 5, comma 2 (<i>Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca</i>)	48
Articolo 5, comma 3 (<i>Proroga in materia di valutazione degli apprendimenti</i>)	48
Articolo 5, comma 4 (<i>Proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica</i>)	49
Articolo 5, comma 5 (<i>Proroga della procedura per assunzione personale servizi di pulizia e ausiliari</i>)	50
Articolo 5-bis (<i>Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario</i>).....	51
Articolo 6, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni relative alle Istituzioni AFAM</i>)	51
Articolo 6, comma 3 (<i>Proroga misure in favore delle Università, delle AFAM e degli enti di ricerca. Assegnazioni a valere sul FAR (ricerca applicata)</i>).....	52
Articolo 6, comma 4 (<i>Proroga del termine di avvalimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione</i>)	54
Articolo 6, comma 5 (<i>Proroga della deroga a vantaggio delle Università, degli enti pubblici di ricerca, dell'AFAM e della Fondazione di ricerca IIT, al limite di spesa per gli acquisti nel settore informatico</i>).....	55
Articolo 6, comma 6 (<i>Proroga in materia di abilitazione scientifica nazionale</i>)	55
Articolo 6, comma 6-bis (<i>Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale</i>)	56
Articolo 6, comma 7 (<i>Proroga del termine per l'erogazione delle somme da parte di Cassa depositi e prestiti previo nulla osta del Ministero, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori</i>)	57
Articolo 6, comma 7-bis (<i>Termine per il conseguimento dei titoli di studio universitari e delle altre istituzioni di formazione superiore relativi all'a.a. 2019/2020</i>)	58
Articolo 6, comma 8 (<i>Proroga del termine per la individuazione di modalità semplificate per l'organizzazione degli esami di stato di abilitazione per l'esercizio delle professioni</i>)	59
Articolo 7, comma 1 (<i>Proroga termini in materia di Distretti turistici</i>).....	60
Articolo 7, comma 2 (<i>Proroga dei termini in materia di eventi sismici</i>)	60
Articolo 7, commi 3 e 5 (<i>Proroga termini celebrazioni ovidiane</i>).....	60
Articolo 7, comma 3-bis (<i>Bonus vacanze</i>)	62
Articolo 7, commi 4 e 6 (<i>Proroga delle misure di attrazione degli investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo</i>)	63
Articolo 7, comma 4-bis (<i>Contributo a imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale</i>).....	65
Articolo 7, comma 4-ter (<i>Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici</i>)	65
Articolo 7, comma 4-quater (<i>Sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo</i>).....	66

Articolo 8, comma 1 (<i>Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna</i>)	66
Articolo 8, comma 2 (<i>Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni</i>)	67
Articolo 8, comma 3 (<i>Proroga di misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari</i>)	68
Articolo 8, comma 4 (<i>Proroga del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni</i>)	68
Articolo 8, comma 5 (<i>Proroga del termine per le procedure di affidamento in materia di edilizia penitenziaria</i>)	69
Articolo 8, comma 5-bis (<i>Proroga della disciplina per l'iscrizione all'Albo per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori</i>)	71
Articolo 9, comma 1 (<i>Proroga dei termini in materia di Banca dati nazionale DNA</i>).....	71
Articolo 9, comma 2 (<i>Proroga dell'iscrizione dell'Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle Imprese</i>).....	72
Articolo 10, commi 1, 5, 6 e 6-bis (<i>Proroga di termini in materia di agricoltura</i>)	72
Articolo 10, commi 2-3 (<i>Proroga contratti a tempo determinato EIPLI</i>)	73
Articolo 10, comma 4 (<i>Proroga del termine di efficacia dell'esonero dagli obblighi di deposito di documentazione di cui all'art. 83, comma 3-bis e di acquisizione dell'informativa di cui all'articolo 91, comma 1-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159</i>).....	74
Articolo 11 (<i>Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>)	75
Articolo 12, commi 1-4, 8-bis e 9-bis-9-quater (<i>Proroga di termini in materia di sviluppo economico</i>)	81
Articolo 12, comma 1-bis (<i>Società benefit</i>).....	86
Articolo 12, comma 5 (<i>Sorveglianza radiometrica EURATOM</i>).....	87
Articolo 12, comma 6 (<i>Proroga dei termini delle verificazioni periodiche della strumentazione metrica</i>)	87
Articolo 12, comma 7 (<i>Disposizioni in materia di pubblica illuminazione</i>).....	87
Articolo 12, comma 8 (<i>Proroga dei termini di integrazione degli standard di codifica ITU – Unione internazionale telecomunicazioni</i>).....	88
Articolo 12, comma 9 (<i>Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio</i>)	88
Articolo 12-bis (<i>Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi</i>)	89
Articolo 12-ter (<i>Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee</i>)	89
Articolo 13, comma 1 (<i>Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici</i>) ..	89
Articolo 13, comma 1-bis (<i>Stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione</i>).....	90
Articolo 13, comma 2, lett. a), b) e c) (<i>Proroga termini in materia di appalti pubblici</i>)	90
Articolo 13, comma 2, lett. b-bis) (<i>Differimento del termine per assoggettare a riserva anche gli aspetti progettuali oggetto di verifica</i>)	91
Articolo 13, comma 3 (<i>Proroga termini in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali</i>).....	91

Articolo 13, comma 4 (<i>Proroga delle disposizioni che consentono di stipulare contratti di arruolamento direttamente a bordo delle navi</i>)	92
Articolo 13, comma 5 (<i>Proroga dei termini in materia di piani economico-finanziari delle concessioni autostradali</i>).....	92
Articolo 13, comma 6 (<i>Proroga termine in materia di esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida</i>).....	93
Articolo 13, comma 6-bis (<i>Prove per il conseguimento delle abilitazioni di guida</i>)	93
Articolo 13, comma 7 (<i>Disposizioni in materia di ripartizione risorse Fondo trasporto pubblico locale</i>)	93
Articolo 13, commi 7-bis e 7-ter (<i>Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune</i>)	94
Articolo 13, comma 8 (<i>Disposizioni in materia di progettazione da parte degli enti locali</i>) ...	94
Articolo 13, commi 8-bis e 8-ter (<i>Collaborazione della Fondazione patrimonio comune dell'ANCI con l'Agenzia del demanio e le Regioni</i>)	95
Articolo 13, commi 9 e 18 (<i>Proposta completamento dei lavori del progetto "Mantova HUB"</i>).....	95
Articolo 13, comma 10 (<i>Proroga Commissario Cortina</i>)	96
Articolo 13, commi 11 e 19 (<i>Proroga in materia di trasporto pubblico non di linea-buono viaggio</i>).....	96
Articolo 13, comma 12 (<i>Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale</i>)	99
Articolo 13, commi 13-14 (<i>Proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa</i>).....	99
Articolo 13, comma 14-bis (<i>Proroga commissari per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie</i>)	99
Articolo 13, comma 15 (<i>Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020 – compensazione minori incassi ANAS</i>)	100
Articolo 13, commi 16-17 (<i>Tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova</i>)	100
Articolo 13, commi 17-bis e 17-ter (<i>Sicurezza delle gallerie ferroviarie</i>).....	102
Articolo 13, comma 19-bis (<i>Programma pluriennale di piccole opere per efficientamento e sviluppo sostenibile territoriale</i>)	102
Articolo 14, comma 1 (<i>Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>).....	103
Articolo 14, comma 2 (<i>Proroga dei termini di decorrenza per l'accesso ai servizi consolari in rete</i>)	103
Articolo 15, comma 1 (<i>Proroga riduzione convenzioni Sogesid</i>)	104
Articolo 15, comma 2 (<i>Proroga termine utilizzo contabilità speciale bonifica Regione Sicilia</i>).....	105
Articolo 15, comma 3 (<i>Proroghe termini bonifica stabilimento Stoppani</i>)	106
Articolo 15, commi 4-5 (<i>Proroga autorizzazione di spesa per gruppo di lavoro "end of waste"</i>).....	106
Articolo 15, comma 6 (<i>Obbligo etichettatura imballaggi</i>)	107
Articolo 16, comma 1 (<i>Proroga gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006</i>)	107
Articolo 16, comma 2 (<i>Proroga di termini in materia di sport</i>)	109

Articolo 17, comma 1 (<i>Termine per la conclusione delle ricostruzione privata - Terremoto de L'Aquila - Casa Italia</i>)	109
Articolo 17, commi 1-bis e 1-ter (<i>Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012</i>)	110
Articolo 17-bis (<i>Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018</i>)	110
Articolo 17-ter (<i>Proroga di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016</i>)	111
Articolo 17-quater (<i>Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016</i>).....	113
Articolo 18 (<i>Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa</i>)	114
Articolo 19 (<i>Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	115
N. 1 (Articolo 2-bis, comma 3, del D.L. 18 del 2020, recante conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)	116
N. 2 (Articolo 3, comma 4, del D.L. 18 del 2020, recante il potenziamento delle reti di assistenza territoriale).....	117
N. 3 (Articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 18 del 2020, recante la disciplina delle aree sanitarie temporanee).....	117
N. 4 (Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)	118
N. 5 (Articolo 12 del D.L. 18 del 2020, in materia di permanenza in servizio del personale sanitario).....	118
N. 7 (Articolo 15, commi 1, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale).....	119
N. 8 (Articolo 16, commi 1 e 2, del D.L. 18 del 2020, recante misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)	119
N. 9 (Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)	119
N. 10 (Sedute organi collegiali)	120
N. 11 (Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio)	120
N. 12 (Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia delle forze armate e dei vigili del fuoco).....	120
N. 13 (Articolo 83 del D.L. 34 del 2020, in materia di sorveglianza sanitaria)	121
N. 14 (Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica).....	122
N. 15 (Articolo 102, comma 6, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni in materia di prove compensative per il riconoscimento di professioni sanitarie)	122
N. 16 (Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)	123
N. 17 (Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020).....	123
N. 18 (Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione).....	123
N. 19 (Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari).....	124
N. 20 (Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica).....	124

N. 21 (Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, - Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari)	124
N. 22 (Articolo 27- <i>bis</i> , comma 1, del D.L. 23 del 2020, recante disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti).....	125
N. 23 (Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)	125
N. 24 (Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del D.L. 23 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19)	126
N. 25 (Articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. 34 del 2020, recante misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19).....	126
N. 26 (Articolo 9 del D.L. 34 del 2020, recante la proroga dei piani terapeutici).....	127
N. 27 (Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari)	127
N. 28 (Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali)	128
N. 29 (Articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. 34 del 2020, in materia di lavoro agile)	128
N. 30 (Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)	128
N. 31 (Edilizia scolastica)	129
N. 32 (Articolo 263, comma 1, del D.L. 34 del 2020, recante disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile).....	129
Articolo 20 (<i>Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali</i>)	129
Articolo 21 (<i>Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom</i>)	130
Articolo 22 (<i>Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea</i>).....	134
Articolo 22- <i>bis</i> (<i>Proroga di termini in materia tributaria</i>).....	135
Articolo 22- <i>ter</i> (<i>Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario</i>)	141
Articolo 22- <i>quater</i> (<i>Termini per la dichiarazione ed il versamento dell'imposta sui servizi digitali</i>)	143
Articolo 22- <i>quinquies</i> (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	143
Articolo 22- <i>sexies</i> (<i>Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati</i>)	145

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1 del ddl di conversione, commi 4 e 5 ***(Proroga della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto")***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la Comunità "Il Forteto" deve concludere i propri lavori. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50 mila euro per l'anno 2021 equamente ripartite tra i bilanci interni di Camera e Senato.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nel presupposto che gli oneri per il funzionamento della Commissione rientrino nelle disponibilità dei bilanci interni di Camera e Senato, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi 1, 2 e 3 ***(Proroga assunzioni a tempo indeterminato delle PP.AA. per cessazioni verificatesi dal 2009 al 2019 e proroga delle autorizzazioni ad assumere per l'anno 2013 e per l'anno 2014 relative ai soli comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)***

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 il termine stabilito dalla normativa vigente per le autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle vigenti limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 stabilisce che fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera *a*) si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali, già intervenuta per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2018, anche alle cessazioni verificatesi nel 2019. Le proroghe concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista); alla lettera *b*), si proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel

comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.

La RT conferma sul comma 1 che la norma ivi prevista reca la proroga assunzioni a tempo indeterminato delle PP.AA. per cessazioni verificatesi dal 2009 al 2012.

In particolare, la norma proroga al 31 dicembre 2021 i termini per l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle PP.AA., relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, di cui all'art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007 e all'art. 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14 del decreto-legge n.112/2008 e per la concessione, ove prevista, delle relative autorizzazioni ad assumere.

Sul comma 2, certifica che la norma ivi prevista reca la proroga autorizzazioni ad assumere già per l'anno 2013 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare, precisa che la norma prevede che le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2021.

Quindi, sul comma 3, lettera *a*), afferma che fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 208/2015, ivi si prevede la proroga assunzioni a tempo indeterminato per cessazioni verificatesi nel 2019: tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (proroga al 31/12/2021 del termine per esercitare le facoltà assunzionali relative alle cessazioni di personale verificatesi dagli anni 2013-2018), la disposizione prevede la proroga al 31/12/2021 del termine entro cui le amministrazioni pubbliche possono esercitare le facoltà assunzionali relative alle cessazioni di personale verificatesi nell'anno 2019, di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n 192/2014. Conseguentemente, si prevede che il termine per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere, ove previste sia prorogato al 31 dicembre 2021.

Sul comma 3, lettera *b*), afferma che fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 208/2015, la disposizione stabilisce la proroga delle autorizzazioni ad assumere per l'anno 2014 relative al comparto sicurezza- difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Precisa che il termine di scadenza delle autorizzazioni ad assumere per l'anno 2014 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al comma 4, dell'articolo I del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2021.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riguardo ai commi 1, 2 e 3, posto che la proroga a tutto il 2021 del termine ivi già previsto dalla normativa vigente in materia assunzionale è stata già oggetto di rinvio in passato, andrebbe comunque

confermato che i reclutamenti in parola avverranno nel quadro dei fabbisogni assunzionali previsti dall'apposito piano triennale, nonchè rassicurazioni in merito all'assenza di riflessi immediati sui tendenziali di spesa redatti secondo il criterio della legislazione vigente, a ragione della rimodulazione delle originarie autorizzazioni di spesa.

In tal senso, con specifico riferimento al personale in regime di "diritto pubblico" interessato da tali reclutamenti (forze di polizia e Vigili del fuoco), andrebbe inoltre confermato che tale reclutamenti avverranno comunque nei limiti delle vacanze rilevate negli organici di diritto previsti dalla legislazione vigente per le Amministrazioni interessate, senza alterare gli effetti contemplati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente.

In proposito, si osserva che le istruzioni metodologiche formulate dal Dipartimento della R.G.S. in tema di formulazione delle previsioni a legislazione vigente da iscrivere nel bilancio di previsione 2021/2023¹, dovrebbe aver consentito alle varie Amministrazioni il mantenimento in bilancio dei resti relativi ai budget assunzionali limitatamente a quelli maturati nel quinquennio 2016/2019, dovendo ritenersi già andate in economia le eventuali dotazioni ancora residue relative ai budget assunzionali riguardanti le annualità precedenti. La prescrizione della circolare discende dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 56 del 2019 secondo cui a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile. Pertanto, gli effetti delle proroghe in esame per le annualità oltre il quinquennio dovrebbero avere un impatto sui tendenziali a legislazione vigente.

Articolo 1, commi 1-bis e 1-ter
(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo)

Le norme, aggiunte durante la prima lettura², recano disposizioni che aggiornano la disciplina (di cui all'articolo 32-*sexies* del decreto-legge n.137 del 2020), che autorizza gli enti locali alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico bacino PIP - Emergenza Palermo, in essere o scaduti nell'anno 2020.

In particolare, il comma 1-*bis*, stabilisce che la predetta autorizzazione sia esercitabile sino al 31 marzo 2022, con un differimento di tre mesi del termine precedentemente previsto (31 dicembre 2021). Esso dispone altresì l'istituzione di un tavolo tecnico, presso il Dipartimento della funzione

¹ La nota tecnica n.1 della circolare n. 13/2020 evidenzia che "decorrere dall'anno 2019, viene consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano del fabbisogno e della programmazione finanziaria e contabile" Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 13/2020 recante "Previsioni di bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021 – 2023 e Budget per il triennio 2021 – 2023. Proposte per la manovra 2021.", Nota tecnica n. 1, pagina 20.

² Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 20 febbraio 2021, pagina 38.

pubblica, cui è assegnato il compito di individuare "soluzioni volte al superamento dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui al bacino PIP – Emergenza Palermo" di cui alla legge regionale della Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 24, "secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020". È previsto che il tavolo svolga le proprie riunioni anche in modalità telematica e che i partecipanti non possano vantare alcuna pretesa economica, né in termini di compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti, né in termini di rimborsi di eventuali spese sostenute.

Il comma 1-ter reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui è stabilito che dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, l'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, sul comma 1-bis, va innanzitutto evidenziato che la norma originaria prorogata prevedeva che le amministrazioni interessate dovessero provvedere a valere delle risorse già previste dalla legislazione vigente. La citata proroga al marzo 2022 risulta anch'essa retta da analoga clausola di "invarianza" riportata al comma 1-ter, per cui al sostenimento dei relativi oneri nonché all'istituzione del tavolo tecnico le Amministrazioni coinvolte dovrebbero provvedere a valere delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente³.

In proposito, sarebbe utile una illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità.

Articolo 1, comma 4

(Proroga assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste ai sensi della legislazione vigente)

La norma proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo e disposte espressamente in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Si tratta delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finanziate con l'apposito Fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche e autorizzate con decreto ministeriale del 24 aprile 2018.

La RT ribadisce che la disposizione reca la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per procedere alle assunzioni già autorizzate con il decreto di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016.

³ La RT di passaggio sul testo definitivamente approvato sul citato D.L. 137/2020 si limitava a ribadire che "La disposizione non determina effetti in quanto la proroga dispone che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Cfr. RT di passaggio annessa all'A.C. 2828, pagina 121.

Evidenzia che la disposizione, unitamente a quelle di cui ai precedenti commi 1-3, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma è volta al mero differimento del termine al 31 dicembre 2021 previsto dalla normativa vigente per procedure assunzionali già autorizzate, nel limite dei contingenti e degli oneri di spesa già previsti, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, venendo anche ai profili di copertura, andrebbe confermato che il differimento di tale facoltà, non determini anche il mantenimento in bilancio di risorse già previste in bilancio e destinate a formare "economie" negli anni di stanziamento, relativamente alla copertura dei fabbisogni di spesa previsti per lo svolgimento delle relative prove concorsuali.

Articolo 1, comma 5

(Proroga del termine per attingere all'elenco in cui sono iscritti i vincitori dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale)

La norma proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale le amministrazioni ricorrono – per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti –all'elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in cui sono iscritti coloro che hanno superato l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale e che sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati. Da tale data, ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

La RT ribadisce che la norma reca la proroga del termine per attingere all'elenco in cui sono iscritti i vincitori dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale.

La disposizione, limitandosi a differire al 10 gennaio 2022 il termine a partire dal quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad attingere dall'elenco di cui all'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti e prima di bandire nuovi concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 6

(Proroga termine che sospende le modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia ex art. 28-bis del D.Lgs. 165/2001)

La norma proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia nelle amministrazioni statali stabilita dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale l'accesso a tale qualifica avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico. Più in dettaglio, la disposizione modifica la previsione (di cui all'art. 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012) che ha disposto la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) ed introdotte ad opera del D.Lgs. 150 del 2009 (art. 47).

La RT ribadisce che la norma reca la proroga del termine che sospende le modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia ex art. 28-bis del D.Lgs. 165/2001.

In particolare, evidenzia che la disposizione proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione delle modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 previste per l'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia.

La disposizione, limitandosi a differire il termine di entrata in vigore della disciplina di natura ordinamentale prevista dal citato art. 28-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 7

(Proroga di termini in materia di procedure concorsuali per personale della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno)

La norma dispone la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2021 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 per l'assunzione di personale appartenente alla carriera della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno.

La RT conferma che la disposizione, concernente la possibilità per il Ministero dell'interno di poter concludere anche nell'anno 2021 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.134 del 12 giugno 2018, limitandosi a differire il termine entro cui portare a

compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando che trattasi del mero differimento al 2021 del termine per l'espletamento delle procedure di reclutamento già previste dalla legislazione vigente, nel limite delle unità assumibili e dei relativi oneri di spesa, nulla da osservare.

Ad ogni modo, venendo anche ai profili di copertura, andrebbe confermato che il differimento di tale facoltà non determini anche il correlato mantenimento di risorse in bilancio, per la componente connessa al sostenimento degli oneri previsti per lo svolgimento delle relative prove concorsuali che dovrebbero a rigore aver già dovuto concorrere alla formazione di economie a consuntivo per le annualità di stanziamento.

Articolo 1, comma 7-bis

(Stabilizzazione di alcune categorie di soggetti nelle pubbliche amministrazioni e norme specifiche in materia per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 7-bis - inserito dalla Camera - modifica alcuni riferimenti temporali per l'applicazione della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano o abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato a termine o altre forme di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Le modifiche concernono sia l'ambito di applicazione temporale di alcune delle norme suddette - con l'estensione al 2021 di quelle aventi come termine finale attuale il 31 dicembre 2020 - sia i riferimenti temporali per i requisiti soggettivi (anzianità di servizio) per le procedure in esame; queste ultime consistono in assunzioni dirette o in procedure concorsuali riservate, a seconda delle fattispecie sottostanti.

L'integrazione non è al momento assistita di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in linea di principio, ivi trattandosi di disposizioni di rango ordinamentale, e dovendo comunque ritenere che le procedure di reclutamento "speciali" previste per il personale precario ai fini della loro stabilizzazione a tempo indeterminato, dovranno aver luogo nei soli limiti delle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 8

(Superamento del precariato per le professioni sanitarie)

La norma modifica alcuni riferimenti temporali per l'applicazione, relativamente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Le modifiche concernono i requisiti soggettivi per le procedure in

esame, le quali consistono in assunzioni dirette o in procedure concorsuali riservate, a seconda delle fattispecie sottostanti.

La RT chiarisce che la disposizione è finalizzata al superamento del precariato per le professioni sanitarie e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 1, comma 9

(Assunzioni negli enti locali sottoposti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali)

La norma dispone che gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.

La RT afferma che la disposizione, riguardando il solo differimento di assunzioni di personale già programmate ed autorizzate, nel rispetto dei vincoli finalizzati al rispetto dei piani di riequilibrio finanziario degli enti sottoposti al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, assume natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che permangono i vincoli finanziari per gli enti locali, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, commi 10 e 18

(Matera)

Le norme prorogano al 2021 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale che ha assistito l'amministrazione comunale di Matera nelle iniziative legate al ruolo di Matera quale capitale europea della cultura 2019 e prorogano l'autorizzazione alla medesima amministrazione comunale per lo stesso anno 2021 di corrispondere compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale assunto con contratto flessibile nella misura massima di 30 ore *pro capite* mensili.

Il comune di Matera, per l'anno 2021, può provvedere agli oneri derivanti dalle predette proroghe, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziato dalla normativa vigente per l'anno 2020.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti						
Co. 10 – assunzioni a tempo determinato				0,9		
Minori spese correnti						
Co. 18 – riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali				0,9		
Maggiori entrate tributarie e contributive						
Co. 10 – assunzioni a tempo determinato				0,44		

La RT afferma che il Comune di Matera, ha utilizzato solo parzialmente lo stanziamento per l'anno 2020 dal momento che i contratti da questo stipulati hanno avuto decorrenza dal 3 agosto e verranno a scadere al 31 dicembre 2020. Pertanto, secondo la RT, residuano circa 900.000 euro dello stanziamento 2020 con i quali si potrebbe procedere al rinnovo, fino al 31 dicembre 2021, e comunque nel limite delle risorse disponibili, dei contratti a tempo determinato di 19 dipendenti e di un dirigente.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT e del limite di spesa previsto, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio circa gli oneri da sostenere, in quanto dalle informazioni fornite dalla RT sembra che le risorse disponibili siano sufficienti per assumere a tempo determinato 19 dipendenti e un dirigente (senza peraltro specificare gli oneri previsti per ciascuna categoria di personale), mentre sembrerebbero non risultare risorse residue per il pagamento delle ore di straordinario autorizzate nella misura massima di 30 ore *pro capite* mensili.

Articolo 1, comma 11

(Proroga termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione)

La norma proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura "negoziata" senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere mediante evidenza pubblica. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La RT chiarisce che la norma proroga termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione.

In particolare, assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta della proroga di una procedura semplificata per l'acquisto e lo sviluppo di sistemi informativi che le pubbliche amministrazioni potranno adottare per procedere ad acquisti programmati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale della norma prorogata la quale si limita, in via temporanea, a definire diverse modalità per le procedure di acquisto di beni e servizi informatici e di servizi di connettività delle PA, senza incidere sul livello degli stanziamenti a tale scopo dedicati, non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 1, commi 12-13

(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 104 DDL bilancio stralciato))

Il comma 12 estende all'anno 2021 l'operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito dal D.L. 18/2020 per l'anno 2020, per attuare le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il comma 13 interviene sulla previsione (art. 8, comma 1-*quater* del D.L. 135/2018) che ha istituito un contingente di personale a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio, nella parte in cui la norma dispone che gli incarichi attribuiti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento. Con la modifica dettata dal comma 13 si estende tale conferma alla scadenza prevista nell'eventuale atto di rinnovo.

La RT evidenzia che la disposizione di cui al comma 12 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dato che la continuità del gruppo di supporto digitale presso la presidenza del consiglio dei ministri è prevista nei limiti delle risorse disponibili già previste ai sensi della normativa vigente.

Certifica che anche la disposizione riportata al comma 13 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dato che la continuità del sistema di allerta è prevista solo fino al 31 dicembre 2021, come limite temporale massimo, ed è già stata coperta per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti, in particolare, al comma 12, rilevando che la norma differita consente l'assunzione di esperti presso la Presidenza del Consiglio nei limiti delle risorse disponibili presso la Presidenza, va ribadito però la RT non fornisce indicazioni riguardo all'ammontare delle disponibilità né in riferimento e al numero degli esperti che si intende reclutare⁴.

Pertanto, premessa l'opportunità di acquisire tali elementi di chiarificazione, andrebbe inoltre verificato se l'utilizzo delle disponibilità in questione fino al 31 dicembre 2021 risulti già scontato ai fini delle previsioni tendenziali di spesa, al fine di escludere effetti onerosi sui saldi di finanza pubblica.

Sul comma 13, ritenuto il contenuto ordinamentale della norma prorogata, non ci sono osservazioni

Articolo 1, comma 14

(Proroga di termini in materia di potenziamento dell'attività informativa)

La norma proroga fino al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

La RT conferma che la norma reca la proroga di termini in materia di potenziamento dell'attività informativa.

La disposizione in materia di potenziamento dell'attività informativa, intervenendo sul decreto- legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge n. 155 del 2005, proroga la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo.

La relazione assicura che dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

⁴ Nota di Lettura n. 135, pagina 106.

Articolo 1, comma 15

(Proroga di termini in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza)

La norma proroga al 31 gennaio 2022 i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). E' stabilito che fino a tale data: il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; l'identità di copertura degli agenti dei servizi può essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

La RT conferma che la disposizione reca la proroga di termini in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza in materia di servizi di informazione per la sicurezza, intervenendo sul decreto-legge n. 7 del 2015, convertito dalla legge n. 43 del 2015, proroga l'estensione delle condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, nonché la possibilità per gli appartenenti agli Organismi di informazione per la sicurezza di deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura.

Assicura che dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tali attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La disposizione proroga, inoltre, la possibilità di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all'espletamento delle attività info-operative.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che il trattamento economico di tale personale, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 21 della legge n. 124 del 2007, non prevede emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni connesse all'attribuzione della predetta qualifica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni prorogate, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 16

(Proroga in materia di trasparenza dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici)

La norma proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione (previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 162/2020) per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nelle more dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. Inoltre, sospende le sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza fino all'adozione del predetto regolamento, anziché fino al 31 dicembre 2020.

La RT conferma che la disposizione reca la proroga in materia di trasparenza. In particolare, conferma che la norma concerne gli obblighi di pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali, non comporta oneri in quanto trattasi di norma di carattere procedimentale, che come tale non è suscettibile di produrre oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione prorogata, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 17

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)

La norma estende l'ambito temporale di applicazione fino al 30 aprile 2021 della disciplina in materia di discussione orale delle udienze del processo amministrativo mediante collegamento da remoto.

La RT conferma che la norma riguarda lo svolgimento del processo amministrativo in presenza dell'emergenza COVID-19.

In particolare, segnala che la norma proroga al 30 aprile 2021 le misure previste fino al 31 gennaio 2021 dall'articolo 25 del D.L. 137/2020 in materia di svolgimento del processo amministrativo.

Come evidenziato nella relazione tecnica del D.L. 137/2020, la previsione consiste essenzialmente in una riproposizione delle norme in precedenza contenute negli artt. 84, comma 5 e 6, del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 4 del D.L. n. 28/2020.

Nel periodo maggio/luglio 2020, la Giustizia amministrativa ha applicato dette disposizioni e sono state celebrate numerose udienze da remoto in tutti gli uffici giudiziari del Paese.

La Giustizia amministrativa già dispone di tutta la tecnologia occorrente (sistema informativo, firma digitale, personal computer, piattaforma *Microsoft Teams*, ecc.) e delle relative risorse finanziarie, iscritte a bilancio.

L'attuazione della previsione, dunque, per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze da remoto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

analogamente non comportano nuovi o maggiori oneri le restanti previsioni, di natura esclusivamente processuale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, preso atto delle indicazioni riportate dalla RT e delle rassicurazioni già fornite a suo tempo in relazione alle norme prorogate⁵, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 17-bis

(Proroga termini validità fogli con le sottoscrizioni per i progetti di legge di iniziativa popolare)

La norma, introdotta in prima lettura⁶, proroga il termine di validità della vidimazione dei fogli contenenti le sottoscrizioni per la presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare. Tale termine di validità, attualmente fissato in 6 mesi prima dalla data di presentazione della proposta, è prorogata di ulteriori 6 mesi dal termine della cessazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19.

L'integrazione, inserita con un emendamento approvato nel corso dell'esame in prima lettura, non è al momento assistita di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 1-bis, commi 1-6

(Norme in materia di assunzioni di personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e della Giustizia amministrativa, nonché di Consiglieri di Stato e di referendari Tar)

Le disposizioni, introdotte in prima lettura⁷, autorizzano l'Avvocatura dello Stato ad assumere n.27 unità di livello dirigenziale non generale e n.166 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1 con conseguente aumento della dotazione organica e aggiornamento delle facoltà assunzionali. Per l'attuazione è autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Poi, si autorizza l'Avvocatura dello Stato, nelle more della conclusione della procedura concorsuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo della durata massima di un anno, equiparato ai fini economici al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. È autorizzata a tal fine una spesa massima di 219.436 euro. Le assunzioni del

⁵ Nota di Lettura n. 177, pagina 57-58.

⁶ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 20 febbraio 2021, doc.cit., pagina 39.

⁷ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 20 febbraio 2021, doc.cit., pagina 12.

personale con tale profilo professionale non potranno quindi avere luogo prima della scadenza dei suddetti contratti di lavoro autonomo (commi 1 e 2).

Inoltre, la Giustizia amministrativa è autorizzata per il triennio 2021-2023, ad assumere n. 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. Per l'attuazione è autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di 2.259.098 euro annui a decorrere dall'anno 2022; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Inoltre si autorizza ad assumere 10 Consiglieri di Stato, di cui 3 in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 4 nell'anno 2023 e 20 referendari Tar, con conseguenti modifiche alle rispettive dotazioni organiche. Per le assunzioni dei magistrati amministrativi sono stanziati 258.678 euro per l'anno 2021; 3.297.865 euro per l'anno 2022; 3.948.017 euro per l'anno 2023; 4.763.503 euro per l'anno 2024; 5.173.896 euro per l'anno 2025; 5.355.511 euro per l'anno 2026; 5.429.688 euro per l'anno 2027; 5.495.660 euro per l'anno 2028; 6.419.002 euro per l'anno 2029 e infine 6.432.217 euro a decorrere dal 2030. Anche alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (commi 3 e 6).

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che gli oneri associati alle norme assunzionali in esame in esame rientrano tra i cd. oneri inderogabili ex articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità e pertanto incompatibili con un limite massimo di spesa, andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione di tutti i dati e gli elementi informativi, indispensabili a certificare la congruità degli oneri assunzionali previsti, tenuto conto che parte del personale interessato dai reclutamenti in parola (relativamente ai contingenti del personale di magistratura e del ruolo dell'avvocatura dello Stato) è da ricomprendersi nelle categorie del personale del pubblico impiego "non contrattualizzato" per cui vale la specifica disciplina di settore concernente gli avanzamenti in ruolo e la progressione economica dei trattamenti retributivi.

Sul punto, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, primo e secondo periodo, della legge di contabilità impone di fornire un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, tenuto conto dei dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

Poi, al fine di assicurare la modulabilità degli oneri attesi, andrebbe valutata l'opportunità di una modifica alle norme assunzionali prevedendosi l'efficacia dei dispositivi in relazione ad una platea indicata "fino a", anziché determinata in un numero definito di unità.

Inoltre, si rammenta che la circolare del Dipartimento della R.G.S. n. 32/2010 impone poi che la RT debba completarsi con i prospetti di computo degli effetti indotti calcolati in ragione annua con l'indicazione delle aliquote fiscali e contributive considerate a tal fine.

Quanto ai profili di copertura, andrebbero richieste conferme in merito all'adeguatezza delle risorse iscritte a valere del FISPE⁸ a decorrere dal 2021 libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento nonché assicurazioni in merito all'adeguatezza delle residue risorse disponibili a fronte di interventi eventualmente già programmati a valere dei medesimi stanziamenti.

Articolo 1-bis, comma 7

(Assunzioni di personale presso il Ministero dell'economia e delle finanze)

Il comma, inserito in prima lettura⁹, prevede la riformulazione di norme assunzionali riguardanti il fondo assunzionale per le pubbliche amministrazioni e le norme concernenti i reclutamenti previsti specificamente per il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di bilancio 2021.

In particolare, alla lettera a), si riformula il comma 854, dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) che istituisce il Fondo per le assunzioni di personale, destinato al finanziamento delle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni, aggiuntive alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rideterminandone in aumento la sua dotazione annuale. In particolare, l'incremento delle risorse del Fondo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente è di circa 978 mila euro per il 2021 e di circa 556 mila euro a decorrere dal 2022. Tale importo, si rileva, corrisponde alle maggiori esigenze finanziarie per le assunzioni di personale del Ministero dell'economia previste comma 886 della legge di bilancio 2021, come riformulato dalla successiva lettera c) del comma in esame.

Alla lettera b) si integrano le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 884, della legge di bilancio per il 2021, che autorizza il MEF a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100). La modifica è volta a sopprimere la disposizione – recata dal primo periodo della lettera c) del comma 350 della medesima legge n. 245/2018 – che, nel prescrivere la revisione degli assetti organizzativi periferici del Ministero, stabilisce l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento.

Alla lettera c), si riformula il comma 886, dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2021, che autorizza il MEF a bandire concorsi per assumere unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, ai fini delle attività connesse all'attuazione del Piano di ripresa. Rispetto alla disciplina vigente, la nuova formulazione del comma 886 è volta, tra l'altro, a: prevedere che le assunzioni siano autorizzate per il solo anno 2021 (e non per il periodo 2021-2023); a prevedere che, in alternativa alle procedure concorsuali, si possa ricorrere allo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici; a prevedere che le procedure concorsuali siano solo per titoli ed esame orale (quindi senza prove scritte); a incrementare le facoltà assunzionali e modificare la posizione economica del personale: 30 unità (anziché 20) di personale con contratto a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3 (anziché F1). E' altresì ridefinita in aumento la spesa autorizzata per le finalità del comma 886, stabilita ora in 1.980.406 euro per il 2021 e 1.438.087 euro a decorrere dal 2022, con un incremento rispetto a quanto stimato previsto dalla normativa vigente di circa 978 mila euro per il 2021 e di circa 556 mila euro a decorrere dal 2022. Alla maggiore spesa autorizzata si

⁸ La dotazione è conseguentemente rideterminata nei seguenti importi annuali: 36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022, di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro per l'anno 2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di 312.441.871 euro per l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di 315.297.328 euro per l'anno 2030, di 315.618.747 euro per l'anno 2031, di 315.859.810 euro per l'anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall'anno 2033.

⁹ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 20 febbraio 2021, doc.cit., pagina 12.

provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale, istituito dal comma 854 della legge di bilancio 2021, come incrementato dalla precedente lettera a) del comma in esame.

Alla lettera d) si integrano le disposizioni del comma 1050, stabilendosi che l'unità di missione può avvalersi, oltre che del personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di n.10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Il dispositivo, si ribadisce inserito con un emendamento approvato in commissione nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma determina sensibili innovazioni alla normativa assunzionale prevista a legislazione vigente dalla legge di bilancio 2021, con considerevoli alterazioni rispetto agli effetti finanziari da ritenersi già scontati nei tendenziali di spesa, richiamando l'articolo 17, commi 3 e 6, della legge di contabilità, andrebbe richiesta una RT recante la certificazione degli effetti dispostivi distintamente riferiti alle modifiche apportate alle lettere a), b), c) e d) del comma in esame.

Articolo 1-bis, commi 8-10

(Disposizioni sul personale del Ministero dell'economia e delle finanze)

Il comma 8, tramite modifica all'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, interviene sulla disciplina della maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento da parte di alcune categorie di personale in forza al MEF. La novella prevede che la maggiorazione al personale interessato sia erogata anche per l'anno 2020, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2021, nel limite di spesa di 3,5 milioni di euro annui; si precisa, altresì, che l'erogazione mensile avvenga in favore del personale individuato.

Il comma 9 sostituisce l'articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aumentandone la dotazione finanziaria per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, nell'ambito delle disposizioni che presiedono alla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze. La novella dispone che la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7, dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 (con un aumento di 700 mila euro sulla dotazione in essere) e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 (anche qui, con un aumento di 700 mila euro sulla dotazione in essere).

Il comma 10 dispone la copertura degli oneri di cui ai precedenti commi 7, lettere b) e c), 8 e 9, complessivamente pari a 3.404.455 per l'anno 2021, e a 2.982.799 a decorrere dall'anno 2022, con copertura sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente, di cui al bilancio 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, sull'accantonamento del medesimo Ministero.

Le integrazioni sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 8 e 9, pur considerando che trattasi di autorizzazioni di spesa formulate come limite massimo, andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione dei dati e degli elementi indispensabili a certificare la congruità delle risorse stanziare a fronte dei maggiori fabbisogni di spesa previsti.

Sul comma 10, posto che ivi si provvede alla copertura dei relativi oneri a valere degli accantonamenti di fondo speciale di parte corrente relativi al medesimo dicastero dell'economia e delle finanze, andrebbe confermata la disponibilità delle relative risorse nonché richieste rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti disponibilità a fronte dei fabbisogni dettati dalle iniziative legislative già previste.

Articolo 2, comma 1

(Proroga dei termini per l'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati (autocertificazione cittadini non UE))

La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le norme che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La RT evidenzia che la norma reca la proroga dei termini per l'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati.

La disposizione in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2, comma 2

(Proroga del termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, per le vittime di lesioni personali gravissime e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

La norma proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, nonché quello (dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021) entro il quale devono essere maturati i requisiti e le condizioni per poter richiedere l'indennizzo.

La RT conferma che la norma reca la proroga del termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, per le vittime di lesioni personali gravissime e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Evidenzia che con l'articolo 3 del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono stati riaperti (e fissati al 31 dicembre 2020) i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà, previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2018).

Più in particolare, con i commi 594 e 596 dell'articolo 1 di quest'ultima legge, erano stati prorogati, al 30 settembre 2019, i termini di presentazione delle domande di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti occorsi tra il 30 giugno 2005 e la data di entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122 (ovvero il 23 luglio), attesi i rilievi europei sulla incongruità del termine di 120 giorni previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 per consentire a tali vittime di accedere al Fondo di solidarietà.

Parimenti si consentiva la possibilità di presentare istanza anche alle vittime di lesioni gravissime, che sono state individuate ad indennizzo in misura fissa (e non più commisurato alle spese mediche) e alle vittime del reato di deformazione permanente dell'aspetto mediante lesioni al volto.

In merito alle risorse disponibili il comma 595 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ha disposto che: "gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 594 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto- legge 29 dicembre 2010. n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n.122".

Evidenzia, altresì, che anche a seguito della riapertura dei termini, operata dal decreto-legge n.162/2019 le somme pari a 40 milioni di euro, previste dall'art. 6, comma 4 della legge 20 novembre 2017, n.167, sono state impegnate solo in minima parte.

Difatti, le istanze pervenute nel 2019 e 2020 (in relazione alla riapertura dei termini operata dal decreto-legge n. 162/2019 e dalla legge n. 145/2018) sono state 374.

In relazione a dette istanze da parte di vittime di reati intenzionali violenti (dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016) e vittime di lesioni gravissime, sono state impegnate risorse per un ammontare di euro 4.982.392,235.

Inoltre, ai sensi della legge n. 145/2018 sono stati finanziati con i citati 40 milioni di euro anche gli impegni per le rideterminazioni degli indennizzi già corrisposti, che ammontano ad euro 753.155,00.

Complessivamente, quindi, le risorse impegnate risultano pari a euro 5.042.745,39, mentre residuano euro 34.957.254,61; somma, quest'ultima che assicura completa copertura alla proposta normativa, fermo restando che il comma 595 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, ha disposto la copertura delle esigenze connesse

alle istanze presentate ai sensi del comma 594 dello stesso articolo, prevedendo che gli importi siano liquidati nel limite delle risorse disponibili ivi indicate.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che gli indennizzi previsti dalla normativa richiamata sono comunque liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente a valere del Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti¹⁰, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 3

(Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

La norma nel modificare l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 162/2019, differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari limitandosi a prorogare il termine di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, al quale non sono ascritti effetti finanziari.

Al riguardo, considerato che alla norma originaria, oggetto di proroga, non erano ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2, comma 4

(Disposizioni d'urgenza per il differimento di elezioni comunali)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, stabilisce che, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini previsti a legislazione vigente, entro il 20 maggio 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che la disposizione presenta natura meramente ordinamentale e, pertanto, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla sua

¹⁰ Si rammenta che il Fondo è gestito "Fuori" bilancio da CONSAP Spa, controllata del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione. Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, Relazione Annuale 2020, sul sito internet del dicastero.

attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2, commi 4-bis e 4-ter
(Rinvio delle elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali)

Il comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati, introduce una novella all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato disposto il rinvio delle elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali da svolgersi entro il 31 marzo 2021. La modifica stabilisce che le elezioni si devono tenere:

- entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021;
- o, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni.

Il comma 4-ter, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che i richiamati termini per lo svolgimento delle elezioni si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. Inoltre, si dispone la proroga della durata del mandato degli organi in carica sino al loro rinnovo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2, comma 4-quater
(Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni)

La norma, introdotta in prima lettura¹¹, reca alle lettere a)-d) alcune modifiche in materia di elaborazione, mediante Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 145 del 2028 (legge di bilancio 2019). La norma modifica altresì la disciplina di pubblicazione e aggiornamento, nel sito *web* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture.

In particolare, la lettera a) deroga alla tassatività della elaborazione degli indicatori di ritardo mediante Piattaforma elettronica. La norma aggiunge al richiamato comma 861 un ultimo periodo che stabilisce che limitatamente al 2021, le amministrazioni pubbliche qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla Piattaforma elettronica possono elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti, sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal comma stesso, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica del competente organo di controllo di regolarità amministrativa.

La lettera b) modifica il richiamato comma 862 precisando che non è possibile disporre impegni e pagamenti sull'accantonamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali che, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata (nel previgente testo: quota libera) del risultato di amministrazione.

¹¹ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 20 febbraio 2021, doc. cit., pagina 14.

La lettera c), tenendo conto di quanto previsto dalla disposizione in esame, introduce una modifica al comma 868 della legge 145, stabilendo che, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure previste dai commi 862, lettera a), 864, lettera a), nonché dal comma 865, lettera a) in materia di quota di indennità di risultato, si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

La lettera d) modifica il comma 869 stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021 (rispetto al previgente 2019) per le singole amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) sono pubblicati e aggiornati nel *sito web* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri: con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861; con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza (lettera b del comma 869)

La novella inserita nel coso dell'esame svoltosi in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, andrebbe escluso che la ragione del rinvio sia dovuta proprio ad una insufficienza di risorse presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare la piattaforma elettronica e pubblicare tutti i dati aggiornati.

Articolo 2, comma 4-quinquies ***(Rielezione presidente Camera di commercio)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, consentendo la seconda rielezione del presidente delle Camere di commercio, attualmente limitata a una sola volta.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2, comma 4-sexies ***(Modalità attuative di utilizzo del Fondo sperimentale voto elettronico)***

La norma, inserita in prima lettura¹², differisce al 30 giugno 2021 il termine ultimo, scaduto il 30 gennaio 2020, per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno recante le modalità attuative di utilizzo del Fondo - con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020 - per l'introduzione in via sperimentale del voto elettronico per le elezioni europee, le elezioni politiche e per i *referendum*. La sperimentazione, introdotta dalla legge di bilancio 2020 (L. 160, art. 1, commi 627 e 628) è riferita al voto degli italiani all'estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza ed in altra regione per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Si chiarisce, inoltre, che la sperimentazione è limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto di due specifiche categorie

¹² Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 20 febbraio 2021, doc. cit., pagina 14.

di elettori: italiani all'estero; elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la norma in esame, disponendo il differimento al 30 giugno 2021 il termine ultimo per l'adozione del decreto ministeriale che disciplina le modalità di esercizio del voto elettronico, con relative modalità di utilizzo dell'apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del ministero dell'interno, sembrerebbe consentire l'utilizzo delle risorse che anche nel corrente anno, sebbene tali risorse siano state stanziare solo per il 2020.

Sul punto, essendo mancato una formale atto d'impegno delle medesime risorse nell'anno appena concluso, ne consegue che le stesse avrebbero dovuto già concorrere alla formazione di economie per il medesimo anno, come previsto ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, per cui si prevede che in tal caso il mantenimento in bilancio per l'anno di iscrizione successivo a quello di stanziamento possa aver luogo solo nel caso in cui operi l'iscrizione tra i "residui passivi" e dunque sia avvenuto il formale impegno di spesa.

Articolo 2, comma 4-septies

(Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido)

La norma, inserita in prima lettura¹³, proroga e unifica il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici (lett.a) e ad asili nido (lett. b)) alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. In particolare, il termine di adeguamento alla normativa antincendio: è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016); è differito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (art. 4, co. 2-bis, del D.L. 244/2016).

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il termine prorogato di mero rilievo ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 4-octies

Il comma 4-octies, sostituendo la lettera i) dell'articolo 1, comma 1122, della legge n. 205 del 2017,

- proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine per il completamento dell'adeguamento antincendio per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, ammesse al piano straordinario previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011, che prevedeva un'istanza da parte delle strutture interessate e l'ammissione da parte di un decreto del Ministro dell'Interno, previa presentazione della SCIA entro il 30 giugno 2021;

¹³ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 20 febbraio 2021, doc. cit., pagina 20.

- per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire del 2 ottobre 2018, nonché per i territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017, e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia in ragione degli eventi sismici del 21 agosto 2017, proroga il termine di adeguamento antincendio al 31 dicembre 2022 (attualmente tale termine è fissato al 30 giugno 2022), previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 31 dicembre 2020);
- differisce di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, per i rifugi alpini, il termine (previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio dell'istanza preliminare per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e della SCIA sostitutiva dell'istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

La RT non si sofferma sul comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale della disposizione.

Articolo 3, comma 1

(Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca)

La novella fissa una scadenza al termine entro cui si deve procedere alla costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del D.L. n. 1/2020, precisando che esso debba essere costituito entro il 31 dicembre 2021. A tal fine, la disposizione in esame novella il comma 12 dell'articolo 4 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 – recante l'istituzione dei due nuovi Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca – nella parte in cui disciplina le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai due nuovi Ministeri a decorrere dal 2021.

La RT conferma che la norma riguarda l'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca.

In particolare, la disposizione proroga il termine di costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'Università e della ricerca. Il nuovo Ufficio centrale di bilancio potrà quindi essere costituito entro il 31 dicembre 2021.

La disposizione non comporta nuovi e/o maggiori oneri di finanza pubblica.

Si certifica che dalla stessa norma possono discendere risparmi di spesa che per ragioni prudenziali non sono quantificati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma si limita alla proroga dell'istituzione di un ulteriore Ufficio nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato entro il 31 dicembre 2021 anziché a decorrere dal 2021, che pertanto la sua

costituzione è da ritenersi già scontata dai tendenziali di spesa redatti ai sensi della legislazione vigente a far data da tal anno, non ci sono osservazioni¹⁴.

Articolo 3, comma 2
(Proroga dei termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)

La norma proroga per l'anno 2021 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione "passiva" di immobili per finalità istituzionali.

La RT conferma che la disposizione reca la proroga dei termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive.

In particolare, la disposizione proroga l'ambito di operatività dell'articolo 3, comma I, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, estendendolo all'anno 2021.

Evidenzia che la misura di contenimento della spesa pubblica per l'utilizzo di immobili in locazione passiva da parte delle PP.AA. comporta risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la norma blocca l'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche anche per il 2021, producendo risparmi al momento non quantificabili, non ci sono osservazioni.

Articolo 3, comma 3
(Adempimenti IVA a carico delle piattaforme elettroniche che facilitano la cessione di beni)

Il comma in esame, modifica l'articolo 13 del D.L. n. 34 del 2019¹⁵ in alcune sue parti; nello specifico:

- la lettera a), novellando il comma 4, dispone che gli adempimenti anti evasione in materia di IVA richiesti alle piattaforme commerciali *online* che intervengono nelle transazioni relative a telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet* PC e *laptop*, sono prorogati di sei mesi spostando quindi la decorrenza dal 1 gennaio 2021 al 1 luglio 2021;
- la lettera b), conseguentemente, proroga al 30 giugno 2021, in luogo del 31 dicembre 2020, le disposizioni in materia applicabili a legislazione vigente.

¹⁴ Nota di Lettura n. 110, pagina 16.

¹⁵ Il quale aveva già previsto un rinvio dell'applicazione della disciplina in argomento, introdotta dall'articolo 11-bis commi da 11 a 15 del D.L. n. 135 del 2018, prorogandola al 1 gennaio 2021.

La RT non ascrive effetti alla disposizione, trattandosi di una misura di coordinamento normativo volto, tra l'altro, a tenere in considerazione quanto disposto dal Consiglio UE a seguito dell'emergenza pandemica.

Al riguardo si osserva che, in assenza di altri elementi informativi in merito e diversamente da quanto rappresentato in RT, la disposizione in commento è suscettibile di dar luogo ad oneri finanziari pur trattandosi di una misura di coordinamento normativo volto anche a tenere in considerazione quanto disposto dal Consiglio Ue a seguito dell'emergenza pandemica.

Si ricorda in proposito che l'articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15 del D.L. n. 135 del 2018¹⁶ ha introdotto una disciplina anti evasione IVA nell'ambito delle vendite a distanza di prodotti di telefonia ed informatica importati da Paesi terzi tramite l'uso di piattaforme elettroniche, portali o mezzi analoghi. La relativa RT aveva proceduto ad una stima dell'evasione fiscale nel settore associando all'applicazione della nuova disciplina recata nel citato decreto-legge, un recupero di gettito pari a circa 86,1 mln di euro in ragione di anno ed a decorrere dal 2020¹⁷.

Successivamente l'articolo 13 del richiamato D.L. n. 34 del 2019, per i soli anni 2019 e 2020, aveva introdotto un regime transitorio in materia di contrasto all'evasione IVA nel settore, differendo conseguentemente al 1 gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 135 del 2018; dall'applicazione della disciplina transitoria e dal differimento di quella a regime derivava - quale risultato pari alla

¹⁶ Si riportano di seguito le disposizioni citate:

"11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.

12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo. [Ⓛ]

14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca."

¹⁷ Sinteticamente si ricorda che il maggior gettito derivava dall'effetto della norma la quale, così come recitava la RT annessa al citato D.L. n. 35 del 2018, *"consiste nel prevenire (.....) l'applicazione del reverse charge da parte dei compratori soggetti passivi, considerati fiscalmente meno affidabili, spostando il ruolo di debitori d'imposta sui soggetti che gestiscono le piattaforme online, caratterizzati da una minore numerosità e da una maggiore affidabilità fiscale"*.

differenza tra l'impatto delle norme - un minor gettito per ciascuno degli anni 2019 e 2020, stimato in misura pari rispettivamente a 27,9 e 27,6 mln di euro.

In sostanza quindi, in assenza delle disposizioni in commento, a decorrere dal 1 gennaio 2021 avrebbero trovato applicazione le disposizioni contenute nel D.L. n. 135 del 2018, alle quali, si ricorda, sono state ascritti effetti in termini di recupero di gettito per l'Erario stimato in circa 86,1 mln di euro in ragione di anno. Per effetto della norma in commento, invece, viene prorogato di sei mesi il regime transitorio contenuto nel citato articolo 13 del D.L. n. 34 del 2019 per il quale erano stati ascritti, come già esposto, effetti di minor gettito per circa 27,6 mln di euro per l'anno 2020.

Pertanto, si ritiene necessario stimare gli oneri associati alla proroga all'esame, che verosimilmente potrebbero esser pari al 50% di quanto quantificato in sede di RT relativa all'articolo 13 del D.L. n. 24 del 2019 (quindi pari a circa 13,8 mln di euro), provvedendo quindi alla relativa copertura finanziaria.

Per tali ragioni non è possibile riscontrare positivamente le considerazioni esposte in RT.

Articolo 3, comma 4

(Proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso fra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate)

La norma nel modificare l'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, proroga al 30 giugno 2021, l'adeguamento dei contratti con i soggetti a cui i comuni hanno affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate, anziché entro il 31 dicembre 2020.

La RT afferma che la norma non modifica i limiti di capitale sociale previsti dal comma 807 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 bensì si limita a prorogare al 30 giugno 2021 il termine previsto dal successivo comma 808, il quale stabilisce che i soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 entro il 31 dicembre 2020.

La RT evidenzia che con la riforma della riscossione delle entrate degli enti locali i limiti di capitale sono stati ridotti in considerazione del riversamento diretto delle entrate agli enti locali, introdotto dall'art. 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 e modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e che il successivo comma 788 esclude inoltre le attività di incasso diretto da parte dei soggetti iscritti nell'albo.

La RT ritiene quindi che quanto affermato al punto precedente assicuri di per sè una maggiore efficacia della riscossione delle entrate in questione e una maggiore tutela degli enti locali impositori, considerato che i concessionari non hanno più il maneggio di denaro pubblico. Si veda a questo proposito anche il comma 790 dello stesso art. 1 che prevede le modalità per il versamento al concessionario del compenso dovuto per

l'attività svolta, atteso che a quest'ultimo non affluiscono più le entrate dell'ente locale (Circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020).

Per la RT la proroga al 30 giugno 2021 è infine coerente con la circostanza che l'albo non è stato ancora adeguato alle disposizioni del comma 805. Ciò rende parzialmente inattuabile le previsioni del comma 808 laddove stabilisce l'istituzione di una sezione separata dell'albo nella quale sono iscritti i soggetti che svolgono attività propedeutiche a quella di riscossione.

Per i motivi sopra indicati con particolare riferimento alla disposizione in vigore sul riversamento diretto delle entrate e tenuto conto che con la RT della legge di bilancio 2020 non sono stati ascritti effetti in termini di maggiori entrate, la RT ritiene che la proroga in esame di soli sei mesi non determini effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che non erano ascritti effetti finanziari alla norma oggetto di proroga, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, commi 5, 6-bis, 8 e 11-quater

Il comma 5 differisce dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 l'obbligo di effettuare l'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, da parte dei soggetti interessati, esclusivamente in via telematica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT precisa che viene differito il termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria. La RT afferma che la disposizione non ha effetti di gettito. La modifica, infatti, non ha alcun impatto sul processo di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi fiscali previsti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 poiché, per i soli soggetti che effettuano operazioni nell'ambito sanitario (es. farmacie, parafarmacie, ottici ecc.), i dati dei corrispettivi validi ai fini fiscali continueranno a essere trasmessi direttamente all'Agenzia delle entrate piuttosto che essere trasmessi prima al sistema tessera sanità e poi da quest'ultimo all'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce sia delle considerazioni svolte dalla RT che del fatto che alle precedenti proroghe della medesima disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il comma 6-bis, novellando il comma 14-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività della garanzia straordinaria SACE (cd.

"Garanzia Italia") sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che gli impegni assunti dalla SACE spa ai sensi del comma 14-*bis* e del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, non devono superare, per espressa disposizione del medesimo comma 14-*bis*, l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Tuttavia, come già evidenziato in occasione dell'introduzione in sede parlamentare del comma 14-*bis*, che già ampliava l'insieme dei prestiti alle imprese per i quali opera la garanzia pubblica, l'estensione del periodo temporale di accesso alla garanzia per i primi 6 mesi del 2021, pur non incidendo sul limite massimo dell'impegno statale, sottopone ad ulteriore tensione la congruità dello stanziamento per far fronte all'insieme delle misure previste e, soprattutto, rischia di amplificare i possibili effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, atteso che dovrebbe aumentare (essendo questo proprio lo scopo della norma) l'insieme dei prestiti garantiti, con conseguente aumento del rischio di escussioni.

Il comma 8 differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale, in base all'articolo 117, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono temporaneamente sospese le azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La RT afferma che la proroga si rende necessaria anche per il 2021, in considerazione del protrarsi delle condizioni straordinarie legate all'emergenza sanitaria, e ha lo scopo di assicurare agli enti del SSN la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza e alla ripresa delle attività ordinarie di assistenza sanitaria rinviate durante il periodo di picco emergenziale, nonché consentire il regolare pagamento dei fornitori. La RT conclude escludendo che la disposizione comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, considerando che la disposizione oggetto di proroga non presenta risvolti onerosi sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 11-*quater* sospende fino al 31 dicembre 2021 i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adottati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 53 del 2 aprile 2015, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro (quindi per il venir meno dei requisiti dimensionali per l'autorizzazione).

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della natura ordinamentale della disposizione.

Articolo 3, comma 6
(Proroga termini in materia di assemblee societarie)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa e s.r.l., disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021. Inoltre, si posticipa il termine (centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio) entro il quale l'assemblea ordinaria delle Spa ed s.r.l. deve essere convocata, specificando che si tratta della convocazione relativa all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

La RT riferita al testo originario afferma che la proroga in oggetto è relativa ad una disposizione ordinamentale alla quale non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 7
(Aggiornamento professionale revisori dei conti)

La norma dispone che, in ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 39 del 2010, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, commi 9 e 10
(Lotteria dei corrispettivi)

Il comma 9 del presente articolo, modificando l'articolo 1, comma 544 della L. n. 232 del 2016, dispone che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in applicazione della disciplina riguardante la lotteria dei corrispettivi, sia emanato entro e non oltre il 1 febbraio 2021 per consentire agli esercenti, che ancora non vi abbiano provveduto a causa della pandemia in atto, di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei registratori telematici necessari ai fini dell'avvio e dell'attuazione della suddetta lotteria¹⁸.

¹⁸ Si rammenta che con l'articolo 141 del D.L. n. 34 del 2020 si è disposta la proroga della lotteria dei corrispettivi in argomento spostandola dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2021; a tale rinvio sono stati ascritti

Conseguentemente il comma 10, modificando l'articolo 1, comma 540 della citata L. n. 232 del 2016, fa decorrere dal 1 marzo 2021 la possibilità per i consumatori di effettuare le segnalazioni, che saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza, per le analisi di rischio di evasione, degli esercenti che rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto¹⁹.

La RT evidenzia che la proroga di cui al comma 9 si rende necessaria per tener conto delle difficoltà causate dall'emergenza Covid-19, consentendo agli esercenti, che ancora non abbiano provveduto, di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei registratori telematici installati necessari ai fini della lotteria.

Con riferimento al comma 10 evidenzia che la proroga del termine sposta la possibilità per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le segnalazioni che saranno utilizzate dall'agenzia delle entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Conclude evidenziando che alle disposizioni di cui a i commi 9 e 10 non ascrive effetti di gettito.

Al riguardo non si hanno osservazioni in merito a quanto disposto dal comma 9 in quanto alla disposizione originaria, in via prudenziale, non erano stati ascritti effetti di gettito.

Con riferimento al comma 10 dell'articolo in commento si rappresenta che la possibilità per i consumatori di effettuare le segnalazioni utilizzabili dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le analisi di rischio di evasione, è stata introdotta dall'articolo 20, comma 1 del D.L. n. 124 del 2019. La RT annessa al citato articolo ascriveva esiti di maggior gettito per circa 2,72 mln di euro per l'anno 2020, per circa 5,03 mln di euro nel 2021 e per 4,5 mln di euro a decorrere dal 2022 dovuti all'effetto deterrenza. In conseguenza di ciò, appare necessario un approfondimento al fine di verificare se il differimento al 1 marzo del 2021 della decorrenza (quest'ultima disposta dalla legislazione previgente a partire dal 1 luglio 2020) della disposizione che permette ai consumatori di effettuare segnalazioni agli uffici competenti, non dia luogo a diminuzioni di gettito per l'erario.

Articolo 3, comma 11 ***(Personale MEF-DAG per gestione lotteria degli scontrini)***

Il comma 11 interviene sull'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, stabilendo che, anziché avvalersi di 6 unità di personale assunto con contratti di lavoro a tempo sino al dicembre 2021, il DAG possa conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non oltre il 30 giugno 2022. La modifica mantiene comunque invariati i limiti già previsti dalla norma

effetti di minor spesa per circa 19,4 mln di euro, di cui 14,7 mln di euro per il rinvio delle estrazioni e 4,7 mln di euro per il posticipo delle spese amministrative.

¹⁹ Tale disposizione è stata introdotta dall'articolo 20, comma 1, lettera c) del D.L. n. 124 del 2019.

circa il numero fino a 6 unità di collaboratori e la durata del rapporto di non oltre 15 mesi e dell'importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito.

La RT ribadisce il contenuto della norma, affermando che la modifica del comma 1-ter dell'art. 141 del D.L. n. 34/2020 risponde al fine, da un lato, di spostare i termini temporali dell'utilizzo delle risorse, inizialmente previsto fino a dicembre 2021, al 30 giugno 2022 in ragione del rinvio dell'inizio effettivo della lotteria rispetto ai termini inizialmente previsti, e, dall'altro, di prevedere che il MEF – DAG possa conferire incarichi di collaborazione ad esperti individuati con procedure trasparenti piuttosto che procedere ad assunzioni a tempo determinato, che richiederebbero procedure di selezione più lunghe ed onerose.

Evidenzia che la disposizione mantiene comunque invariati i limiti già previsti del numero fino a sei unità di collaboratori, della durata del rapporto di non oltre quindici mesi e dell'importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito e cessa trova copertura, analogamente alla vigente disposizione, e trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge n. 232/2016, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, assicura che le risorse potranno essere utilizzate nel periodo da gennaio 2021 al 30 giugno 2022 in base ai termini dei contratti che saranno stipulati a seguito delle procedure previste dalla legge.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma dispone il differimento al 30 giugno 2022 della possibilità di conferire incarichi di collaborazione da parte del D.A.G. del ministero dell'economia e delle finanze, già prevista dalla normativa vigente sino al 31 dicembre 2021, fermo restando la spesa complessiva (240.000 euro) e il massimale dell'importo unitario (40 mila euro), nonché la durata massima di 15 mesi, anch'essa già prevista dalla normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, considerando che la disposizione riformulata troverebbe in ogni caso copertura a valere delle risorse già previste dalla legislazione vigente per il 2022 da parte dell'articolo 1, comma 542 della legge 232/2016 andrebbe comunque confermata la relativa disponibilità per il medesimo anno²⁰ e la compatibilità della spesa con le previsioni tendenziali a legislazione vigente per il medesimo esercizio.

²⁰ Capitolo 3919 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio 2021/2023, che reca una previsione di spesa di 51 milioni annui nel triennio.

Articolo 3, comma 11-bis
(Anticipazioni di tesoreria Campione d'Italia)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, è finalizzata a prorogare fino all'anno 2027 per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea (Campione d'Italia), l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, già previsto per tutti gli enti locali per il triennio 2020-2022. La proroga riguarda, altresì, le modalità di determinazione di tale limite massimo, riferito alla media delle entrate correnti accertate negli esercizi dal 2015 al 2017, anziché alle entrate accertate nel penultimo anno precedente, come previsto dal TUEL.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 11-ter
(Misure fiscali per Campione d'Italia)

Le disposizioni in commento, introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, riscrivono rispettivamente i commi 576-bis e 577-bis dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio per l'anno 2020), come novellati dal D.L. n. 34 del 2020. Il nuovo comma 576-bis eleva sia per il periodo di imposta 2020 sia per quello in corso al 31 dicembre 2021, i massimali già indicati nella legislazione vigente per il solo esercizio 2020 al fine del riconoscimento di talune agevolazioni fiscali in materia di IRPEF, IRES ed IRAP²¹ in favore di contribuenti variamente residenti, aventi sede ed operanti nel Comune di Campione d'Italia. Nello specifico è elevato da 800.000 euro a 1.800.000 euro il limite di importo per ogni impresa. Per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura il limite è elevato da 120.000 a 270.000 euro ed è fissato in euro 225.000, (in luogo di 100.000 euro) per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Con il nuovo comma 577-bis, sempre per i periodi di imposta sopra indicati, si eleva a 1.800.000 euro il limite per ogni impresa del credito di imposta riconosciuto in relazione all'effettuazione di taluni investimenti. Detto limite è elevato a 270.000 ed a 220.000 rispettivamente per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

La RT non è resa disponibile.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che, in relazione alle vigenti disposizioni di cui ai citati commi 576-bis e 577-bis, la relativa RT evidenziava che: "*dalle elaborazioni effettuate l'innalzamento del limite de minimis, attuato con la modifica del comma 576-bis, non produce effetti*" Con riferimento all'altro comma, il cui impatto finanziario è stato esaminato unitamente al comma 577, la RT rappresentava che "*in base all'analisi dei dati degli investimenti effettuati nell'area e desunti dalla maggior deduzione per il super ammortamento risulterebbe un totale investito di*

²¹ Si tratta, in estrema sintesi, della riduzione al 50% delle imposte dovute a titolo di IRPEF, IRES ed IRAP per dieci periodi di imposta.

limitata rilevanza". Concludeva quindi valutando che la modifica in esame non produceva ulteriori effetti rispetto a quanto già previsto.

Si rappresenta che l'articolato non associa effetti finanziari alle disposizioni in commento. Tuttavia, pur potendosi ipotizzare, in considerazione di quanto rappresentato nella RT originaria, che l'impatto finanziario dell'innalzamento delle soglie possa essere già stato considerato nelle stime precedenti, appare in ogni caso necessaria una valutazione tecnica del Governo.

Articolo 3, comma 11-quinquies (Termini agevolazioni prima casa)

La disposizione in commento, introdotta dall'altro ramo del Parlamento, novellando l'art. 24 del D.L. n. 23 del 2020, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, la sospensione dei termini previsti nell'ambito della disciplina volta ad agevolare l'acquisto della c.d. "prima casa" (in relazione alla quale trova applicazione, sussistendo le condizioni di legge, l'aliquota al 2% per la determinazione dell'imposta di registro dovuta). Nello specifico il differimento interessa i seguenti termini²²:

- a) il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione;
- b) il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici c.d. "prima casa" prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto;
- c) il termine di un anno entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici "prima casa".
- d) il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato²³

La RT non è resa disponibile.

Al riguardo, si ricorda che in relazione alla proroga disposta dal citato art. 24 del D.L. n. 23 del 2020, la RT associata non ascriveva effetti finanziari alla disposizione, in considerazione della natura procedurale dell'intervento di sospensione dei predetti termini.

Con l'occasione, la nota di lettura del Servizio del bilancio riferiva che il Governo, in risposta alle osservazioni espresse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, aveva confermato, sotto l'aspetto quantitativo, la neutralità della disposizione in esame considerato che in un periodo di emergenza come quello attuale la sospensione della decorrenza di un termine per la decadenza di un beneficio

²² Previsti dalla nota *II-bis* dell'art. 1 parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, recante il testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro.

²³ Di cui all'art. 7 della legge n. 448 del 1998. L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, ha chiarito che la sospensione in commento non si applica al termine quinquennale di decadenza dall'agevolazione in parola, previsto dal comma 4, della citata nota *II-bis*.

rappresenta un intervento di assoluta civiltà, che si può assumere non determini variazioni rispetto a quanto si sarebbe verificato.

Con l'occasione lo scrivente Servizio, preso atto della risposta del Governo e considerato l'impatto dell'emergenza sanitaria sulle operazioni di compravendita con i conseguenti riflessi in ordine alle fattispecie contemplate dalla norma, non formulava osservazioni per quanto di competenza. Poiché è ragionevole ipotizzare che le medesime considerazioni possano essere riformulate dal Governo anche in relazione al differimento in commento in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, si ripropone la stessa valutazione.

Articolo 3, comma 11-sexies
(Formato unico europeo delle relazioni di società)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che le disposizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione che ha introdotto un formato elettronico unico europeo per la redazione delle relazioni finanziarie delle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3-bis
(Disposizioni in materia di società partecipate)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 presso la camera di commercio, da parte di aziende speciali e istituzioni, non dà luogo a sanzioni purché effettuato entro il 31 marzo 2021.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3-ter
(Disposizioni in materia di esenzione dall'IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

L'articolo in commento, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, intervenendo sul comma 452 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per l'anno 2021) modifica il riferimento al Regolamento (UE) 2017/745²⁴ precisando che il richiamo deve intendersi riferito al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformità alla direttiva

²⁴ Del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017). Detto Regolamento stabilisce le norme relative all'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi nell'Unione e si applica inoltre alle indagini cliniche relative a tali dispositivi medici e relativi accessori condotte nell'Unione.

(UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020. Il Regolamento (UE) 2917/746 reca norme relative all'immissione sul mercato o alla messa in servizio di dispositivi medico-diagnostici in vitro per uso umano e degli accessori per tali dispositivi nell'UE.

La RT non è stata resa disponibile.

Al riguardo, con riferimento al contenuto della disposizione in commento, non ci sono osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 4, commi 1-5 e 8-8-octies ***(Proroghe di termini in materia di salute)***

Il comma 1 prevede che anche per il 2021, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste a legislazione vigente per il finanziamento del SSN, il Ministro della salute stabilisca il riparto delle risorse finanziarie accantonate per la quota premiale da destinare alle regioni virtuose, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

I commi 2 e 3 prorogano anche per il 2021 l'accantonamento della somma di 32,5 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA già effettuato per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del SSN. Tale accantonamento avviene previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni.

Il comma 4 differisce dal 2021 al 2022 l'adozione della metodologia cui subordinare gli incrementi di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale, definita dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019²⁵.

Il comma 4-bis proroga fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 la durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni nazionali. Il medesimo comma prevede che l'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo, in materia di elezione e sfiducia di figure apicali del consiglio direttivo degli ordini territoriali e del comitato centrale delle federazioni nazionali, si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.

Il comma 5 differisce dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 il termine di decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e sulle sostanze d'abuso, nonché quello di

²⁵ La norma su cui si interviene differendone l'applicazione prevede che la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10% per ciascun anno. Dall'anno 2021, i predetti incrementi di spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge n. 145 del 2018.

decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come “lievi” o “non risveglio”.

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.

La RT esclude che la proroga di cui al comma 1 per l'utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, al pari di quelle precedenti e di quella identica già disposta per il 2020, determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. In particolare, si tende unicamente ad individuare i criteri per distribuire la quota premiale complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard anche per l'anno 2021 (comunque spettante alle regioni virtuose perché parte del finanziamento al SSN), senza intervenire in alcun modo sulla quantificazione della stessa.

La RT ricorda che l'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge n. 191 del 2009, oggetto della proroga, introduce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per una quota pari allo 0,25% dello stesso (0,30% per il 2013 e 1,75% per il 2014), in favore di regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e per l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, e per le regioni che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992. La mancata emanazione del necessario decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da predisporre in concerto con il Ministro della salute, previsto dal citato comma 67-*bis*, ha reso fino ad oggi impossibile l'assegnazione di dette risorse sulla base dei criteri previsti dalla richiamata normativa. Va anche tenuto presente che le finalità previste nella norma originaria sopra richiamata sono state di fatto superate dalla legislazione successiva. Per consentire comunque l'erogazione in favore delle regioni di tali risorse che, come detto, rappresentano una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, e che pertanto non determinano una spesa ulteriore rispetto alle risorse già preordinate dallo Stato per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la proposta normativa, come già avvenuto nel corso degli ultimi anni, affida al Ministero della salute, in via transitoria e nelle more della emanazione del citato decreto, o di nuovi interventi legislativi, il compito di ripartire le rispettive quote premiali "tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome". Pertanto, la disposizione, al pari delle altre già intervenute negli anni precedenti, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

La RT afferma poi, in relazione ai commi 2 e 3, che l'accantonamento, anche per l'anno 2021, della somma annua di 32,5 milioni di euro a valere sulle disponibilità finanziarie per il SSN per il medesimo anno non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano a destinare a specifiche finalità una quota limitata del finanziamento corrente dello Stato al Servizio sanitario nazionale (32,5 milioni di euro su un finanziamento corrente statale al SSN di oltre 120 miliardi di euro), che resta invariato nel suo ammontare complessivo. Ciò nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, che prevede la possibilità per il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, di vincolare specifiche quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con determinate priorità volte a migliorare l'erogazione dei LEA.

La RT afferma poi che il comma 4 è neutro dal punto di vista finanziario, poiché non interviene sui limiti di spesa, già determinati, in ordine ai quali, peraltro, deve essere in ogni caso salvaguardato l'equilibrio economico finanziario del sistema, nel quadro del rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. La proroga prevista non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto è coerente con il livello del finanziamento programmato per il SSN.

Infine, la RT esclude la sussistenza di oneri anche in relazione al comma 5, atteso che le iniziative previste sono in ogni caso attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Infatti, la RT precisa che la modifica si limita ad ampliare il termine entro il quale possono essere autorizzati nuovi progetti di ricerca che prevedono l'uso di animali, nello specifico ambito della ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti. Inoltre, la RT rappresenta che gli adempimenti a carico dell'Amministrazione, connessi alla presentazione di nuove domande di autorizzazione per l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici, sono attuabili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò relativamente all'attività di ricezione delle domande, valutazione, rilascio dell'autorizzazione e attività ispettiva svolta dal Ministero della salute, riferita alle nuove domande che perverranno tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, in quanto attività già previste e poste in essere ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 2014, nonché relativamente alle attività svolte dalle altre amministrazioni competenti, che provvedono e continueranno a provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, poiché trattasi di ordinaria attività rientrante tra i compiti delle autorità competenti interessate.

In tali attività sono ricompresi, altresì, gli accertamenti di cui all'articolo 21 e le verifiche di cui agli articoli 22 (permanenza dei requisiti delle strutture) e 23 (adeguatezza del personale) del decreto legislativo n. 26 del 2014. Si evidenzia, infine, che nelle ipotesi in cui l'attività ispettiva è svolta su richiesta e a beneficio dell'operatore, come per le ispezioni effettuate a seguito della domanda di

autorizzazione per gli stabilimenti utilizzatori, i costi sono coperti dalla tariffa all'uopo prevista e versata dall'operatore che ha presentato domanda di autorizzazione.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT (comma 5), dell'operatività delle disposizioni nell'ambito di risorse complessivamente definite e rimaste invariate (commi 1, 2 e 3) e del fatto (comma 4) che la disciplina oggetto di proroga opera, per espressa disposizione normativa (articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019), comunque nei limiti delle risorse già stanziare e ferma restando la compatibilità finanziaria, in considerazione della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35.

Il comma 8, al fine di garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, stabilisce che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 1° aprile 2020, è integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco nazionale alla data del 31 dicembre 2020.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La RT afferma che all'attuazione della disposizione in esame si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare, nel presupposto che il contributo di partecipazione alle procedure, previsto in misura fissa (30 euro) dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016, sia tuttora idoneo a garantire la neutralità delle operazioni di formazione dell'elenco. Infatti, si rammenta che per tale finalità è istituita una commissione rispetto alla quale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 171 del 2016, la partecipazione è a titolo gratuito e ai cui componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alla norma istitutiva dell'elenco non sono ascritti effetti finanziari, atteso che le spese necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di idonei sono coperte appunto, previo versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato del contributo di 30 euro, non rimborsabile, dalla riassegnazione del medesimo ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per la finalità in questione.

Il comma 8-*bis* proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni previste per la regione Sardegna volte, fino al 2021, ad autorizzare in deroga ai limiti previsti dalla normativa sulla *spending review* l'acquisto programmato di prestazioni specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere presso il centro di ricerca medica applicata Mater Olbia.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che la legge di bilancio 2019 (comma 572, articolo 1), modificando la normativa di riferimento (articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014) oggetto della presente proroga, ha autorizzato la Regione Sardegna, per il triennio 2019-2021, ad incrementare fino al 20% (il decreto-legge n. 91 del 2018 aveva già consentito aumenti fino al 6%) il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere da soggetti privati, rispetto al livello definito dal cd. decreto *spending review* del 2012, al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la medesima regione, presso l'ospedale Mater Olbia. Atteso che la RT relativa al decreto-legge n. 95 del 2012 (che aveva introdotto la disposizione derogata per la Sardegna) stimava risparmi a livello nazionale pari a circa 280 milioni di euro annui in conseguenza della riduzione degli acquisti da erogatori privati e che, in occasione dell'esame della disposizione del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevedeva per il 2015-2017 quanto poi è stato prorogato con il decreto-legge n. 91 al triennio 2018-2020, il governo chiarì che, sulla base della dimensione demografica della regione Sardegna, l'effetto finanziario della deroga concessa fosse quantificabile in circa 9 milioni di euro annui, ne scaturisce, sulla base dei medesimi presupposti, che l'onere in questione si attesterebbe, come per il triennio 2019-2021, sui 30 milioni di euro annui nel biennio 2022-2023 (ora in esame). Ciò premesso, considerando che la norma non impone un obbligo ma concede una facoltà alla regione Sardegna, nel cui bilancio va individuata la copertura, i saldi di bilancio dovrebbero essere teoricamente garantiti nei limiti della sostenibilità di una rimodulazione delle spese nell'ambito del bilancio regionale. Si ricorda che ai sensi del comma 836 della legge n. 296 del 2006, dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. In ogni caso, va evidenziato che l'articolo 19 della legge di contabilità prevede che le leggi che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Si rileva dunque che non vi sono informazioni sulla possibilità di coprire l'onere a carico del bilancio regionale senza generare tensioni su altre linee di finanziamento.

Il comma 8-*ter*, inserendo il comma 5-*quater* nell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020, consente il riconoscimento alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il

Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2020, e che abbiano comunque raggiunto il 100% del *budget* per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i *day hospital*, di un contributo *una tantum* in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo *una tantum*, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali è ubicata la struttura destinataria di *budget*, che abbia sottoscritto l'accordo contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992.

La RT non analizza la disposizione.

Al riguardo, si sottolinea che la stessa appare chiaramente suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, anche se la dazione del contributo resta comunque facoltativa e resta ferma la garanzia dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale. Tale ultima condizione, infatti, potrebbe al limite precludere l'erogazione del contributo da parte delle regioni con bilancio sanitario in deficit, mentre non potrebbe impedire il peggioramento (fermo restando l'attivo o il pareggio di gestione) per le regioni con avanzi di bilancio in materia sanitaria, il che determinerebbe un impatto negativo sui saldi di bilancio complessivi.

Il comma 8-*quater*, al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, incrementa le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge n. 205 del 2017, per l'anno 2021, per un importo pari a 2 milioni di euro. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il comma 8-*quinquies* dispone che la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge n. 167 del 2016, da parte del Gruppo di lavoro *screening* neonatale esteso, istituito con decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, sia completata entro il 31 maggio 2021.

Il comma 8-*sexies*, sostituendo l'articolo 13 (recante "*Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione*") del decreto-legge n. 18 del 2020, consente fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al D.P.R. n. 394 del 1999, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-*bis* e

2-ter del medesimo decreto-legge n. 18 (comma 1). Inoltre, per la medesima durata indicata al comma 1, consente l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge (comma 2).

Il comma 8-septies, modificando l'articolo 25 del decreto-legge n. 162 del 2019, conferma che l'attribuzione di un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle aziende ospedaliero-universitarie è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale e alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa, ma modifica il termine per tali adempimenti, stabilito entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e non più della legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020 (termine già scaduto) (lettera a)). Inoltre, stabilisce che per gli anni 2020 e 2021 il credito d'imposta previsto, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa (finora era previsto soltanto se svolte non in regime d'impresa), fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 (lettera b)).

Il comma 8-octies subordina l'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al comma 8-septies, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute.

La RT non analizza le disposizioni.

Al riguardo, si osserva che in assenza della disposizione di cui alla lettera a) del comma 8-septies, l'erogazione del finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle aziende ospedaliero-universitarie non sarebbe ormai più possibile, essendo scaduto il termine (13 gennaio) per l'adempimento delle operazioni richieste e confermate (implicitamente) dalla stessa norma in esame, con conseguente miglioramento dei saldi rispetto ai tendenziali, presumibilmente determinati sulla base di una regolare erogazione del finanziamento. Nulla da osservare sui restanti commi.

Articolo 4, comma 6

(Proroga delle procedure concorsuali dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA.)

La norma consente che alcune procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato, già autorizzate in favore dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per il periodo 2016-2020, siano effettuate nel 2021 (ove non effettuate negli anni precedenti).

La RT conferma che norma reca la proroga delle procedure concorsuali dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA.

La disposizione limitandosi a differire, al 31 dicembre 2021, il termine entro cui l'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) può concludere le procedure concorsuali e le relative assunzioni già autorizzate con l'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-

legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma si limita al differimento (al 2021) del termine entro cui l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può concludere procedure concorsuali ed assunzioni già autorizzate a normativa vigente per il periodo 2016-2020 in base all'art. 9-*duodecies*, comma 2, del D.L. n. 178/2015 e considerato che a una disposizione di proroga analoga a quella in esame (art. 5, comma 2, del D.L. n. 162/2019), e che alla stessa non sono stati ascritti effetti finanziari, nulla da osservare.

Articolo 4, comma 7

(Proroga avvalimento personale addetto alle attività di ricerca)

La disposizione, consente per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali la proroga fino al 30 settembre 2021 dei contratti di lavoro flessibile in corso, relativi ad attività di ricerca o di supporto alla ricerca. La possibilità di proroga dei contratti è posta in deroga al divieto di stipulazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa – divieto decorrente dal 1° luglio 2019. La medesima possibilità viene ammessa nel limite delle risorse finanziarie disponibili, per ciascun Istituto, ai fini della stipulazione – per le attività di ricerca – di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato. È previsto che agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provveda nei limiti delle complessive risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT ribadisce che la norma proroga l'avvalimento personale addetto alle attività di ricerca. Evidenzia che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che agli oneri derivanti si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuite a ciascun Istituto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, non si formulano osservazioni, nel presupposto che la proroga disposta dell'impiego di ricercatori con contratti di lavoro "flessibile" già in servizio presso gli istituti IRCCS e IZS, venga disposta in condizioni di neutralità finanziaria e nei soli limiti delle risorse disponibili presso ciascun Istituto e finalizzate ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 205/2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato fino al 30 settembre 2021, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero richieste indicazioni in merito alla platea dei ricercatori precari in questione, e ai tempi di stabilizzazione necessari alla immissione in ruolo perlomeno per la componente "storica" ai sensi dell'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo n. 75/2017.

Articolo 4, comma 7-bis
(Disposizioni in materia di rinnovo dei Consigli direttivi degli ordini dei chimici e del Consiglio nazionale dei chimici)

La norma introdotta durante la prima lettura²⁶, prevede che l'attuale Consiglio nazionale dei chimici resti in carica fino al primo rinnovo dei Consigli direttivi degli ordini dei chimici. In particolare, la disposizione in esame - al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza sanitaria - interviene sull'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 8 della legge n. 3/2018 confermando quanto stabilito con riguardo ai Consigli direttivi degli ordini dei chimici (che restano quindi in carica fino alla fine del mandato) e prevedendo che l'attuale Consiglio nazionale dei chimici (2016-2021) resti in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4, comma 7-ter
(Valorizzazione attività dell'ISMETT)

La norma inserita nel corso dell'esame in prima lettura²⁷, modificando il comma 607 della legge n. 190/201459, proroga al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla Regione siciliana – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2021 - ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dell'ISMETT. A tale fine, si modifica l'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, differendone il termine ivi previsto sino al «31 dicembre 2021 » al « 31 dicembre 2024».

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, e alla luce delle disposizioni a salvaguardia degli equilibri finanziari del comparto sanitario relativo alla Regione Sicilia²⁸, nulla da osservare.

²⁶ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 20 febbraio 2021, doc. cit., pagina 22.

²⁷ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 20 febbraio 2021, doc. cit., pagina 20.

²⁸ La RT annessa al precedente dispositivo di proroga inserito nella legge di bilancio 2019 affermava che la norma "Proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021 l'autorizzazione concessa alla Regione Siciliana, in deroga alla normativa vigente, ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e la valorizzazione delle funzioni dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo; La norma in esame conferma la volontà di salvaguardare la

Articolo 5, comma 1

(Proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)

La disposizione proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica. A tal fine, novella l'articolo 1-bis del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) che aveva autorizzato l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire il concorso, entro il 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica previsti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. In particolare, a seguito della novella, il concorso deve essere bandito, ferme restando le procedure di autorizzazione di cui all'art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/199752, entro il 2021, per la copertura dei posti che si prevedono vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.

La RT conferma che la norma proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica.

La disposizione prevede la proroga, all'a.s 2020/2021, del termine relativo all'indizione del concorso per insegnanti di religione cattolica previsto dall'articolo I-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 e correlativamente viene traslato il triennio di riferimento per l'individuazione dei posti vacanti e disponibili, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 44.

Evidenzia che come già indicato nella Relazione tecnica annessa al decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, non vi è differenza stipendiale, nemmeno con riguardo alla progressione di carriera per anzianità, tra i docenti di ruolo di religione cattolica e quelli incaricati a tempo determinato.

Peraltro, sottolinea che la spesa per gli incaricati di religione cattolica a tempo determinato ha natura obbligatoria, poiché è sostenuta in adempimento agli obblighi assunti con un accordo internazionale.

Si stima che i posti vacanti e disponibili, negli anni dal 2021/2022 al 2023/2024, da mettere a bando, saranno 5.789.

Di seguito, illustra i principali elementi posti alla base della stima.

Nell'anno scolastico 2020/21 sono 24.387 i posti funzionanti e 17.071 – il 70 per cento – quelli che costituiscono la dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, complessivamente per i due distinti ruoli regionali in cui si articola

specificità, in ambito nazionale, dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione delle peculiarità del predetto Istituto, sia nella composizione del capitale di funzionamento (estero e italiano insieme), sia in considerazione della rilevanza nazionale dell'attività svolta dallo stesso. La Regione Siciliana è, dunque, autorizzata a continuare a concedere all'ISMETT un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, al fine di riconoscere i maggiori costi indotti dalle attività proprie dell'Istituto. In relazione ai maggiori costi derivanti dall'applicazione delle suddette deroghe, si rammenta che il comma 607 della legge 190/2014 – nella parte non modificata dalla presente disposizione - prevede espressamente che la regione assicuri il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario mediante economie di pari importo da realizzarsi su altre aree della spesa sanitaria.". Cfr. RT annessa al maxiemendamento al ddl A.S. 981, comma 277.

l'insegnamento della religione cattolica, corrispondenti ai cicli scolastici compresi nell'ordinamento.

Posti complessivamente funzionanti e dotazione organica per l'insegnamento della religione cattolica: dati dell'a.s. 2020/2021 – 2023/2024

	Dati a.s. 2020/21	Stima a.s. 2020/21	Stima a.s. 2022/23	Stima a.s. 2023/24
Posti complessivamente funzionanti (a)	24.387	22.943	22.622	22.274
Dotazione organica (a*70/100)	17.071	16.060	15.835	15.592

Secondo l'evoluzione stimata della popolazione scolastica e la conseguente formazione di classi funzionanti, si prevede che l'organico per gli insegnanti di religione cattolica assumerà le consistenze indicate nella tabella che segue.

Posti complessivamente funzionanti e dotazione organica per l'insegnamento della religione cattolica: dati dell'a.s. 2020/21 e stima per gli aa.ss. 2021/22 – 2023/24

Sono state stimate le cessazioni dal servizio degli insegnanti di religione cattolica relative all'intervallo temporale su cui insisterà la procedura concorsuale:

-per l'anno scolastico 2021/22, la stima corrisponde alle domande di cessazione dal servizio pervenute tramite la procedura *web* POLIS "*istanze online*" – domande per le quali l'attività di certificazione del diritto a pensione, da parte dell'Inps, sarà effettuata entro il prossimo 24 maggio – unitamente alle cessazioni dal servizio d'ufficio, valutate attraverso le informazioni disponibili sul SIDI;

-per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, la previsione è ottenuta moltiplicando gli indicatori di cessazione, elaborati per età e ciclo di istruzione, che registrano l'andamento delle cessazioni dal servizio nel biennio precedente all'entrata in vigore della misura sperimentale cd. quota 100, per la numerosità degli insegnanti titolari, di età compresa tra 60 e 67 anni, stimati per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23.

Gli insegnanti titolari di religione cattolica nell'anno scolastico 2020/21 sono ottenuti sommando al valore dei docenti di ruolo alla data del 1 settembre 2020 quello delle immissioni in ruolo autorizzate per l'a.s. 2020/21, tuttora in corso di definizione – si tratta di n. 472 assunzioni a tempo indeterminato, numero corrispondente a quello delle cessazioni che liberano posti per l'anno scolastico 2020/2021 i docenti di ruolo – nominati e da nominare – considerati sono, quindi, pari a 10.944 unità, di cui 6.011 relativi alle scuole dell'infanzia e della primaria, e 4.933 a quelle secondarie di I e II grado. L'elaborazione, come precedentemente descritta, porta a individuare:

-10.271 insegnanti di ruolo per l'a.s. 2021/22 (per l'a.s. 2021/22, si stimano 153 cessazioni dal servizio nel primo ciclo e 520 nel secondo ciclo di istruzione);

-9.812 per l'a.s. 2022/23 (per l'a.s. 2022/23, si prevede cesseranno dal servizio 158 insegnanti del primo ciclo e 30I del secondo ciclo di istruzione);

- 9.426 per l'a.s. 2023/24 (per l'a.s. 2023/24, le cessazioni stimate sono 140 nel primo ciclo e 246 nel secondo ciclo di istruzione).

Attraverso il confronto tra questi valori e la dotazione organica per l'insegnamento della religione cattolica, tenuto conto del *trend* decrescente della popolazione

scolastica, si stima il numero di posti "vacanti e disponibili" del prossimo triennio: complessivamente pari a 5.789 nell'a.s. 2021/22, 6.023 nell'a.s. 2022/23 e 6.166 nell'a.s. 2023/24.

La vacanza minima per il prossimo triennio risulta quindi di 5.789 posti.

Si precisa inoltre che le proroghe predette avvengono fermo restando il limite del 70 per cento rispetto ai posti complessivi.

Quanto agli oneri per lo svolgimento della procedura concorsuale, come già indicato nella Relazione tecnica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio a ciò destinati, che risultano capienti.

A tal riguardo, si stima che gli oneri per lo svolgimento del concorso siano pari a non più di euro 510 mila euro, posti a carico dei capitoli 2339/6 e 2439/6, che risultano capienti, anche tenuto conto degli altri concorsi che occorrerà organizzare nel medesimo periodo.

Segue il dettaglio della stima degli oneri, pari a circa 420 mila euro lordo dipendente e corrispondenti a circa 510 mila euro lordo Stato, stimando una partecipazione di 15.000 candidati.

Fasi del concorso	Voci di spesa	n. min/max	costo unitario in euro	costo totale minimo	costo totale massimo	COSTO LORDO STATO MASSIMO
Svolgimento della prova scritta	Componenti comitati di vigilanza (4 per sede)	38x4/50x4	20.92	3.180	4.184	5.552
	Materiale di cancelleria (per aula)	750/1.000	20	15.000	20.000	20.000
	Risme di carta (2 per sede)	38x2/50x2	4	304	400	400
	Penne (per candidato)	15.000/20.000	0.3	4.500	6.000	6.000
	Fogli protocollo a righe (6 per candidato)	15.000x6/20.000x6	0.05	4.500	6.000	6.000
	Cartoncini (per candidato)	15.000/20.000	0.09	1.350	1.800	1.800
	Busta internografata cm 11x23 (per candidato)	15.000/20.000	0.05	750	1.000	1.000
	Busta internografata cm 19x26 (per candidato)	15.000/20.000	0.15	2.250	3.000	3.000
Valutazione della prova scritta e della prova orale	Presidenti - quota fissa (per commissione)	18	251	4.518	4.518	5.995
	Presidenti - quota fissa (per sottocommissione)	12/22	125.5	1.506	2.761	3.664
	Presidenti - quota per elaborati (scritti) - (per candidato)	15.000/20.000	0.5	7.500	10.000	13.270
	Presidenti - quota per elaborati (orali) - (per candidato)	7.000	0.5	3.500	3.500	4.645
	Segretari - quota fissa (per commissione)	18	186.5	3.357	3.357	4.455
	Segretari - quota fissa (per sottocommissione)	12/22	93.25	1.119	2.052	2.722
	Segretari - quota per elaborati (scritti) - (per candidato)	15.000/20.000	0.5	7.500	10.000	13.270
	Segretari - quota per elaborati (orali) - (per candidato)	7.000	0.5	3.500	3.500	4.645
	Commissari - quota fissa (7 per commissione)	18x7	209.24	26.364	26.364	34.985
	Commissari - quota fissa (7 per sottocommissione)	12x7/22x7	104.62	8.788	16.111	21.380
	Commissari - quota per elaborati (scritti) - (2 commissari per candidato)	15.000x2/20.000x2	0.5	15.000	20.000	26.540
	Commissari - quota per elaborati (orali) - (4 commissari per candidato)	7000x4	0.5	14.000	14.000	18.578
				128,486	158,547	197,901
Rimborso spese di missione PROVA SCRITTA		160	600		96.000,00	96.000,00
Rimborso spese di missione PROVA ORALE (14 COMMISSIONI ?? OSSIA 7000/500		84	1500		126.000,00	126.000,00
EURO 1,500 IN QUANTO SI IPOTIZZANO PIU SPOSTAMENTI						
					380,547,22	419,900,76

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma dispone il differimento dal 2020 al 2021 del concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica, finalizzato alla copertura di quei posti che risultino "vacanti e disponibili" (di cui la RT stima il numero "minimo" in 5.789) negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 e in considerazione dei dati e degli elementi considerati a tal

fine nonché per la valutazione degli oneri connessi allo svolgimento del concorso (510 mila euro) e di quanto affermato circa le disponibilità di bilancio necessarie a farvi fronte, nulla da osservare.

Tuttavia, per i profili di copertura, dal momento che la RT espone i capitoli che sarebbero interessati dall'onere relativo alle procedure concorsuali, andrebbe confermata l'adeguatezza delle dotazioni nell'ambito dei capitoli 2339/6 e 2439/9 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, fornendosi ulteriori elementi informativi in merito anche ai fabbisogni relativi alle altre procedure concorsuali, di cui si prevede l'indizione a carico dei relativi stanziamenti relativamente agli anni scolastici 2021/2022- 2022/2023²⁹.

Articolo 5, comma 2

(Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

La disposizione proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). A tali fine si novella l'art. 3, co. 3-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).

La RT conferma che la norma proroga le procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

In particolare, certifica che la disposizione, limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca possono bandire le procedure concorsuali pubbliche già autorizzate con l'art. 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale della norma prorogata, non ci sono osservazioni.

Articolo 5, comma 3

(Proroga in materia di valutazione degli apprendimenti)

La norma differisce all'anno scolastico 2020/2021 l'applicazione delle disposizioni che attribuiscono alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal D.Lgs.

²⁹ I capitoli 2339 /6 e 2439/6, recano rispettivamente uno stanziamento di competenza avente una dotazione annua di 323.886 euro e 152.417 euro per il triennio 2021/2023. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. I.G.B., Bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2021/2023, stato di previsione del ministero dell'istruzione, sul sito *Internet*, del Dipartimento.

62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dal D.P.R. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, le suddette disposizioni – inizialmente collegate solo allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 – vengono estese anche alle successive proroghe dello stato di emergenza. A tal fine, si novella l'art. 87, comma 3-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

La RT certifica che la norma reca la proroga in materia di valutazione degli apprendimenti.

In particolare, rileva che ivi si prevede che, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, la valutazione degli apprendimenti, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza a seguito dell'emergenza sanitaria e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, produca gli stessi effetti delle attività di valutazione previste all'articolo 4, comma I, del DPR 122/2009 per gli alunni nella scuola secondaria di secondo grado e all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 62/2017 per le istituzioni scolastiche del primo ciclo.

Certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

Articolo 5, comma 4

(Proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica)

La norma proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, di alcuni lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali. In particolare, la proroga riguarda il trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell'istruzione agli enti locali al fine di consentire il pagamento, entro il 31 dicembre 2021 (e non più entro il 31 dicembre 2020), secondo gli stati di avanzamento dei lavori, debitamente certificati, delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

La RT certifica che la disposizione proroga il termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica

In particolare, si prevede la possibilità, in favore degli enti locali, già beneficiari del finanziamento per edilizia scolastica di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto "Del fare"), di consentire al Ministero dell'istruzione di disporre le liquidazioni e i pagamenti per i lavori svolti fino alla data del 31 dicembre 2021.

La disposizione ha ad oggetto risorse già impegnate sul cap. 7105/1 (confluito nel cap. 8105/1 a seguito dell'adozione del DPCM 21 ottobre 2019, n. 140) del bilancio del Ministero dell'istruzione e in perenzione amministrativa dall'anno 2017.

La disposizione, infatti, consente al Ministero di disporre i soli pagamenti fino al 31 dicembre 2021 nei limiti dei residui previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, si stima che siano ancora da liquidare circa 2 milioni di euro nell'ambito dei residui ancora disponibili per la presente linea di finanziamento.

La *ratio* della disposizione, pertanto, è quella di evitare che le somme già stanziata sul bilancio del Ministero dell'istruzione vadano in perenzione amministrativa e possano essere impiegate per i pagamenti del Ministero dell'istruzione verso gli enti locali che hanno già terminato i lavori. La mancata proroga potrebbe, al contrario, generare contenziosi con gli enti locali.

Certifica che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto non incide sul termine di conclusione dei lavori ma consente al Ministero di trasferire le risorse agli Enti a fronte di pagamenti già effettuati dai medesimi Enti per SAL corrispondenti a lavori eseguiti (e sui quali il Ministero aveva richiesto chiarimenti), considerato peraltro che restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la norma consente al Ministero dell'istruzione di trasferire le risorse agli enti locali per i lavori svolti in materia di edilizia scolastica in forza del D.L. n. 69/2013 per un ulteriore anno (ovvero, fino 31 dicembre 2021), pur considerando che in relazione alla analoga proroga al 2020 di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 162/2019 non erano stati associati effetti, andrebbe comunque chiarito l'impatto della disposizione sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto per il 2021, atteso che i questi ultimi dovrebbero in ogni caso scontare effetti solo sino al 2020.

Per i profili di copertura, trattandosi di risorse in ogni caso già corredate di formale impegno ed andate in perenzione, nel pieno rispetto dei termini di mantenimento dei residui in bilancio previsti dalla normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 5, comma 5

(Proroga della procedura per assunzione personale servizi di pulizia e ausiliari)

La norma proroga (dal 1° gennaio 2021) al 1° marzo 2021 il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione. A tal fine, novella l'art. 58, co. 5-*sexies*, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

La RT conferma che la norma proroga della procedura per assunzione personale servizi di pulizia e ausiliari

Si prevede la modifica dell'all'58, comma 5-*sexies* del Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni della legge 9 agosto 2013 n. 98, stabilendo che l'assunzione del personale deputato a svolgere servizi di pulizia ed ausiliari in esito alla procedura selettiva per il reclutamento di personale avvenga con decorrenza dal "1

marzo 2021" e non già dal "1 gennaio 2021." Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che il differimento di due mesi (dal 1° gennaio a 1° marzo 2021) del termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni di collaboratori scolastici preposti a servizi di pulizia ed ausiliari, disciplinate dall'art. 58, comma 5-*sexies*, del D.L. n. 69/2013, opera comunque nel limite di spesa e del contingente numerico di immissioni in ruolo già autorizzati.

Articolo 5-bis
(Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all'art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Si proroga inoltre al 30 settembre 2022 la validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nel presupposto che la proroga sia inerente il mero differimento della validità delle graduatorie vigenti, fermo restando le facoltà e le limitazioni assunzionali previste dalla legislazione vigente in capo agli enti locali per i servizi scolastici, non ci sono osservazioni.

Articolo 6, commi 1 e 2
(Disposizioni relative alle Istituzioni AFAM)

Il comma 1 estende anche all'a.a. 2021/2022 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-*bis* del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime istituzioni.

Il comma 2 proroga (dall'a.a. 2021/2022) all'a.a. 2022/2023 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.

La RT conferma che il dispositivo reca norme volte alla proroga delle graduatorie nazionali nel comparto AFAM

In particolare, rileva che al comma 1 si prevede la proroga dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in materia di graduatorie utili per l'attribuzione presso le AFAM degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Non si ascrivono effetti per la finanza pubblica considerato che la disposizione non determina un incremento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

In merito al comma 2 – Rinvio regolamento, programmazione e abrogazioni comparto AFAM – certifica che ivi si prevede una proroga delle disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM 2.

Certifica che dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti il comma 1, nel presupposto che la proroga del ricorso alle graduatorie ad esaurimento ai fini dell'attribuzione di incarichi di insegnamento nelle AFAM, operi comunque nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, e tenendo conto che ad analoga precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari, non ci sono osservazioni.

In merito al comma 2, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che il rinvio dell'applicazione del regolamento in riferimento, non incida su effetti finanziari già scontati nei tendenziali a legislazione vigente, con riguardo all'applicazione del medesimo DPR 143/2019.

Articolo 6, comma 3

(Proroga misure in favore delle Università, delle AFAM e degli enti di ricerca.

Assegnazioni a valere sul FAR (ricerca applicata))

La norma proroga la misura di flessibilità nelle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), già disposta dal comma 3 dell'articolo 100 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto "Cura Italia"). La norma consente, attraverso la modifica, che le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), possano ottenere, su richiesta, la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate che scadono a gennaio 2021 e luglio 2021 con un corrispondente allungamento del piano di ammortamento. Alla compensazione degli effetti finanziari della misura, quantificati in misura pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT evidenzia che il dispositivo reca la proroga misure in favore delle Università, delle AFAM e degli enti di ricerca.

In particolare, si prevede l'applicazione alle rate con scadenza a gennaio 2021 ed a luglio 2021 della proroga sino a 6 mesi dei termini di pagamento introdotta per le rate in scadenza al luglio 2020 dal comma 3 dell'art. 100 del D.L. 17/03/2020, n. 18 per i crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Certifica che le rate in scadenza a gennaio 2021 e luglio 2021 hanno il seguente valore:

- gennaio 2021: euro 8.478.604,71 di quota capitale ed euro 117.759,80 di quota interessi;
- luglio 2021: euro 7.468.571,02 di quota capitale ed euro 114.615,70 di quota interessi.

Il valore complessivo delle rate in scadenza a gennaio 2021 e luglio 2021 è quindi pari ad euro 15.947.175,73 di quota capitale ed euro 232.375,50 di quota interessi. Conseguentemente, assicura che dalla disposizione derivano oneri pari ad euro 16.179.552 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2008.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto minori entrate extratributarie e minori spese in conto capitale come segue:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Co.3	e	ext					-15,95				
Co.3	e	ext					-0,23		-0,23		
Co.3	s	k					-16,18		-16,18		

Al riguardo, circa l'impatto atteso in termini di competenza finanziaria sul saldo netto da finanziare, si ricorda che non vengono registrati effetti, dal momento che trattasi di gestione "fuori" bilancio³⁰.

Sui profili di copertura finanziaria, si rileva che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, reca le occorrenti risorse per il triennio 2021-2023³¹ ed è classificato contabilmente come in conto capitale.

³⁰ Si rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 100 del D.L. 18/2020 (prorogato dalla norma in esame) evidenziava che la disposizione – riguardando un fondo rotativo fuori bilancio – non avrebbe comportato effetti sul saldo netto da finanziare. Al riguardo, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e tenuto conto del chiarimento fornito dalla sopra citata relazione tecnica al D.L. n. 18/2020, non si hanno osservazioni da formulare.

³¹ Lo stesso presenta nel bilancio 2021-2023, uno stanziamento di sola cassa pari a circa 422,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 596,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 448,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 6, comma 4

(Proroga del termine di avvalimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione)

La norma, alle lettere a)-d), differisce alcune disposizioni inerenti la fase transitoria connessa alla separazione tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e alla conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). In sintesi, si stabilisce come termine finale per la conclusione di tale fase transitoria il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della (neo istituita) Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca o comunque il 31 ottobre 2021.

La RT conferma che la norma proroga del termine di avvalimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione

Segnala che con la norma si introduce una tempistica diversa, e più attuale, per la cessazione della fase di avvalimento da parte del MUR delle direzioni generali del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione.

Evidenzia che la disposizione si inserisce nel percorso, non ancora compiuto, di definizione della struttura del neo istituito Ministero dell'università e della ricerca, consentendo a detto dicastero di continuare ad avvalersi, fino al termine massimo del 31 ottobre 2021, delle funzioni di spesa e di servizio – di cui tuttora si avvale – delle direzioni generali del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione: tempo, questo, che si rende necessario per completare il percorso di riparto delle risorse del predetto Dipartimento, che continuerà ad essere regolato dal DPCM previsto dal comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge n. 1/2020.

Certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che il suddetto meccanismo di avvalimento di uffici ha carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che alla conclusione di tale fase transitoria, subordinata alla ricognizione e al trasferimento di personale, strutture e risorse – il cui termine viene fissato comunque al 31 ottobre 2021- non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si rammenta che nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 1/2020 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca) è stata confermata la neutralità finanziaria dell'avvalimento temporaneo del summenzionato Dipartimento da parte del Ministero dell'università.

In merito alle operazioni di ripartizione del personale è stato, inoltre, confermato che le stesse avranno luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che dalle stesse non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente.

Articolo 6, comma 5

(Proroga della deroga a vantaggio delle Università, degli enti pubblici di ricerca, dell'AFAM e della Fondazione di ricerca IIT, al limite di spesa per gli acquisti nel settore informatico)

La norma estende all'anno 2021 la possibilità, già consentita nel 2020, per le università e per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di non applicare l'art. 1, co. 610, della L. 160/2019 in materia di risparmio di spesa nel settore informatico.

La RT certifica che la norma dispone la proroga della deroga a vantaggio delle Università e dell'AFAM, al limite di spesa per gli acquisti nel settore informatico

In particolare, evidenzia che la disposizione consente alle università ed alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di non applicare, anche per l'anno 2021, l'articolo 1, comma 610, della legge 160 del 2019 in materia di risparmio di spesa nel settore informatico.

Certifica che dalla disposizione non discendono effetti per la finanza pubblica, tenuto conto che al predetto comma 610 non erano stati ascritti effetti finanziari, poiché i risparmi erano stati ritenuti verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo e pertanto, prudenzialmente, non erano stati scontati sui saldi di finanza pubblica. Medesime considerazioni sono, invero, presenti nella relazione tecnica bollinata della disposizione originaria, oggetto di proroga per effetto della presente norma (ci si riferisce all'articolo 238, comma 6 del decreto-legge n. 34 del 2020).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme prorogano per il 2021 la mancata applicazione a determinati enti di norme volte a conseguire risparmi di spesa a fronte dei quali, a fini prudenziali, alcun effetto finanziario di minor spesa è da ritenersi contabilizzato nei tendenziali e che ad un'identica norma proroga riferita all'anno 2020 non erano stati ascritti oneri, non ci sono osservazioni.

Articolo 6, comma 6

(Proroga in materia di abilitazione scientifica nazionale)

La disposizione proroga (dal 15 marzo 2021) al 15 aprile 2021 il termine per la conclusione dei lavori riferiti al VI quadrimestre della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020 e

(dal 30 giugno 2021) al 30 luglio 2021 il termine per l'operatività delle Commissioni nazionali già costituite per la medesima tornata.

La RT conferma che la norma reca la proroga in materia di abilitazione scientifica nazionale

In particolare, si prevede la proroga per le università in materia di conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale; in particolare, al comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 aprile 2021"; b) e le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 luglio 2021".

Considerato che la disposizione proroga di un mese unicamente il termine entro cui deve essere effettuata da parte della commissione di abilitazione la relativa valutazione, la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, rammenta che l'incarico di commissario è a titolo gratuito e l'attività di supporto al lavoro delle commissioni costituisce uno dei compiti istituzionali del ministero dell'università e della ricerca, svolto ordinariamente con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur prendendo atto degli elementi forniti dalla RT circa la natura ordinamentale della proroga, si rammenta che la neutralità non risulta valida, in assenza dell'indicazione di puntuali elementi e dati comprovanti la sua effettiva sostenibilità, come dal resto è espressamente previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, per cui andrebbe valutato l'inserimento di una specifica clausola nel testo della norma.

Articolo 6, comma 6-*bis* ***(Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale)***

La norma, inserita durante l'esame in prima lettura³², differisce il termine per l'avvio delle procedure per il conseguimento dell'ASN relative alla tornata 2021-2023. In particolare, si dispone che, per la tornata 2021-2023, non si tiene conto del termine previsto dall'art. 3, co. 1, del DPR 95/2016 – che, nel caso di specie, sarebbe coinciso con il 31 dicembre 2020 – per l'avvio, con decreto direttoriale, delle procedure per il conseguimento dell'ASN.

Le integrazioni sono al momento sprovviste di **RT**.

³² Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 20 febbraio 2021, doc. cit., pagina 22.

Al riguardo, ritenuto il mero tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 6, comma 7

(Proroga del termine per l'erogazione delle somme da parte di Cassa depositi e prestiti previo nulla osta del Ministero, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori)

La norma proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall'art. 1, co. 1145, secondo periodo, della L. 205/2017 per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti al ministero dell'economia per interventi di edilizia universitaria.

La RT evidenzia che la norma è finalizzata alla proroga del termine per l'erogazione delle somme da parte di Cassa depositi e prestiti previo nulla osta del Ministero, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

In particolare, si proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro cui possono essere erogate, ex art. 1, comma 1145, legge n. 205/2017, da Cassa depositi e prestiti le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Certifica che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto le somme relative all'erogazione delle risorse residue dei mutui successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui stessi sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate prudenzialmente nelle previsioni di fabbisogno e debito del settore pubblico.

La **relazione illustrativa** rende noto che per le università interessate (Cassino e Napoli Parthenope) restano ancora da erogare complessivamente 6.748.772,40 euro.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma prevede l'erogazione di somme residue nel 2021 che, in assenza della norma, sarebbero andate in economia al 31 dicembre 2020, si rileva che la RT non associa alcun effetto finanziario alla disposizione, dal momento che le somme da erogare sarebbero "giacenti nella tesoreria statale e già scontate prudenzialmente nelle previsioni di fabbisogno e debito del settore pubblico".

Ad ogni modo, andrebbero richieste conferme anche in merito alla circostanza che alla rinnovata possibilità di un loro utilizzo per un ulteriore esercizio non siano da associarsi anche effetti in termini di competenza finanziaria per il bilancio, per effetto del venir meno di economie correlate ai tempi di realizzazione dei programmi di spesa originariamente finanziati dai mutui in questione, qualora a questi fossero da associarsi impatti sui tendenziali di spesa in relazione alla prevista tempistica massima di utilizzo

delle risorse, al cui termine le risorse avrebbero dovuto essere riversate nuovamente al bilancio³³.

Inoltre, andrebbe valutata la necessità di stima degli effetti anche se solo in relazione agli interessi da riconoscersi per un ulteriore anno, qualora le risorse in questione fossero giacenti nella contabilità speciale intestata alla gestione "separata" di CDP spa³⁴. Infatti, per tali ultime giacenze il tesoro riconosce a CDP spa una remunerazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legge 269/2003³⁵.

Articolo 6, comma 7-bis

(Termine per il conseguimento dei titoli di studio universitari e delle altre istituzioni di formazione superiore relativi all'a.a. 2019/2020)

La norma, inserita durante l'esame in prima lettura³⁶, individua a livello legislativo la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dalle università e dalle altre istituzioni di formazione superiore relative all'anno accademico 2019/2020. In particolare, si dispone che, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni di formazione superiore – quali, ad esempio, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le istituzioni di alta formazione e di studio nel settore del restauro¹¹⁶ –, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio relative all'a.a. 2019/2020 è fissata al 15 giugno 2021.

Le integrazioni sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il profilo della norma prorogata di mero rilievo ordinamentale, nulla da osservare.

³³ In occasione dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati nel corso dell'esame del ddl di conversione del decreto-legge 162/2019, il cui articolo 6, comma 1, disponeva la proroga per il 2020 della norma in esame, si assicurava che "le somme relative all'erogazione delle risorse residue dei mutui successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui stessi sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate nelle previsioni di fabbisogno e debito del settore pubblico che di prassi vengono effettuate da RGS prudenzialmente". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 gennaio 2020, pagina 9. Cfr. Nota di Lettura n. 120, pagina 31.

³⁴ Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 67/1997 e riconducibili alle somme derivanti dai mutui contratti dal MEF con la CDP, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono state per assegnate al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Con effetto dall'anno 1996, una quota delle risorse, pari a lire cinquanta miliardi (di lire) per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, e destinate, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria. Si segnala che il Fondo per l'edilizia universitaria è ad oggi gestito integralmente in bilancio (capitolo 7266 dello stato di previsione del dicastero dell'Università) e che la contabilità "speciale" di tesoreria specificamente intestata agli interventi per l'Edilizia Universitaria (Amministrazioni locali) recava al 30 novembre 2020 una giacenza di appena 4.000 euro circa, nonché che la c.s. relativa alla gestione "separata" di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legge 269/2003, intestata alla Cassa depositi e prestiti spa reca una giacenza "indistinta" nelle finalizzazioni al 30 novembre scorso di 154 miliardi di euro.

³⁵ Si veda articolo 3, comma 4, D.M. dell'economia e delle finanze, 5 dicembre 2003 e D.M. 5 marzo 2020 per cui «Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. un interesse determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso pari al minore tra: - il costo del risparmio postale sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.; - il costo medio dello stock (consistenza) dei titoli di Stato domestici.»

³⁶ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 20 febbraio 2021, doc. cit., pagina 22.

Articolo 6, comma 8

(Proroga del termine per la individuazione di modalità semplificate per l'organizzazione degli esami di stato di abilitazione per l'esercizio delle professioni)

La norma concerne la proroga e l'estensione dell'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previsto per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale).

In particolare, si prevede che, con applicazione delle relative disposizioni fino al 31 dicembre 2021:

- il Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti – nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 20685, volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali – l'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune professioni, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Gli esami si riferiscono alle seguenti professioni (oltre che alla suddetta abilitazione alla revisione legale), già oggetto della norma omologa stabilita per la prima e la seconda sessione dell'anno 2020: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile;
- il Ministro dell'istruzione, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti – fermo restando il rispetto delle norme del citato D.Lgs. n. 206 del 2007 – l'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle seguenti professioni: agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato. Tali professioni sono state già formalmente oggetto della norma omologa⁸⁷ stabilita per il 2020 – norma che faceva però rinvio a decreti del Ministro dell'università e della ricerca, anziché del Ministro dell'istruzione - ; tuttavia, per tali professioni la norma non ha avuto attuazione per il 2020;
- con decreti del Ministro dell'università e della ricerca o – a seconda delle competenze suddette – del Ministro dell'istruzione, possano essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni summenzionate, o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale)

La RT evidenzia che la modifica è volta alla proroga del termine per la individuazione di modalità semplificate per l'organizzazione degli esami di stato di abilitazione per l'esercizio delle professioni

La disposizione di cui al comma 9 rientra tra le misure ordinamentali, urgenti e straordinarie che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che le spese connesse allo svolgimento di tali procedure rientrano in quelle già previste a regime. Inoltre, gli eventuali adempimenti derivanti dagli interventi in questione, di natura amministrativa, rientrano tra gli ordinari compiti istituzionali.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto della natura ordinamentale e di quanto riferito dalla RT in merito al fatto che alla norma che viene prorogata non sono stati ascritti effetti finanziari, nulla da osservare.

Articolo 7, comma 1
(Proroga termini in materia di Distretti turistici)

La norma differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine stabilito all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 70/2011 per la delimitazione dei distretti turistici.

La RT afferma che la modifica presenta carattere ordinamentale e, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7, comma 2
(Proroga dei termini in materia di eventi sismici)

La norma proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale.

La RT afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale e dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che le eventuali disponibilità presenti sulle contabilità speciali in esame al momento della loro chiusura dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e che la proroga in esame determina un rinvio del riversamento. Andrebbe dunque assicurato che non sono stati scontati a legislazione vigente eventuali riversamenti di disponibilità presenti sulle predette contabilità in vista della loro chiusura al 31 dicembre 2020.

Articolo 7, commi 3 e 5
(Proroga termini celebrazioni ovidiane)

La norma apporta alcune modifiche alla legge n. 226 del 2017 inerente le celebrazioni ovidiane. In particolare, si proroga:

- l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane al 2021;

- al 31 dicembre 2021 la durata della carica del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane e il termine di pubblicazione della relazione conclusiva sulle iniziative realizzate sul sito internet del Comitato;
- al 2021 il contributo straordinario di 350 mila euro per il comitato promotore.

Ai relativi oneri, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208/2015 che ha destinato 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti						
Co. 3 - Proroga celebrazioni ovidiane	0,35			0,35		
Minori spese correnti						
Co. 5 - riduzione del Funzionamento Istituti settore museale	0,35			0,35		

La RT afferma che la disposizione comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, connessi al funzionamento del Comitato e alla realizzazione delle attività, che sono di seguito quantificati e dettagliati:

- funzionamento (comprendente ad esempio il rimborso ai componenti del comitato delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al comitato di appartenenza, secondo la normativa vigente, acquisto di materiale di cancelleria, spese di segreteria): euro 10.000
- realizzazione delle attività di divulgazione, di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione, compresa la realizzazione di un sito web istituzionale del Comitato promotore, e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, al fine di diffondere in Italia e all'estero il pensiero, l'opera, la cultura e l'eredità del personaggio storico chiamato a celebrare, ivi comprese attività di promozione di processi di sviluppo turistico-culturale connessi alle celebrazioni, anche con la costituzione di un Parco letterario ovidiano quale itinerario turistico-culturale e l'erogazione di 30 buoni studio (ragionevolmente di circa 2.000 euro l'uno) per iniziative di approfondimento sulla vita e gli studi dell'autore: euro 160.000
- attività di recupero, restauro del materiale storico artistico archivistico museografico: euro 50.000
- recupero edilizio e restauro conservativo di luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio: euro 100.000
- organizzazione del Museo Ovidio: euro 30.000

La RT fa presente che le risorse stanziare negli anni precedenti non sono state impiegate e i relativi interventi non sono stati ancora realizzati. Pertanto, si rende

necessario disporre per l'anno 2021 uno stanziamento pari a 350.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), al fine di realizzare le iniziative previste dalla citata legge n. 226 del 2017 per le celebrazioni ovidiane. Di conseguenza si riduce lo stanziamento previsto per il 2021 sul capitolo 5650 pg 7 istituito presso il Centro di Responsabilità Amministrativa 19 – Direzione generale musei – dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Al riguardo, si rileva che, pur essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, la RT elenca gli oneri connessi al funzionamento del Comitato e alla realizzazione delle attività senza però scendere ad un livello di dettaglio idoneo a consentire una valutazione circa la congruità dell'onere e la limitazione temporale dell'onere all'anno 2021. Si ricorda che il testo originario della legge 226/2017 aveva previsto un finanziamento doppio rispetto a quello in esame (350.000 euro per due anni mentre la norma in esame lo prevede per un solo anno); considerato che la RT afferma che le risorse stanziare negli anni precedenti non sono state impiegate, andrebbero acquisite conferme sull'adeguatezza delle risorse ora stanziare.

Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 208 del 2015, ai fini della copertura finanziaria dell'onere, andrebbe assicurato che la predetta riduzione non determini pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, posto che tali fondi erano destinati al funzionamento dei musei.

Articolo 7, comma 3-bis (Bonus vacanze)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, nel modificare l'articolo 176, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire del cd. tax credit vacanze, fermo restando al 31 dicembre 2020 il termine fissato per la presentazione della domanda.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che la norma consente di fruire fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 30 giugno 2021) dei benefici fiscali relativi al c.d. “bonus vacanze”, spettante in relazione alle spese turistiche sostenute nel 2020-2021. Rimane fermo il termine del 31 dicembre 2020 per la presentazione delle richieste per l'accesso al beneficio, che spetta comunque una sola volta.

Si rammenta che con la precedente proroga (articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020), il beneficio è stato già esteso fino al giugno 2021 (in luogo del periodo luglio-dicembre 2020) e sono stati valutati oneri pari a 280 milioni per il 2021 e a 122,5 milioni per il 2022.

A tal proposito, si osserva che andrebbero forniti i dati ed i criteri utilizzati per stimare l'assenza di oneri. In particolare, l'estensione va a coprire i mesi estivi successivi a giugno che potrebbero dare luogo ad un utilizzo maggiore di quello stimato precedentemente, considerato che si tratta proprio dei mesi in cui si concentrano la maggior parte delle vacanze. D'altra parte, il permanere delle limitazioni agli spostamenti nei primi mesi del corrente anno determinerà sicuramente uno scarso utilizzo del bonus in tale periodo che poteva non essere stato previsto in occasione della proroga precedente. Tuttavia, la compensatività tra le due ipotesi non appare scontata considerato comunque la differente frequenza di vacanze tra i mesi invernali e quelli estivi. Sarebbe necessaria inoltre una suddivisione dei beneficiari per classi di importo del beneficio spettante (la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona)³⁷.

Articolo 7, commi 4 e 6

(Proroga delle misure di attrazione degli investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo)

La norma proroga fino al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7, del D.L. n. 34 del 2020, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 8 luglio 2020 (recante «Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19»). Il DM 8 luglio 2020 ha disposto che, per far fronte alla situazione emergenziale venutasi a creare a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, limitatamente all'anno 2020, i crediti d'imposta di cui all'articolo 15 della legge n. 220/2016, in favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva come disciplinati dal decreto ministeriale 15 marzo 2018, sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2020 secondo disposizioni e criteri specificatamente indicate dalla norma.

Inoltre, si dispone che le società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possano acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale. L'Istituto Luce Cinecittà può assumere la forma giuridica di società per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³⁷ Si rinvia anche alle considerazioni già svolte in occasione della precedente proroga, cfr. Servizio del Bilancio [Nota di lettura n. 177](#), A.S. 1994: "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in c/capitale						
Istituto Luce - Emissioni obbligazionarie di durata non superiore a 15 anni				1	1	1
Minori spese in c/capitale						
Riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali				1	1	1

La RT afferma che la proroga di 30 giorni delle misure dell'efficacia del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, 220, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19", essendo comunque realizzata entro i limiti di spesa previsti per tale beneficio fiscale, come stabilito dalla legge n. 220 del 2016, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Con riferimento alla possibilità per le società direttamente o indirettamente controllate dal ministero dell'economia e finanze di acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce e alla previsione che in caso di trasformazione dell'Istituto Luce in società per azioni, la società possa effettuare emissioni obbligazionarie di durata non superiore a quindici anni e nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, la RT afferma che dalla disposizione discendono oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008.

Al riguardo, in relazione all'estensione temporale dell'efficacia delle disposizioni attuative di cui all'articolo 183, comma 7, del D.L. 34 del 2020 si ripropone l'osservazione già svolta dallo scrivente Servizio in occasione dell'esame del citato articolo 183³⁸ in quanto non sono stati forniti elementi in risposta; nello specifico si è osservato che: *"il meccanismo di copertura delineato dalla norma prevede che la determinazione degli oneri sia rimessa ad una valutazione interna delle amministrazioni interessate sulla base del tiraggio dell'agevolazione ed entro il limite delle risorse individuate. In tal modo però ci si pone al di fuori delle ordinarie procedure di stima degli effetti finanziari nonché della verifica delle quantificazioni in sede parlamentare"*.

Attesa la previsione che società controllate dal MEF possano acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce e che l'Istituto Luce in caso di trasformazione in

³⁸ Si veda al riguardo la NL 161 del 2020, [vol. I](#) e [vol. II](#).

società per azioni possa effettuare emissioni obbligazionarie di durata non superiore a quindici anni, andrebbe chiarita innanzitutto la capacità da parte del bilancio dell'Istituto Luce di sostenere finanziariamente il rimborso dei prestiti obbligazionari e se da tali emissioni possa derivare un onere a carico del bilancio dello Stato per effetto della sua partecipazione nel capitale societario.

Con riferimento alla copertura finanziaria mediante la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, pur segnalando la disponibilità di risorse per il triennio 2021-2023, andrebbe assicurato che anche per le successive annualità siano disponibili le occorrenti disponibilità.

Articolo 7, comma 4-bis
(Contributo a imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone la concessione di un contributo nel limite di € 2 mln per il 2021 alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, finalizzato a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, con riferimento alla copertura finanziaria della norma, andrebbe assicurato che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione presenti le necessarie disponibilità e non siano pregiudicate le finalità previste a legislazione vigente a valere sulla quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 7, comma 4-ter
(Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, differisce di ulteriori 24 mesi i termini riguardanti l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, dalla legge di bilancio 2019.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che alla norma ora ulteriormente differita non erano stati ascritti effetti finanziari positivi, dato che le riduzioni erano destinate a nuove finalità di spesa.

Articolo 7, comma 4-quater

(Sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, consente agli organismi dello spettacolo dal vivo di utilizzare le risorse loro erogate per il 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la norma prevede una ulteriore finalizzazione a risorse da erogare nell'anno 2021, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che la ulteriore finalizzazione non determini un differente impatto sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 8, comma 1

(Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna)

La norma proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario.

La RT conferma che la disposizione proroga la facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna.

In particolare, precisa che in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, mediante modifica dell'art. 3, comma I-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, si proroga fino al 31 dicembre 2021, il termine entro cui le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte anche dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Tale proroga si rende necessaria, al fine di consentire ulteriormente l'utilizzo *ad interim* dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna atteso il vuoto organico di tali dirigenti nei predetti uffici che verrà colmato con l'espletamento del concorso pubblico recentemente banditi che prevedono l'assunzione di 18 nuovi dirigenti del ruolo UEPE.

Assicura che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica, in quanto determina un mero slittamento temporale dell'utilizzo del personale dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria presso gli uffici di esecuzione penale senza alcun mutamento del trattamento economico già in godimento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che ad analoghe precedenti disposizioni di proroga non sono stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 8, comma 2

(Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni)

La norma proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario.

La RT evidenzia che la norma è finalizzata alla proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni

La disposizione è diretta a prorogare al 31 dicembre 2021 la copertura dei posti di direttore degli Istituti penali per minorenni mediante l'utilizzo del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria nelle more dell'assunzione dei 5 dirigenti destinati ai predetti istituti per i quali, recentemente, è stata bandita apposita procedura concorsuale.

A tale proposito, giova rammentare che l'articolo 1, comma 311 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha già previsto sia l'incremento della dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sia l'autorizzazione di spesa, per il triennio 2019-2021, per assumere, in deroga ai vigenti vincoli, a tempo indeterminato fino a sette unità di livello dirigenziale non generale.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica, in quanto prevede un mero slittamento temporale dell'utilizzo del personale dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria per la direzione degli Istituti penali per minorenni senza alcun mutamento del trattamento economico già in godimento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che alla norma originaria di cui si dispone la proroga non sono associati effetti finanziari a normativa vigente da considerarsi scontati nei saldi tendenziali, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si prende atto di quanto affermato dalla RT che evidenzia, in particolare, che lo svolgimento di tali funzioni non comporta alcun mutamento del trattamento economico già in godimento in favore del personale dirigente interessato.

Articolo 8, comma 3

(Proroga di misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.

La RT evidenzia che le modifiche sono volte alla proroga di misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari.

In particolare, ivi si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

Precisa che agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente, che, per l'anno 2020, è pari ad euro 25.461.000 (10% di euro 254.610.000).

Certifica pertanto che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto che la disposizione opera la proroga di norme volta ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari nel limite delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 8, comma 4

(Proroga del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni)

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2021 il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni.

La RT precisa che la norma interessa la proroga del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni

La disposizione è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2021 gli effetti della previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.

168, come modificati dalla legge n. 162 del 2019, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, escludeva fino al 31 dicembre 2019 che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni.

La norma faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali.

Successivamente, la norma è stata modificata dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ne ha prolungato gli effetti fino al 31 dicembre 2020 e che ne ha previsto l'operatività salvo il caso di "nulla osta" all'attuazione dei predetti istituti da parte dell'amministrazione della giustizia. Poiché non sono intervenuti mutamenti nelle carenze di organico dei vari profili del personale del comparto giustizia, è indispensabile intervenire prorogando ulteriormente di un anno (sino al 31 dicembre 2021) i termini di efficacia delle sopra indicate disposizioni.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si sono osservazioni.

Articolo 8, comma 5
(Proroga del termine per le procedure di affidamento in materia di edilizia penitenziaria)

Viene modificato l'art. 7, comma 3, terzo periodo, del D.L. n. 135/2018 che specifica che l'attribuzione fino al 31 dicembre 2022, prevista ai sensi dal comma 1 del medesimo art. 7, di talune funzioni in materia di edilizia penitenziaria al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), sia limitata alle opere le cui procedure di affidamento sono state avviate entro il 30 settembre 2020. La modifica proroga di un anno quest'ultimo termine, consentendo pertanto che il personale del DAP eserciti le suddette funzioni con riguardo alle opere per le quali siano state avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2021.

La RT conferma che la norma proroga del termine per le procedure di affidamento in materia di edilizia penitenziaria.

In particolare, rileva che la norma prevede, al fine di dare prosecuzione al processo di semplificazione delle attività amministrative nella fase post-COVID, il differimento di dodici mesi, dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021, del termine per l'affidamento dei lavori per le opere già programmate in materia di edilizia penitenziaria, cui è applicabile la disciplina speciale prevista dall'articolo 7 del decreto-legge c.d. Semplificazione n. 135/2018, che assegna al personale tecnico del

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le attività di progettazione, affidamento e gestione delle procedure per la ristrutturazione, manutenzione e realizzazione (anche mediante riconversione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato) di nuove strutture carcerarie, fino al 31 dicembre 2022.

Certifica che all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente norma, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio già destinate all'edilizia penitenziaria.

In particolare, segnala a tal fine le risorse previste a legislazione vigente nel Bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2020- Tabella 5 – alla U.d.V. Amministrazione penitenziaria – Azione "*Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria*" sui Capitoli 7300 e 7301, che ammontano attualmente ad euro 72.616.198 per l'anno 2020, ad euro 83.116.198 per l'anno 2021 e ad euro 78.087.474 per l'anno 2022, sia per la quota "Fondo opere" che "Fondo progetti".

Si evidenzia che tali stanziamenti recepiscono le somme derivanti dalla ripartizione del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come rifinanziato dall'articolo I, comma 1072, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dell'articolo I, comma 95, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha assegnato all'amministrazione penitenziaria ulteriori euro 30.000.000 nel periodo 2019-2023 per il finanziamento di interventi di edilizia penitenziaria per la realizzazione di nuovi istituti e ammodernamento del patrimonio edilizio penitenziario, per l'adeguamento delle strutture penitenziarie alla prevenzione di incendi e sicurezza sul lavoro, per la valutazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione dal rischio sismico.

Conclude assicurando che la proposta normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la norma si limita a differire il termine di avvio delle procedure di affidamento dei lavori di opere di edilizia penitenziaria, con riguardo alle quali è applicabile l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 135/2018, che assegna (fino al 31 dicembre 2022) al personale tecnico del DAP le relative attività di progettazione, affidamento e gestione, non si hanno osservazioni.

Ciò, in particolare, considerando che alla norma di cui si dispone la proroga non sono associati specifici effetti finanziari a legislazione vigente e nel presupposto che all'attuazione della medesima disposizione si provvederà nell'ambito delle sole risorse disponibili in bilancio e già destinate all'edilizia penitenziaria.

Articolo 8, comma 5-bis
(Proroga della disciplina per l'iscrizione all'Albo per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori)

La norma, inserita in prima lettura, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense.

La disposizione interviene sull'art. 22 della legge forense (legge n. 247 del 2012), consentendo l'iscrizione all'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 9 anni (in luogo degli attuali 8 anni) dall'entrata in vigore della riforma stessa, e dunque entro il 2 febbraio 2022.

Le integrazioni sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il mero tenore ordinamentale delle disposizioni prorogata, non ci sono osservazioni.

Articolo 9, comma 1
(Proroga dei termini in materia di Banca dati nazionale DNA)

La proroga al 31 dicembre 2021 il termine per ultimare il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009. In particolare, il comma 1- novellando l'art. 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum – proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della stessa legge 85/2008 (il 14 luglio 2009).

La RT conferma che la modifica interessa la proroga dei termini in materia di Banca dati nazionale.

In particolare, ivi si proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente al 14 luglio 2009, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA.

Certifica che dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni atteso che alla norma originaria e ai successivi interventi di proroga non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 9, comma 2

(Proroga dell'iscrizione dell'Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle Imprese)

La disposizione volta a prorogare al 31 dicembre 2021 l'iscrizione di Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali da armamento.

La RT evidenzia che la norma reca la proroga dell'iscrizione dell'Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle Imprese

La disposizione è volta a prorogare l'iscrizione dell'Agenzia al registro nazionale delle imprese operanti nel settore del materiale di armamento, anche ai fini di quanto previsto dal testo unico di pubblica sicurezza e nelle more del riordino dei presupposti per l'iscrizione al predetto registro.

Dalla disposizione non discendono effetti negativi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 10, commi 1, 5, 6 e 6-bis

(Proroga di termini in materia di agricoltura)

Il comma 1, sostituendo il comma 2 dell'articolo 64 della legge n. 238 del 2016, stabilisce che gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 5, intervenendo sulla norma relativa alle imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio e al regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione, confermando che i procedimenti di recupero restano sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari, aggiunge che tale sospensione opera comunque almeno fino al 31 marzo 2021 (nel caso, evidentemente, che l'accertamento definitivo intervenga prima).

Il comma 6 sospende per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero contributivo previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 in relazione alle mensilità di novembre e dicembre 2020, il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

Il comma 6-bis, intervenendo sull'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge n. 18 del 2020, proroga di 12 mesi e comunque almeno fino al 90° giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza la validità dei certificati di abilitazione e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici in scadenza nel 2021 (analoga disposizione è già prevista per quelli in scadenza nel 2020).

La RT, relativamente al comma 1, afferma che l'adeguamento ivi previsto deve avvenire entro 15 mesi dal 15 settembre 2020 invece che entro i 6 mesi previsti dalla normativa originaria in considerazione dei tempi necessari per conseguire l'accreditamento richiesto. La disposizione non ha effetti per la finanza pubblica in quanto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a quelli derivanti dall'entrata in vigore dell'articolo 43-ter, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 76 del 2020, a carico degli organismi di controllo e certificazione pubblici del settore dei vini a DOP e IGP.

In relazione al comma 5 la RT, precisando che la norma è conseguente all'Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 2 aprile 2020 C-390/19, che ha respinto l'impugnazione della decisione di esecuzione 16 gennaio 2015 che ha disposto la rettifica finanziaria della porzione di aiuto concesso alle imprese del settore saccarifero in crisi, afferma che la stessa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La RT, infine, afferma che il comma 6 mira a consentire che la rideterminazione degli importi dovuti venga effettuata dall'ente previdenziale, sulla base delle istanze obbligatorie presentate dai contribuenti, e quindi dispone che la rata contributiva in scadenza il 16 gennaio 2021 sia sospesa fino alla data in cui l'ente previdenziale abbia completato la nuova tariffazione degli importi contributivi dovuti dai soggetti che hanno richiesto l'applicazione del suddetto esonero contributivo. Gli importi sospesi relativamente alla rata di contributi e premi di assicurazione sugli infortuni sono quantificati in 390 milioni di euro, che verranno comunque versati entro il 16 febbraio 2021. Trattandosi di disposizione che non incide sull'obbligo di pagamento, la stessa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, andrebbe esclusa, rispetto alla disposizione di cui al comma 5, la possibilità che essa sia in contrasto con la normativa europea e conduca all'irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione europea a carico dello Stato italiano. Infatti, l'ordinanza della Corte di giustizia citata dalla RT ha respinto l'impugnazione proposta dallo Stato italiano. Tra l'altro andrebbe chiarito l'impatto della proroga della sospensione sui tendenziali che in assenza di proroga avrebbero dovuto scontare il recupero di tali somme, pari a 90 milioni di euro, secondo quanto riportato nell'ordinanza e anche nella relazione illustrativa.

In relazione al comma 6, nulla da osservare, atteso che il pagamento è comunque previsto nel corso dell'esercizio 2021.

Nulla da osservare sulle disposizioni di cui ai commi 1 e 6-bis.

Articolo 10, commi 2-3 ***(Proroga contratti a tempo determinato EIPLI)***

La norma proroga la facoltà di prolungare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI). In particolare, i contratti interessati sono quelli in scadenza fino al 21 giugno 2021 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2020) e la proroga è prevista fino al 31 dicembre 2021, in

luogo del precedente termine finale del 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri, l'Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2021 riguarda contratti a tempo determinato pari a 30 unità.

Secondo la RT la disposizione è ispirata a principi di economicità della gestione pubblica, al fine di evitare all'ente di procedere alla selezione di nuovo personale in sostituzione di personale con contratto in scadenza, prorogando i contratti a tempo determinato esistenti, in scadenza sino al 21 giugno 2021 (alcuni contratti scadono a fine 2020, altri da gennaio a giugno 2021) fino al 31 dicembre 2021, onde consentire la definizione dell'iter di costituzione della nuova società ed evitare pregiudizi ovvero interruzioni nella erogazione del servizio. Sarà quest'ultima a procedere alla definizione delle politiche di gestione dei fabbisogni di personale nel rispetto delle normative vigenti.

La RT ribadisce che all'onere derivante dalla proroga dei contratti a tempo determinato si provvede nei limiti delle risorse disponibili,

Per tali ragioni, secondo la RT, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur se la norma prevede la possibilità di prorogare i contratti in essere nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, al fine di definire con certezza l'entità dell'onere e la sostenibilità dello stesso da parte dell'ente con l'indicazione delle risorse disponibili, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio.

Articolo 10, comma 4

(Proroga del termine di efficacia dell'esonero dagli obblighi di deposito di documentazione di cui all'art. 83, comma 3-bis e di acquisizione dell'informativa di cui all'articolo 91, comma 1-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

La norma esclude fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione della normativa sulla documentazione antimafia concernente i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro

La RT afferma che la norma, limitandosi ad intervenire sul termine di esecuzione di un adempimento a carico di soggetti privati, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 11
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Il comma 1, modificando l'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, stabilisce che il termine fino al quale le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 3 agosto 2017, trasformandosi in associazioni del terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono il proprio patrimonio è fissato al 31 dicembre 2021, in luogo del 3 agosto 2020 finora previsto.

La RT afferma che la norma, avente natura ordinamentale e concernente l'organizzazione interna di soggetti privati, non presenta riflessi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 1-*bis* differisce dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, in relazione al solo 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e all'articolo 38, comma 3, della legge n. 488 del 1999, relativi alle domande di accredito figurativo per i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali collocati in aspettativa non retribuita.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, anche alla luce dei tempi di entrata in vigore della disposizione, appare evidente che la norma mira a sanare domande di accredito figurativo presentate fra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, altrimenti destinate ad essere respinte. La disposizione appare pertanto suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, sia pur di entità molto contenuta.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 la disposizione di cui all'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge n. 145 del 2018, che ha limitato, inizialmente sino al 31 dicembre 2020, la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La RT ribadisce il contenuto della norma e afferma che questa riveste natura ordinamentale e non comporta quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 3 e 4 differiscono, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale le commissioni istituite dall'articolo 1, commi 474 (Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni) e 475 (Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali), della legge n. 160 del 2019, devono concludere i lavori di ricerca e studio.

La RT afferma che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le norme istitutive delle commissioni recano una clausola di invarianza in base alla quale all'attuazione delle relative norme si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si prevede inoltre che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Il comma 5 differisce al 31 dicembre 2021 il termine di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, ai fini del recupero da parte dell'INPS delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.

La RT afferma che la proroga del termine è correlata all'introduzione dell'articolo 150 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha innovato le modalità di recupero delle prestazioni indebite percepite dal sostituto e restituite al sostituto d'imposta.

La RT evidenzia che, in conformità a tale nuova disposizione, a decorrere dal 2020 la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore deve avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso e non più la restituzione di importi al lordo delle ritenute fiscali, in quanto mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore.

Sotto il profilo operativo la RT ritiene che, con riferimento in particolare alle prestazioni pensionistiche indebite, l'applicazione di tale regime comporta da parte dell'INPS un'attività di analisi amministrativa e di adeguamento dei programmi di elaborazione esistenti impattanti sul processo di ricalcolo delle prestazioni medesime, per cui la messa a regime produce tempistiche di realizzazione fisiologicamente sfasate rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 150.

Pertanto, la disposizione in esame consente di allungare il periodo utile per il recupero dell'indebito connesso alle prestazioni collegate al reddito altrimenti non più recuperabile³⁹. Dalla disposizione non derivano quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

³⁹ Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, ai fini della misura o del diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ampliano l'arco temporale per il recupero di somme pagate dall'INPS e riferite a misure o prestazioni pensionistiche che risultano superiori a quelle effettivamente dovute a seguito di verifiche sui redditi 2018 del percettore. In particolare, l'eventuale recupero di somme viene consentito fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, la norma non appare di per sé suscettibile di rivestire profili onerosi per la finanza pubblica, anche se sembra che la modalità indicata di recupero dell'indebito (ovvero al netto delle ritenute fiscali comunque mai percepite dal beneficiario) non sostituisca in realtà la precedente (di cui al comma 1, lettera *d-bis*) dell'articolo 10 del TUIR), secondo cui il soggetto erogatore recupera dal percettore le somme al lordo delle ritenute.

L'Agenzia delle entrate, infatti, afferma che, in assenza di abrogazione della richiamata lettera *d-bis*), a decorrere dal 2020 il soggetto erogatore può scegliere fra le due modalità di recupero di somme indebitamente riscosse dal percettore (risposta a interpello n. 283 del 27 agosto 2020).

Il comma 6 estende da 48 a 54 mesi il periodo, decorrente dal 1° gennaio 2017, per l'istituzione e l'operatività, nei porti nei quali almeno l'80% della movimentazione di merci nei container avvenga in modalità *transshipment* e persistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994. Inoltre prevede che anche per il 2021, nei limiti di 5,1 milioni di euro (erano 11,2 milioni per il 2021), spetti ai suddetti lavoratori l'indennità di mancato avviamento al lavoro (infatti, alla suddetta proroga di 6 mesi corrisponde l'erogazione per il medesimo periodo della cassa integrazione in deroga e dell'indennità di mancato avviamento al lavoro).

Il comma 7, modificando l'articolo 93, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, armonizza la novella ivi contenuta con il nuovo termine di durata delle Agenzie derivanti dal comma precedente (1° luglio 2021).

Il comma 8 provvede alla copertura degli oneri relativi ai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 (Fondo per le politiche attive del lavoro).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Indennità integrazione salariale straordinaria personale Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale	3,30			3,30			3,30		
Indennità integrazione salariale straordinaria personale Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale – Contribuzione figurativa	1,80								
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro	5,10			5,10			5,10		

La RT afferma che le disposizioni in esame prevedono il superamento del vincolo temporale stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016, prorogando detto termine massimo per ulteriori 6 mesi (ovverosia sino al 1° luglio 2021) con il conseguente prolungamento dei regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. Ciò al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali.

In attuazione del citato articolo 4 sono state istituite le Agenzie di somministrazione del lavoro portuale e per la qualificazione professionale dei porti di Taranto e di Gioia Tauro (in data 19 giugno 2017 la Taranto Port Workers Agency Srl e in data 27 luglio 2017 la Gioia Tauro Port Agency). Sulla base delle informazioni relative ai pagamenti riferiti all'erogazione dell'indennità in esame, la platea dei beneficiari, interessati dal provvedimento e rilevati dall'INPS nel mese di novembre 2020, è di circa 518 lavoratori portuali (di cui 419 a Taranto e 99 a Gioia Tauro).

La RT afferma di aver mantenuto costante detta platea per l'intero periodo oggetto di valutazione. Sono state, altresì, formulate le seguenti ipotesi di lavoro, facendo anche riferimento a quanto riportato nelle precedenti RT allegate ai decreti-legge n. 243 del 2016 e n. 162 del 2019:

- importo netto massimo giornaliero di CIGS 2019: 43,2 euro;
- numero giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;
- retribuzione media giornaliera 2019: 82,6 euro (pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile oltre alla quale è possibile attribuirgli il massimale più alto);
- importo medio giornaliero ANF: 5,5 euro.

Gli importi relativi alle retribuzioni e agli importi massimi di CIGS sono stati opportunamente rivalutati, fino all'anno 2022, sulla base di parametri contenuti nella NADEF 2019 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi il 30 luglio 2019.

L'onere derivante dalla proroga delle agenzie di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016 e delle relative attività per il primo semestre dell'anno 2021 è pari a

5,1 milioni di euro, di cui 3,3 di indennità CIGS e ANF e 1,8 di coperture figurative, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

Ai relativi oneri così quantificati si provvede ai sensi del comma 8, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 (Fondo per le politiche attive del lavoro), che presenta le necessarie disponibilità.

Al riguardo, sulla base dei dati forniti dalla RT, peraltro sovrapponibili a quelli relativi alle precedenti disposizioni, la quantificazione risulta sostanzialmente corretta rispetto agli oneri per la CIG. Non vengono tuttavia fornite indicazioni circa gli eventuali oneri per le attività di carattere amministrativo svolte dalle 2 citate Agenzie, la cui esistenza viene prorogata di 6 mesi, atteso che la RT espressamente riconduce tutti i 5,1 milioni di euro di oneri alla corresponsione delle prestazioni e della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori portuali. In merito alla copertura, si osserva che le risorse in questione risultano allocate sul capitolo 1230 (piano gestionale 3) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che le stesse risultano congrue giacché tale capitolo reca uno stanziamento pari a 318,8 milioni di euro per l'anno 2021, integralmente disponibile alla data del 7 gennaio 2021, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della RGS.

Il comma 9 sospende i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) fino al 30 giugno 2021 e stabilisce che gli stessi riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso dei termini di prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

La RT afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione di previdenza e assistenza sociale obbligatoria con ripresa a decorrere nello stesso anno di sospensione. Lo slittamento di 6 mesi dei termini di prescrizione non determina effetti per la finanza pubblica sugli esercizi successivi al 2021.

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla RT, al fine di verificare l'asserita invarianza di effetti, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a delineare, da un lato, l'entità delle potenziali maggiori entrate contributive e, dall'altro, i possibili maggiori esborsi da parte di INPS e INAIL connessi al versamento dei contributi non più prescritti.

Il comma 10, intervenendo sull'articolo 1, comma 446, lettera *h*), della legge n. 145 del 2018, dispone che la proroga già autorizzata fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato degli LSU della regione Calabria per consentire il completamento delle procedure di assunzione a

tempo indeterminato avviate e da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020 sia ulteriormente differita al 31 marzo 2021. Tale ultimo termine viene applicato anche per effettuare le citate assunzioni a tempo indeterminato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 7,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente (bilancio triennale 2020-2022) utilizzando a tal fine l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Proroga dei contratti a tempo determinato	7,5			7,5			7,5		
Minori spese correnti									
Riduzione della tabella A	7,5			7,5			7,5		
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Proroga dei contratti a tempo determinato (effetti indotti)				3,64			3,64		

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in ordine alla quantificazione, che appare in linea con quanto stimato in passato in relazione all'introduzione di norme di analogo tenore. Infatti, l'onere previsto per il trimestre in corso corrisponde, su base annua, all'onere di 30 milioni di euro contabilizzato in sede di introduzione dell'articolo 1, comma 446, lettera *h*), della legge n. 145 del 2018. Nulla da osservare per i profili di copertura anche se si potrebbe valutare l'opportunità di imputare gli oneri in esame con riferimento al bilancio triennale 2021-2023, in vigore dal 1° gennaio 2021, anziché, come disposto dal comma 10, al bilancio triennale 2020-2022.

Il comma 10-*bis* differisce al 31 marzo 2021 i termini decadenziali per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da covid-19, nonché i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per il 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

Il comma 10-*ter* provvede alla copertura dei suddetti oneri (3,2 milioni di euro per il 2021) mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

La RT non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, andrebbero forniti dati a supporto della congruità del limite di spesa previsto, che indurrebbe a presumere una portata estremamente contenuta delle domande fuori termine in relazione allo stratificarsi di termini diversi in rapporto alle varie fasi di concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti nel corso del 2020 in relazione all'emergenza da covid-19. In riferimento al limite di spesa previsto, si osserva che esso, di per sé, sembra confliggere con la disposizione di proroga, che sembra configurare un diritto soggettivo, atteso che non viene espressamente previsto un meccanismo di monitoraggio delle domande e rigetto di quelle che comporterebbero il superamento del limite di spesa⁴⁰.

Nulla da osservare per i profili di copertura.

Articolo 12, commi 1-4, 8-bis e 9-bis-9-quater
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

Il comma 1, modificando l'articolo 3, comma 4-*sexies*, del decreto-legge n. 5 del 2009, estende l'applicazione dei contratti di rete a scopo solidale anche all'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che dall'attuazione della presente disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni e considerato che alle stesse, oggetto dell'attuale proroga, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 85 del decreto-legge n. 104 del 2020, differisce il termine per la restituzione delle anticipazioni in favore di compagnie aeree, non dovute qualora la Commissione europea non autorizzi il regime di aiuto connesso a tali anticipazioni, dalla data del 15 dicembre 2020 (fissato dalla normativa previgente) al termine di 6 mesi dalla effettiva erogazione della somma e comunque entro il 2021. Conferma la disposizione secondo cui la restituzione avverrà mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ma elimina la successiva riassegnazione delle somme al Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020 (quindi alla spesa).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

⁴⁰ Fra l'altro, l'osservazione appena formulata assume ulteriore rilievo alla luce di quanto occorso in relazione all'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020 (in materia di congedo straordinario connesso all'emergenza COVID-19 per i genitori lavoratori dipendenti di figli frequentanti la seconda e terza classe delle scuole secondarie inferiori e per i genitori di figli disabili gravi), in ordine al quale l'INPS, con messaggio n. 515 del 2021, anticipato dalla circolare n. 2 del 2021, ha esteso la vigenza delle suddette disposizioni al corrente anno, in contrasto con il tetto finanziario in realtà previsto (il cui rispetto era demandato al monitoraggio dello stesso INPS), con uno stanziamento limitato al solo 2020 e la previsione per il 2021 della sola regolazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che l'anticipazione dovrà comunque essere restituita entro l'anno 2021 e che è stata eliminata la previsione della successiva riassegnazione alla spesa.

La relazione illustrativa chiarisce che, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale legata alla pandemia Covid-19, per agevolare il perfezionamento delle richieste di cui all'articolo 85, commi 5 e 6⁴¹, si è ritenuto necessario, nelle more dell'*iter* autorizzativo previsto, procedere al riallineamento del termine del 15 dicembre 2020 fissato per la restituzione dell'anticipazione, in caso di negativo riscontro da parte degli organismi unionali, con la previsione di un termine di sei mesi rapportato alla data di effettiva erogazione dell'anticipazione.

Al riguardo, si ricorda che la restituzione dovrebbe aver luogo se uno o entrambi i regimi di aiuto pubblico non saranno autorizzati dalle autorità unionali.

La RT considera la norma neutrale, ribadendo che l'anticipazione dovrà comunque essere restituita entro l'anno 2021 e che è stata eliminata la previsione della successiva riassegnazione alla spesa.

In proposito, per quanto riguarda il carattere infrannuale dell'anticipo e della sua restituzione, andrebbero acquisite informazioni circa la tempistica dell'erogazione, in quanto la norma fissa il termine in sei mesi dall'erogazione, mentre la RT assicura che la restituzione avverrà (qualora dovuta) entro il 2021: ciò presuppone che l'anticipazione sia erogata interamente entro il mese di giugno 2021.

Inoltre, si rammenta che le anticipazioni fanno riferimento a contributi per il trasporto aereo in relazione ai quali erano previsti finanziamenti per il solo 2020, con effetti scontati in identica misura sui tre saldi per il medesimo esercizio. Per tali ragioni le anticipazioni dei contributi medesimi, originariamente previste anch'esse per il medesimo anno 2020, erano considerate dalla RT neutrali ai fini dei saldi di finanza pubblica. In relazione a tale anno, comunque, la neutralità finanziaria di un'eventuale, mancata restituzione delle anticipazioni era assicurata dalla destinazione alla spesa delle somme restituite. Questo consente di posticipare all'esercizio successivo la restituzione senza impatto sul saldo 2020.

Peraltro, poiché la norma in esame sembra in realtà consentire la stessa erogazione delle anticipazioni nel 2021 – anno per il quale la norma originaria e la relativa RT non hanno previsto effetti di spesa correlati ai contributi da erogare - gli effetti della disposizione andrebbero approfonditi, atteso che la stessa appare suscettibile in tal caso di determinare effetti onerosi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto

⁴¹ Relative, rispettivamente, all'anticipazione prevista a valere sul fondo di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'anticipazione prevista a valere sul fondo di cui all'articolo 198 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

(ferma restando, per quanto attiene al bilancio dello Stato, la possibilità di utilizzo dei residui). In generale, quindi, appare necessario acquisire chiarimenti circa l'ammontare e gli effettivi tempi di erogazione delle anticipazioni, onde valutare compiutamente gli effetti sulla finanza pubblica, non indicati nel prospetto riepilogativo.

Il comma 3, intervenendo sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2019, differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro concesso dalla norma appena citata per il 2019 in favore di Alitalia e altre società del gruppo, originariamente per la durata di 6 mesi⁴².

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La RT afferma che la proroga in esame risulta necessaria a fronte della persistente crisi di liquidità e della contrazione dei ricavi delle società beneficiarie del finanziamento, rappresentata dagli organi della gestione commissariale, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e del permanere di una situazione di sensibile riduzione del traffico aereo dovuta alla crisi sanitaria in atto.

A tale differimento del termine non sono ascritti effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto gli effetti della restituzione del finanziamento nell'anno 2020 non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si prende atto che – come rammenta la RT - gli effetti della restituzione del prestito prorogato dalla norma in esame non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica per il 2020. Tuttavia, in corrispondenza di tale proroga, si dovrebbe registrare un peggioramento (ormai acquisito) in termini di SNF e di cassa per il 2020 e un corrispondente miglioramento (sulla cui effettiva realizzabilità si nutrono comunque perplessità) per il 2021.

Si ricorda inoltre che, anche in ragione del mancato rimborso dei precedenti prestiti-ponte e della successiva copertura del relativo, intero importo con il decreto-legge n. 34 del 2019 (per un totale di 900 milioni di euro), il DEF e la NADEF 2019 "in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla *governance* europea" hanno elencato tra le misure *una tantum* e con effetti temporanei ("*one-off*"), che hanno inciso sull'indebitamento netto nel triennio 2016-2018, anche la "riclassificazione del prestito Alitalia" erogato in due tranches di 600 milioni nel 2017 e 300 milioni nel 2018 (v. pag. 59 della NADEF 2019).

⁴² A tale norma erano stati ascritti effetti di maggior spesa in conto capitale per 400 milioni sull'esercizio 2019, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Successivamente l'articolo 45, comma 1, del decreto legge n. 76 del 2020 ha prorogato il termine di restituzione al 31 dicembre 2020. A tale proroga non sono stati ascritti effetti finanziari, in quanto la RT affermava che il differimento della scadenza sarebbe comunque restato nel medesimo esercizio 2020.

Il comma 4 proroga l'operatività dell'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 (che ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020), prevedendo che la misura di compensazione dei danni subiti dagli operatori aerei nazionali⁴³ possa essere riconosciuta anche per l'annualità 2021, nel limite massimo di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.

Infine, modificando l'articolo 34, comma 11, del decreto-legge n. 137 del 2020, riduce di 35 milioni di euro l'importo complessivo per cui è stata consentita, nelle more del perfezionamento dei relativi provvedimenti attuativi, la conservazione nel conto dei residui per il conseguente utilizzo nell'anno 2021, di risorse (stabilite in 309 milioni di euro, con effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto) finalizzate ad interventi a favore di vari settori nell'ambito del trasporto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Minori spese correnti									
Conservazione nel conto dei residui delle somme di autorizzazioni di spesa nelle more del perfezionamento dei provvedimenti attuativi derivanti dalle medesime autorizzazioni				35			35		

La RT precisa che le risorse di cui all'articolo 34, comma 11, del decreto-legge n. 137 del 2020, destinate al finanziamento di diversi interventi, tra cui quello in esame, nelle more del perfezionamento dei relativi provvedimenti attuativi, risultano conservate nel conto dei residui per l'anno 2021.

In merito alla disposizione originaria la Commissione europea, con decisione (2020) 9625 *final* del 22 dicembre 2020, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, l'attuazione della misura per l'anno 2020 nei limiti di 79 milioni di euro, quale compensazione delle perdite nette totali dei vettori idonei a ricevere i contributi. Tanto premesso, risulterebbero ancora disponibili 51 milioni di euro, di cui, per effetto della disposizione, 16 milioni di euro verrebbero destinati alle misure compensative per l'anno 2021.

Tenuto conto che il trasporto aereo è uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi e considerati i tempi di ripartenza del settore - si stima che il traffico passeggeri registrerà nel primo semestre volumi inferiori per circa il 35% rispetto a quelli del 2019, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso - si prevede l'estensione della misura per il periodo fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

⁴³ Diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'ENAC, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti.

Dalla disposizione di cui al primo periodo non derivano effetti finanziari negativi, anche tenuto conto che l'ampliamento dei danni ristorabili è comunque a valere e nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa all'uopo dedicato (utilizzando, quindi, 16 dei 51 milioni sopra indicati).

Conseguentemente, in considerazione dei minori utilizzi del Fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, il secondo periodo del comma in esame modifica il comma 11 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 137 del 2020, riducendo di 35 milioni di euro l'importo complessivo per cui è stata consentita, nelle more del perfezionamento dei relativi provvedimenti attuativi, la conservazione nel conto dei residui per l'anno 2021 di risorse finalizzate ad interventi a favore di vari settori nell'ambito del trasporto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dalla modifica derivano quindi risparmi pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Al riguardo, preso atto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa ed opera a valere su risorse predisposte per finalità riconducibili a quelle in esame, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. La contabilizzazione indicata in termini di indebitamento e fabbisogno per le due operazioni previste dal presente comma appare conforme alla vigente normativa contabile, nel presupposto dell'effettiva disponibilità delle somme indicate.

Il comma 8-*bis* proroga fino al 30 giugno 2021 la facoltà, concessa agli intermediari finanziari non professionali, di concedere finanziamenti a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato - fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento - per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, non intervenendo la disposizione sui profili finanziari coinvolgenti il Fondo per la crescita sostenibile, che persegue le medesime finalità della norma oggetto di proroga.

Il comma 9-*bis*, modificando la legge n. 124 del 2017 (legge annuale sulla concorrenza) proroga, dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023, il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas (lettera *a*) e quello di cessazione dello stesso regime nel mercato dell'energia elettrica per le micro imprese e per i clienti domestici (lettera *b*)).

Il comma 9-*ter*, novellando l'articolo 40-*ter* del decreto-legge n. 162 del 2019, dispone l'ulteriore proroga, dal 2020 al 2021, degli incentivi previsti dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019)

per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.

Il comma 9-*quater* interviene sulla disciplina a tutela degli acquirenti degli immobili da costruire per posticipare al 1° settembre 2021, data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, l'emanazione dei decreti ministeriali che dovranno introdurre modelli standard di fideiussione e di polizza assicurativa a beneficio dell'acquirente. In assenza dei decreti, il contenuto di tali atti è rimesso alla libera volontà delle parti.

La RT non considera i suddetti commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che il primo riguarda rapporti fra soggetti privati, il secondo estende l'operatività di incentivi la cui erogazione non è comunque a carico della finanza pubblica, bensì del sistema tariffario elettrico attraverso la componente degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione, ed il terzo ha natura ordinamentale.

Articolo 12, comma 1-bis (Società benefit)

Le disposizioni in commento, introdotte durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, intervengono sulla disciplina di cui all'art. 38-*ter* del D.L. n. 34 del 2020, in materia di promozione delle società *benefit*⁴⁴. Nello specifico, con riferimento al credito di imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit* sostenuti fino al 31 dicembre 2020, estendono detto termine al 30 giugno 2021. Si prevede inoltre, con il nuovo comma 4-*bis* all'art. 38-*ter* citato che le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

La RT non è stata resa disponibile

Al riguardo, si ricorda che il predetto credito di imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro che costituisce limite di spesa. Inoltre il beneficio fiscale è utilizzabile esclusivamente in compensazione per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs n. 241 del 1997. Pur trattandosi di un beneficio operante nell'ambito di un tetto di spesa, si evidenzia che, sulla base della disciplina vigente, l'utilizzo del credito di imposta è effettuato nell'anno 2021 che è quello successivo all'esercizio finanziario nel quale sono sostenuti i costi. La modifica approvata dalla Camera dei deputati - che estende la possibilità di fruire dell'agevolazione in commento anche per i costi sostenuti nel primo semestre 2021 - tuttavia non modifica la norma predetta per cui la compensazione andrebbe operata

⁴⁴ Si tratta delle società, così denominate, che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (così definite dall'art. 1, comma 376 della L. n. 208 del 2015).

sempre nell'esercizio 2021 anche per i costi sostenuti nel primo semestre del corrente anno. In proposito, considerato anche che il DM attuativo, anche per quanto concerne il profilo inerente il rispetto del limite di spesa, non risulta ancora adottato, appare opportuno un chiarimento al fine di comprendere se la modifica approvata non renda necessario o opportuno intervenire anche sulla norma vigente che limita all'esercizio corrente la possibilità di beneficiare dell'agevolazione mediante compensazione.

Articolo 12, comma 5
(Sorveglianza radiometrica EURATOM)

La norma nel modificare l'articolo 72, comma 4, del D. Lgs. 101/2020 (Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti), proroga dal 25 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 l'applicazione del regime transitorio relativo alle modalità di sorveglianza radiometrica sui materiali metallici, nelle more dell'emanazione di un apposito decreto interministeriale.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12, comma 6
(Proroga dei termini delle verificazioni periodiche della strumentazione metrica)

La norma proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 31 maggio 2021.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12, comma 7
(Disposizioni in materia di pubblica illuminazione)

La norma al fine di consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, proroga al 30 giugno 2021, limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore, la scadenza indicata dall'articolo 34, comma 22, del decreto legge n. 179 del 2012. Tale ultima norma stabilisce che gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali a società a partecipazione pubblica che operano in settori regolamentati cessano o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto oppure, se questa manca, al 31 dicembre 2020.

La RT afferma che la disposizione presenta natura ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la proroga in esame, riguardando affidamenti diretti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore, risulti compatibile con la disciplina europea in materia di contratti pubblici e non sia suscettibile di eventuali sanzioni in ambito europeo.

Articolo 12, comma 8

(Proroga dei termini di integrazione degli standard di codifica ITU – Unione internazionale telecomunicazioni)

La norma proroga al 1° gennaio 2021 i termini di integrazione degli standard di codifica dell'International Telecommunication Union (ITU) previsti dall'articolo 3-*quinquies* del D.L. n. 16/2012. Si stabilisce inoltre che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti gli operatori di mercato interessati, indichi le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica con i relativi congrui tempi di implementazione.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12, comma 9

(Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio)

La norma fissa al 31 luglio 2021 il termine entro il quale le quote dei finanziamenti, concessi alle imprese dell'aerospazio ai sensi della legge n. 808 del 1985, con cadenza nell'esercizio 2021, devono essere erogate alle aziende stesse per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019.

Conseguentemente, le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio, in favore delle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data del 19 maggio 2020, e comunque entro il 30 settembre 2021 (in luogo dell'attuale termine del 30 settembre 2020).

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario, in quanto l'attuazione è nei limiti delle disponibilità di bilancio già assegnate alla legge n. 808 del 1985.

Al riguardo, si rileva che la norma è suscettibile di concedere il finanziamento ad imprese che pur essendo in regola al 31 dicembre 2019 potrebbero non esserlo per l'anno 2020. Andrebbe quindi chiarito se tale evenienza aumenti il rischio di

finanziamenti a imprese non in grado di effettuare le restituzioni dovute con conseguente impatto sulle previsioni di entrata⁴⁵.

Articolo 12-bis
(Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'art. 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 al fine di differire da 60 a 180 giorni il termine - decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi – per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, e da 120 a 240 giorni il termine, anch'esso decorrente dalla medesima pubblicazione, entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12-ter
(Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, fissa al 30 settembre 2021 il nuovo termine per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI). Inoltre, viene fissato alla medesima data del 30 settembre 2021 il termine per la ripresa dell'istruttoria - in caso di mancata adozione del PiTESAI - dei procedimenti di concessione sospesi e per la ripresa dell'efficacia dei permessi di prospezione e ricerca sospesi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 13, comma 1
(Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici)

La norma nel modificare l'articolo 207, comma 1, del D. Lgs. 34 del 2020 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine che individua le gare in rapporto alle quali è applicabile un importo massimo dell'anticipazione sul valore del contratto di appalto del 30 per cento anziché (come previsto a legislazione vigente dal Codice dei contratti pubblici) del 20 per cento. Resta fermo che l'anticipazione è comunque corrisposta nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

⁴⁵ Si ricorda che gli interventi della legge n. 808 sono finanziamenti a tasso zero che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente), vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Delle riassegnazioni, ogni anno la parte eccedente 15 milioni di euro viene riassegnata alla spesa.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la stessa si limita ad estendere unicamente il periodo di riferimento entro cui è consentito alle stazioni appaltanti di riconoscere nella misura del 30 per cento l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando che l'ammontare delle risorse corrisposte a tale titolo resta comunque contenuto nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento e a disposizione della stazione appaltante.

Al riguardo, andrebbe unicamente confermato che la proroga in esame non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Articolo 13, comma 1-bis
(Stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina recata dall'art. 8, comma 4, lettera a), del D.L. 76/2020 inerente la disciplina degli stati di avanzamento dei lavori (SAL). In particolare;

- a) si differisce dal 17 luglio 2020 al 15 giugno 2021 il termine fino al quale, per le lavorazioni effettuate sino a tale data, operano le disposizioni derogatorie introdotte dalla succitata lettera a). Il testo vigente prevede infatti che il direttore dei lavori adotta il SAL in relazione alle lavorazioni effettuate alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni (17 luglio 2020). Tale data viene prorogata al 15 giugno 2021. Si provvede inoltre a adeguare, al nuovo termine risultante dalla proroga recata dalla precedente lettera a), il termine previsto per l'adozione dei SAL (portandolo quindi al 30 giugno 2021);
- b) si precisa che il pagamento del SAL deve avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che il pagamento dei SAL deve avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13, comma 2, lett. a), b) e c)
(Proroga termini in materia di appalti pubblici)

Il comma proroga alcuni termini riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, recante modifiche al Codice dei contratti pubblici.

In particolare:

- si modifica il comma 4, prevedendo che anche per il 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possano avviare le relative procedure di

affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione;

- si modifica il comma 6, prevedendo che anche per il 2021 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possano essere affidati sulla base del progetto definitivo, prescindendo dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
- si modifica il comma 18, prorogando dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'aumento del limite al subappalto sino al 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Inoltre si proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è sospeso l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta e sempre fino al 31 dicembre 2021 è sospeso l'obbligo in sede di gara relativo alle verifiche riferite al subappaltatore.

La RT afferma che le proroghe in esame attengono a disposizioni di carattere ordinamentale, dalle quali non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le proroghe in esame risultino compatibili con la disciplina europea in materia di appalti pubblici e non siano suscettibili di eventuali sanzioni in ambito europeo.

Articolo 13, comma 2, lett. b-bis)

(Differimento del termine per assoggettare a riserva anche gli aspetti progettuali oggetto di verifica)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine fissato dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019) – fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico e la conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la proroga alla possibilità per gli appaltatori di presentare riserve a progetti sottoposti a verifica preventiva dell'interesse archeologico possa determinare maggiori oneri per le stazioni appaltanti da definire poi con la procedura dell'accordo bonario.

Articolo 13, comma 3

(Proroga termini in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali)

La norma proroga di un anno i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (recata dal D.Lgs. 35/2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali.

La RT afferma che la proroga dei termini in esame appare necessitata dal fatto che l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2011 non tiene conto dei recenti sviluppi normativi a livello europeo, di cui alla direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali – la cui attuazione da parte degli Stati membri è stabilita entro il 17 dicembre 2021.

Pertanto, per la RT, atteso il carattere ordinamentale delle previsioni in esame, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13, comma 4

(Proroga delle disposizioni che consentono di stipulare contratti di arruolamento direttamente a bordo delle navi)

La norma proroga fino al 31 agosto 2021 le disposizioni che consentono di stipulare i contratti di arruolamento, secondo le procedure di cui al codice della navigazione, direttamente a bordo delle navi.

La RT afferma che la norma riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13, comma 5

(Proroga dei termini in materia di piani economico-finanziari delle concessioni autostradali)

La norma, nel modificare l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, differisce, per i concessionari, il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021 sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti. Inoltre, viene differito dal 31 luglio 2020 al 31 luglio 2021 il termine per l'aggiornamento dei piani economico-finanziari.

La RT afferma che si tratta di disposizione a carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, anche la prevista sospensione degli adeguamenti tariffari per le società concessionarie, per gli anni 2020 e 2021 è applicata nel rispetto del principio di neutralità finanziaria per il concessionario, dal momento che una volta definito l'aggiornamento dei piani economico – finanziari saranno effettuati tutti i conguagli tariffari necessari alla luce dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Al riguardo, atteso che la norma proroga il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali, andrebbe chiarito se per quegli enti concessionari inclusi nel perimetro

della pubblica amministrazione, si possa determinare una riduzione delle proprie entrate, con riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, considerato che alcuni canoni corrisposti allo Stato e ad Anas Spa sono commisurati al gettito dei pedaggi, andrebbe chiarito se il loro mancato adeguamento possa determinare introiti inferiori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Articolo 13, comma 6

(Proroga termine in materia di esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida)

La norma amplia da sei a dodici mesi il termine temporale, a partire dalla presentazione della domanda di esame, entro il quale sostenere la prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida.

La RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiore oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13, comma 6-bis

(Prove per il conseguimento delle abilitazioni di guida)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte, fino al 31 dicembre 2021 anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza. A tali esaminatori ausiliari è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti le sedute di esame, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle disposizioni attuative.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che il compenso per gli esaminatori ausiliari è a carico esclusivo dei richiedenti le sedute di esame.

Articolo 13, comma 7

(Disposizioni in materia di ripartizione risorse Fondo trasporto pubblico locale)

La norma proroga anche per il 2021 l'applicazione degli attuali criteri di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale (Fondo TPL) tra le regioni a statuto ordinario, senza applicazione di penalità, definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, rinviando di un ulteriore anno l'applicazione dei nuovi criteri di ripartizione previsti dall'art. 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.

La RT afferma che la disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13, commi 7-bis e 7-ter

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune)

Le norme, inserite dalla Camera dei deputati, intervengono sugli adempimenti relativi all'esercizio degli impianti a fune dopo la scadenza della vita tecnica, in relazione all'emergenza Covid-19, rinviandoli successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, nonché sulle scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali che vengono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19. Si differiscono infine da 12 a 24 mesi, i termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali sia già stata rilasciata l'approvazione dei progetti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13, comma 8

(Disposizioni in materia di progettazione da parte degli enti locali)

La norma amplia da 3 a 6 mesi il termine entro il quale gli enti locali sono tenuti a procedere all'affidamento dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali.

La RT fa presente che in data 28 settembre 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a comunicare agli Enti locali, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, il provvedimento di ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse dell'anno 2020, dei progetti presentati dagli Enti locali, con conseguente obbligo per detti Enti di procedere all'attivazione della progettazione entro la data del 28 dicembre 2020.

Con nota del 18 dicembre 2020 l'Unione delle Province Italiane ha rappresentato l'impossibilità di poter rispettare il termine in parola, in ragione delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID- 19 e la necessità di disporre una proroga di tre mesi del termine previsto dall'articolo 1, comma 1080, della legge di bilancio relativa all'anno 2018.

La RT conclude affermando che la presente disposizione, nell'elevare da tre a sei mesi il termine previsto dal citato articolo 1, comma 1080, ha natura meramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'ampliamento del termine entro il quale gli enti locali sono tenuti a procedere all'affidamento dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali, determinando un allungamento

nell'erogazione delle risorse, non produca effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Articolo 13, commi 8-bis e 8-ter
(Collaborazione della Fondazione patrimonio comune dell'ANCI con l'Agenzia del demanio e le Regioni)

Le norme, inserite dalla Camera dei deputati, estendono all'anno 2021 la collaborazione tra l'Agenzia del demanio e le regioni con la Fondazione patrimonio comune dell'ANCI per il supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID- 9. Alla copertura del relativo onere, pari a 300.000 euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 13, commi 9 e 18
(Proposta completamento dei lavori del progetto "Mantova HUB")

La norma, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub», attribuisce al responsabile unico del procedimento la possibilità di apportare modifiche al relativo contratto, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, e, conseguentemente, proroga di 12 mesi i termini previsti per la conclusione dei lavori. Inoltre, è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in c/capitale						
Mantova Hub	6,5			6,5		
Minori spese in c/capitale						
Riduzione tabella B	6,5			6,5		

La RT descrive la norma.

Al riguardo, al fine di valutare la idoneità delle risorse stanziare per il completamento del progetto "Mantova Hub", appare necessario che siano forniti

maggiori elementi di dettaglio relativamente alle voci che compongono la spesa autorizzata per la conclusione dei lavori.

Articolo 13, comma 10
(Proroga Commissario Cortina)

La norma dispone che il Commissario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, legati alla viabilità, relativi ai Mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel 2021, possa ultimare le opere previste dal piano degli interventi, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, e individuate con decreto del medesimo Commissario, oltre il termine, fissato dalla legislazione previgente, del 31 gennaio 2021, prevedendo che la consegna di tali opere debba avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

La RT afferma che la norma riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che al predetto Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate e che gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

Al riguardo, atteso che la norma proroga l'ultimazione di alcune opere previste nel piano degli interventi relativi ai Mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di dettaglio circa i tempi di realizzazione di tali opere e dei relativi adempimenti finanziari per stati di avanzamento lavoro, chiarendone gli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente. In proposito, lo slittamento dal 2021 al 2022 del termine per la consegna delle opere dovrebbe riflettersi in un posticipo di un anno dei pagamenti finali che dovrebbe essere evidenziato sul saldo di indebitamento netto.

Articolo 13, commi 11 e 19
(Proroga in materia di trasporto pubblico non di linea-buono viaggio)

La norma differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'utilizzo del buono viaggio per l'utilizzo di taxi e di servizi NCC, da parte delle persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposti agli effetti economici dal Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia. Per tale finalità sono stati stanziati 35 milioni di euro per il 2020 da trasferire ai comuni.

Alla copertura degli oneri, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo, del presente provvedimento.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti						
Estensione termine buono viaggio				35		

La RT evidenzia che in base ai dati forniti dalla Direzione generale per la Motorizzazione Civile, attualmente, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono circa 28.000 e quelle adibite al servizio taxi circa 29.000.

Rapportando il numero di autovetture adibite al servizio di trasporto pubblico locale non di linea (taxi e ncc) con le risorse attualmente stanziare per l'emissione dei "buoni viaggio", si ottiene che:

- la platea dei potenziali beneficiari, di cui viene agevolato lo spostamento, è al massimo di 1,8 milioni persone;
- il contributo pubblico al settore è di circa 600 euro per ciascun titolare di licenza taxi o autorizzazione ncc.

La RT sottolinea poi che il comma 2 dell'articolo 200-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, rinvia ad un apposito DM, il trasferimento in favore dei comuni delle risorse del fondo secondo i seguenti criteri:

- una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
- una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;
- una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

La RT prosegue rilevando che in attuazione di detta previsione è stato adottato il DM 6 novembre 2020, recante la ripartizione delle risorse assegnate ai comuni capoluoghi di provincia o di città metropolitane, nonché alle Regioni e Province Autonome. Tale DM prevede la comunicazione, entro dieci giorni dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, della formalizzazione da parte degli Enti locali, indicati come potenziali beneficiari della misura, della richiesta di trasferimento delle risorse, con l'indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento.

Tanto premesso, per la RT il differimento dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 del termine di fruizione dei bonus taxi si rende necessario in considerazione della mancata trasmissione da parte di alcuni Enti locali, indicati come potenziali beneficiari, dei dati occorrenti per effettuare il trasferimento delle risorse e nonché per consentire anche agli Enti locali, cui sono stati medio tempore trasferite le risorse de quibus di poter utilizzare le stesse secondo le finalità del citato articolo 200-*bis*.

Secondo la RT, dal punto di vista finanziario, detto differimento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che il differimento

dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 riguarda unicamente il termine di fruizione dei bonus taxi da parte persone individuate dalla norma mentre le risorse del fondo (35 milioni di euro) risultano già totalmente impegnate e anche materialmente trasferite agli Enti locali beneficiari che hanno nel frattempo comunicato il proprio conto di tesoreria.

A tale ultimo riguardo, la RT precisa che:

- con decreto direttoriale del 14 dicembre 2020 è stato autorizzato "il pagamento ad impegno contemporaneo" della somma di euro 29.894.423,20;
- con decreto direttoriale del 21 dicembre 2020 è stato autorizzato l'impegno somma di euro 5.105.576,73.

Quanto all'utilizzo da parte degli Enti locali delle somme trasferite, la RT rappresenta che, giuste le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 200-*bis*, le risorse spettanti ai Comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

Per quanto riguarda, invece, i Comuni ricompresi nei territori delle regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 200-*bis*, è necessario che gli stessi procedano ad individuare, nei limiti delle risorse assegnate, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.

Per la RT ne deriva che, tenuto conto della tempistica di adozione dei decreti di impegno e/o trasferimento delle risorse, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 200-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 e conseguenti al trasferimento delle risorse, è da escludere che le somme assegnate e già trasferite da questo Ministero agli enti locali siano state già concretamente utilizzate per l'erogazione dei bonus agli aventi diritto.

Alla luce di quanto sopra, la RT afferma che la disposizione comporta effetti negativi per la finanza pubblica pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento netto e fabbisogno e che a tali oneri, ai sensi del comma 19, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura, si rileva che l'articolo 12, comma 4 del presente provvedimento, modifica l'articolo 34, comma 11, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto Ristori), riducendo per 35 milioni di euro le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 per l'anno 2020, destinate ad interventi a favore del settore del trasporto aereo, di cui viene consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Si segnala dunque che i citati risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto e di

fabbisogno per l'anno 2021 corrispondono quantitativamente al peggioramento dei medesimi saldi per l'anno 2021 recati dal differimento della fruizione del bonus taxi.

Articolo 13, comma 12
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

La norma nel modificare l'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, stabilisce che il divieto, per i committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, di effettuare decurtazioni di corrispettivo o applicare sanzioni a danno dei gestori del servizio – in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate – è prorogato dal 31 dicembre 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13, commi 13-14
(Proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa)

La norma proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021:

- la sospensione, prevista dall'art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità), nonché di quelli adottati dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 586, comma 2, c.p.c, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;
- la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, prevista dall'art. 54-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020.

La RT afferma che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13, comma 14-bis
(Proroga commissari per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, o, se anteriore, fino alla data di nomina dei Commissari straordinari previsti dal decreto-legge sblocca cantieri (n. 32 del 2019), il commissariamento per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 9, del decreto-legge n. 133 del 2014 e scaduto il 31 dicembre 2020.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la norma originaria di nomina del Commissario era corredata di apposita clausola di invarianza finanziaria e non prevedeva la corresponsione di indennità o altre emolumenti, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13, comma 15

(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020 – compensazione minori incassi ANAS)

La norma modifica l'articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020 che prevede un contributo straordinario a favore de ANAS Spa. In particolare:

- alla lettera a) vengono specificati i riferimenti normativi che individuano il canone da corrispondere ad ANAS, che viene posto a base del calcolo della compensazione ai sensi dell'articolo 214 del D.L. n. 34;
- alla lettera b) viene rinviato al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del decreto interministeriale che determina la misura della compensazione, nonché prorogata al 15 marzo 2021 l'acquisizione della rendicontazione di ANAS S.p.A. sulla riduzione delle entrate.

La RT con riferimento alla lettera b) evidenzia che le modifiche precisano le modalità di rendicontazione da parte di ANAS sulle minori entrate al fine di rendere coerente le stesse con il modello regolatorio della società che prevede con riferimento all'articolo 19, comma 9-*bis*, del D.L. n. 78/2009, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del D.L. n. 78/2010 un corrispettivo parte servizi su base annua definito nel Contratto di Programma tra lo Stato e la stessa società mentre, con riferimento all'articolo 10, comma 3, della legge n. 537/1993, così come integrato dall'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296/2006, è prevista la corresponsione di un canone in funzione dei pedaggi di competenza delle società concessionarie.

La RT conclude affermando che la previsione si inserisce nei limiti di spesa già previsti dall'articolo 214 citato e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13, commi 16-17

(Tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova)

La disposizione prevede che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sia autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma - Parte Investimenti, a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di 1.776 milioni di euro.

Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. è autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma - Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonché ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della L. 266/2005 (erogazione di contributi in conto impianti al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a

copertura degli investimenti relativi alla rete). Le predette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore degli interventi in esame. Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma - Parte Investimenti, le predette risorse possono essere rimodulate nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti ivi previsti.

La RT ricorda che il progetto di investimento Tratta AV/AC Verona-Padova, ricompresa nel Core Corridors TEN-T Lisbona-Kiev e inserito nell'Allegato #Italiaveloce al Documento di Economia e Finanza 2020 (DEF 2020), è stato candidato ad accedere ai finanziamenti del Recovery Fund nell'ambito del programma di interventi per il quadruplicamento Brescia-Verona-Padova.

In tale quadro di contesto, si autorizza l'avvio della realizzazione del 2° lotto costruttivo del 1° Lotto funzionale "Verona – Bivio Vicenza", il cui onere complessivo è stimato in complessivi 1.776 milioni di euro, cui si provvede nei termini che seguono:

- quanto a euro 726 milioni, mediante una differente allocazione delle risorse già attribuite al finanziamento degli interventi di Nodo AV/AC di Verona Ovest e Verona Est, a valere sulle risorse previste nell'Aggiornamento 2016 del Contratto di Programma 2012-2016, parte Investimenti e confermate nell'Aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma 2017-2021, che possono essere parzialmente riallocati, stante l'attuale fase di progettazione definitiva ancora in corso degli interventi stessi, di cui: 361 milioni di euro relativi all'intervento 0361 "Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Brescia-Verona", destinati alla realizzazione del Nodo di Verona Ovest e 365 milioni di euro relativi all'intervento 0362A "Linea AV/AC Milano-Verona: Verona-bivio Vicenza (1° lotto funzionale)", destinati alla realizzazione del Nodo di Verona Est. La RT precisa che il parziale definanziamento degli interventi relativi al Nodo di Verona Est e del Nodo di Verona Ovest non pregiudica il completamento delle attività di progettazione definitiva, secondo l'attuale cronoprogramma, stante la residua disponibilità di 15 milioni di euro, che costituisce un importo sufficiente per il completamento delle attività relativa ad ambedue gli interventi;
- quanto a euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente l'erogazione di contributi in conto impianti al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete (capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Al riguardo, atteso che per l'avvio dei lavori in esame la norma destina risorse già previste per il finanziamento di altri investimenti ma per i quali non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva nonché risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della L. 266/2005 (erogazione di contributi in conto impianti al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli

investimenti relativi alla rete), andrebbe chiarito se la diversa destinazione di tali risorse determini un impatto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe assicurato che le predette risorse siano completamente libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che il loro utilizzo non pregiudichi le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse o non determini una maggiore richiesta di provviste finanziarie per il completamento delle citate finalità.

Articolo 13, commi 17-bis e 17-ter ***(Sicurezza delle gallerie ferroviarie)***

Le norme, inserite dalla Camera dei deputati, prevedono l'approvazione di specifiche linee guida, indirizzate ai gestori delle infrastrutture ferroviarie e alle imprese ferroviarie e finalizzate ad assicurare la sicurezza nelle gallerie ferroviarie, differendo inoltre fino al 31 dicembre 2023 l'attuazione di alcune disposizioni del decreto ministeriale concernente la sicurezza delle gallerie ferroviarie. Inoltre, si introduce la possibilità che per la progettazione e la costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché per gli adeguamenti di quelle esistenti si applichino, a determinate condizioni parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli dell'Unione europea.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe confermata la conformità delle disposizioni di proroga in esame con la disciplina europea, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.

Articolo 13, comma 19-bis ***(Programma pluriennale di piccole opere per efficientamento e sviluppo sostenibile territoriale)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga, limitatamente al 2021, una serie di termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. In particolare, la previsione che fissa al 15 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi revocati devono iniziare l'esecuzione dei lavori è fissata al 15 gennaio 2022.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, considerato che le proroghe dei termini recati dalla presente norma sono tutte infra-annuali ad eccezione della previsione che fissa al 15 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi revocati devono iniziare l'esecuzione dei lavori e che la presente disposizione fissa al 15 gennaio 2022, andrebbe chiarito se aver fissato un termine che considera una annualità per l'inizio dei lavori diversa da quella in cui le risorse sono state riassegnate a fronte di una

precedente revoca, potrebbe determinare effetti differenti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli considerati a legislazione vigente.

Articolo 14, comma 1

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 (il precedente termine era fissato al 31 dicembre 2020) la facoltà del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di ICE-Agenzia di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA-Invitalia al fine di sostenere le esportazioni italiane e promuovere il made in Italy.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La RT afferma che dalla proroga di validità temporale della suddetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto al complesso delle attività previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (la lettera b) del comma 2 reca la norma specificamente oggetto della presente proroga), si fa fronte con lo stanziamento ivi previsto, rifinanziato dalla legge di bilancio anche per l'anno 2021.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e del fatto che la norma oggetto di proroga prevede che le modalità di utilizzo della società Invitalia siano definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14, comma 2

(Proroga dei termini di decorrenza per l'accesso ai servizi consolari in rete)

La norma proroga dal 28 febbraio 2021 al 30 settembre 2021 dello stesso anno, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, già previsto dell'art. 24 del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020). È altresì disposta la proroga, dal 30 settembre al 31 dicembre dell'anno in corso, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

La RT evidenzia che la norma proroga i termini di decorrenza per l'accesso ai servizi consolari in rete.

In particolare, si prevede per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale lo slittamento al 31 dicembre 2022 del termine entro cui le amministrazioni dovranno usare esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE) ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni dal momento che la norma si limita a prorogare il termine fino al quale resta consentito agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di rilasciare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Articolo 15, comma 1 ***(Proroga riduzione convenzioni Sogesid)***

La norma nel modificare l'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, provvede a differire di un anno le scadenze temporali relative alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale.

La RT afferma che lo slittamento del programma di riduzione delle convenzioni è da porre in relazione con il mancato completamento delle procedure volte all'assunzione di personale previste dal citato articolo 1, comma 317 della legge n. 145 del 2018. Tale personale, infatti, era destinato a svolgere le funzioni non più assolte da società esterne in base alle citate convenzioni. La RT nel citare una nota della RGS fa presente che il comma 317 della legge 145/2018 è volto alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambiente/e in conseguenza alle assunzioni effettuate dal Ministero ai sensi del medesimo comma. Conseguentemente andranno ridotti gli stanziamenti di bilancio associati alle convenzioni che non necessiteranno di rinnovo, in quanto le attività previste dalle stesse saranno svolte dal personale assunto.

La RT poi evidenzia che la proposta non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che il costo delle assunzioni trova comunque autonoma copertura finanziaria ai sensi della legge n. 145 del 2018, a prescindere dagli importi derivanti dalla riduzione delle convenzioni con la SOGESID.

La RT inoltre afferma che il percorso di riduzione delle convenzioni prevede un tetto annuale di riduzione delle convenzioni ("fino al" valore indicato nella medesima disposizione per ciascuna annualità) demandando al Ministero l'individuazione specifica del quantum di convenzioni da ridurre rispetto a quelle del 2018; pertanto, la proposta in questione non incide sugli andamenti tendenziali di finanza pubblica, non potendo essere nota con esattezza a priori l'entità degli importi in argomento per ciascun anno che sarebbero confluiti in conto entrata nel bilancio dello Stato.

Per la RT le modifiche apportate sono volte conseguentemente a estendere fino al 2026 il versamento in conto entrata delle risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni (ora traslate al periodo 2022-2026 in luogo del periodo 2021-2025), nonché a individuare nel 2027 (anziché il 2026) l'anno in cui individuare e quantificare le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.

Al riguardo, si osserva che la norma fa slittare di un anno una procedura finalizzata al conseguimento di risparmi che non si realizzeranno più nel 2026 ma nel 2027. Da quanto affermato dalla RT sembra che tali risparmi oltre a non essere stati contabilizzati dalla norma originaria non sono stati scontati nei tendenziali previsti a legislazione vigente. Inoltre, pur se non erano stati scontati effetti di minori spese per gli anni precedenti in quanto la norma iniziale prevedeva una riduzione non predeterminata in misura fissa ma solo fino ad un massimo, comunque a consuntivo per ciascuna annualità si sarebbero registrati tali effetti di minore spesa.

Alla luce di quanto su esposto appare opportuno che il Governo fornisca un chiarimento circa l'effettiva assenza di effetti scontati sui tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 15, comma 2

(Proroga termine utilizzo contabilità speciale bonifica Regione Sicilia)

La norma proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine, previsto dal comma 3 dell'art. 15-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero dell'ambiente alla Regione Sicilia, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, volte al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale.

La RT afferma che ai sensi del comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, è previsto che le risorse in esame, alla chiusura della contabilità speciale n. 2854 fissata al 30 giugno 2020, siano versate al bilancio della Regione Siciliana e utilizzate previa stipula di appositi accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare.

Per la RT la disposizione riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Al riguardo, atteso che la norma posticipa dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per la stipula di accordi di programma finalizzati all'utilizzo di risorse già stanziare (precedentemente presenti su una contabilità speciale e poi trasferite al bilancio della Regione Siciliana), andrebbero chiariti gli effetti che tale proroga determina sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

Articolo 15, comma 3
(Proroghe termini bonifica stabilimento Stoppani)

La norma differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine, previsto dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, del periodo durante il quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 in relazione agli interventi inerenti lo stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

La RT afferma che tale proroga comporta oneri derivanti dal compenso corrisposto al soggetto attuatore, già previsto dall'OPCM 5 dicembre 2006, n. 3554, quantificabile in 46.000 euro circa annui lordi, nonché il compenso per lavoro straordinario di una unità di personale in distacco pari a circa 4.000 euro annui lordi.

Per la RT si tratta di oneri che trovano copertura nella contabilità speciale n. 3207 di cui è titolare il Prefetto di Genova quale soggetto di cui si avvale il MATTM per gli interventi di bonifica dello stabilimento Stoppani ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, oltre ad assicurare la disponibilità delle risorse presenti sulla contabilità speciale per le finalità previste dalla norma, appare necessario che siano chiariti gli effetti che tale proroga determina sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, atteso che la norma proroga di un anno l'utilizzo di risorse già stanziare.

Articolo 15, commi 4-5
(Proroga autorizzazione di spesa per gruppo di lavoro "end of waste")

La norma nel novellare l'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2019, modifica il periodo di attività del gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la cui attività si svolge nel quinquennio 2021-2025 e non più nel periodo 2020-2024. Conseguentemente si dispone la copertura di un onere pari a 200.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Minori spese correnti						
Riduzione tab. A		0,20	0,20		0,20	0,20

La RT afferma, tra l'altro, che la previsione di prolungare di un anno, sino al 2025 in luogo del 2024 originariamente previsto, la durata del gruppo di lavoro genera maggiori oneri pari a 200.000 euro per l'anno 2025.

Al riguardo, in relazione alla copertura dell'onere, previsto per il 2025, tramite utilizzo della proiezione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente, si osserva che gli stanziamenti dei fondi speciali sono stabiliti per ogni triennio dalla legge di bilancio e che non hanno per loro natura una dotazione permanente ma sono legati alle iniziative legislative che si prevede di approvare nel periodo. Pertanto, l'utilizzo a copertura di una proiezione del fondo speciale oltre il triennio considerato dalla legge di bilancio determina un irrigidimento dello stesso bilancio ed un'inversione dello strumento del fondo speciale che dovrebbe predeterminare la copertura di oneri futuri ancora da approvare e non sostenere oneri già approvati con legge.

Articolo 15, comma 6
(Obbligo etichettatura imballaggi)

La norma sospende fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del D.lgs. n. 152/2006, relativo all'obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

La RT afferma che la disposizione intervenendo sul termine di decorrenza degli obblighi a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la sospensione in esame risulti compatibile con la disciplina europea in materia e non sia suscettibile di eventuali sanzioni in ambito europeo.

Articolo 16, comma 1
(Proroga gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006)

La norma proroga al 31 dicembre 2021 l'attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006.

La RT afferma che la disposizione recante proroga della gestione commissariale dell'Agenzia "Torino 2006" non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica chiarendo che le somme ancora disponibili – che, come da bilancio al 31 dicembre 2019, attestato dal Collegio dei Revisori, ammontano infatti a circa 62 milioni euro – sono sufficienti a garantire la prosecuzione dell'attività commissariale, anche nel rispetto di quanto sancito dalla legge 18 maggio 2012, n.62 recante "Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei Comuni montani sede dei siti dei giochi olimpici invernali – Torino 2006", la quale prevede

che dall'espletamento della gestione commissariale non debbano derivare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato in precedenza.

La RT infine allega l'elenco dei CUP degli interventi al fine di verificarne lo stato di avanzamento:

N.	Intervento	Descrizione	Data	C.U.P.
1	13L65I05A	CESANA/CLAVIERE (PISTE 93 E LA CROCE)	19/06/2014	F67B14000030001
2	13L65U08A	TORRE PELLICE (PALAZZO DEL GHIACCIO)	18/06/2014	F41B14000060001
3	13L65P09A	SAUZE D'OULX (STADIO OLIMPICO FREESTYLE)	18/06/2014	F67B14000020001
4	13L65P09B	SAUZE D'OULX (GRAN PISTA FREESTYLE LOTTO 3A)	18/06/2014	F66J14000030001
5	13L65U07A	PINEROLO (IMPIANTO FOTOVOLTAICO)	18/06/2014	F11B14000460001
6	13L65P05A	SESTRIERE (REALIZZ.SOTTOPASSO)	18/06/2014	F17B14000030001
7	13L65PR1A	PRALI (LOC. MIANDETTE)	18/06/2014	F34E14000210001
8	13L65PR1B	PRALI (LOC. MALZAT)	18/06/2014	F34E14000220001
9	13L65PR1C	PRALI (SCIOVIA CIATLET)	18/06/2014	F37B14000060001
10	13L65P10A	PRAGELATO (N. 6 INTERVENTI DI MANUT.STRAOR.)	19/06/2014	F21B14000060001
11	13L65CH1A	CHIOMONTE (MESSA IN SICUREZZA PISTE)	27/10/2014	F74H14000590001
12	13L65U06A	PALAGHIACCIO CORSO TAZZOLI	27/10/2014	F14H14000510001
13	15L65I06B	CESANA/SAUZE - BACINO INNEV. ROUGIES E PIAN DELLA ROCCA	03/11/2015	F79D15001710001
14	15L65I02A	SESTRIERE - BACINO INNEV. ANFITEATRO	02/11/2015	F19D15001000001
15	15L65P02A	CESANA T.SE - BACINO INNEV. ITALSIDER	02/11/2015	F19D15001010001
16	15L65I06A	CESANA T.SE - BACINO INNEV.IDROGEOL. ROUGIES	03/11/2015	F19D15001020001
17	15L65I09A	CESANA T.SE - BACINO INNEV.LA COCHE-SAGNALONGA	03/11/2015	F19D15001030001
18	16L65P02C	CESANA - RIQUALIF. IMPIANTO BIATHLON	06/03/2017	F17B16000390001
19	16L65I01	INNEVAMENTO AREA SCIABILE SESTRIERE	05/04/2017	F14H16001430001
20	16L65I05	INNEVAMENTO AREA SCIABILE CESANA-CLAVIERE	05/04/2017	F14H16001440001
21	16L65I06	INNEVAMENTO AREA SCIABILE CESANA-SAN SICARIO	05/04/2017	F14H16001450001
22	16L65I08	INNEVAMENTO AREA SCIABILE SAUZE D'OULX	05/04/2017	F64H16001430001
23	16L65U01	PALA ALPITOUR - EFFICIENTAMENTO E MANUTENZ.	03/05/2017	F16J16001010001
24	14L65P08A	BARDONECCHIA - SOSTITUZ. SCIOVIA RIO GAVARD	31/08/2017	F37E17000080001
25	17L65QEL01	FORN. E ADEGUAMENTO CABINE DI TRASFORM.	05/12/2017	F28E17000060001
26	18L65V00A	RIQUALIF.COMPENDIO ARCADE EX MOI	24/01/2018	F18G17000000001
27	14L65P08E	BARDONECCHIA- POTENZ.STAZIONI POMPAGGIO	19/02/2018	F36B17000000001
28	17L65I02B	SESTRIERE-POSA IN OPERA E INSTALL.STAZIONI POMPAGGIO	01/03/2018	F16B17000000001
29	17L65P05B	SESTRIERE-MESSA IN SICUREZZA ALTO BACINO RIO VALLONAS	14/05/2018	F19H18000560001
30	14L65P08G	BARDONECCHIA - AMPLIAM. BACINO ARTIF. LOC. CHESAL BOSCO	10/10/2018	F38H18000080001
31	19L65P09C	SAUZE-LOC.SPORTINIA- REALIZZ. TAPPETO PER SCIATORI	25/06/2019	F61G19000050001
32	19L65U06B	PALAGHIACCIO TAZZOLI - INTERV.MANUTENZ.STRAORD. PISTA 1	27/06/2019	F19H19000160001
33	19020D01	ADEGUAM.TRATTO CARIGNANO-LOMBRIASCO-VARIANTE FRAZ. CERETTO	22/07/2019	F31B19000140002
34	18L65I02A	SESTRIERE- BACINO INNEVAMENTO PROGRAMMATO ANFITEATRO	17/07/2019	F13E19000080001
35	18L65I06B	SAUZE D'OULX- BACINO INNEVAMENTO PROGRAMMATO PIAN DELLA ROCCA	17/07/2019	F63E19000040001
36	18L65P10TV	PRAGELATO - INTERV.MANUTENZIONE TRAMPOLINI SCUOLA DELLO STADIO OLIMPICO DEL SALTO	08/11/2019	F29H19000370001
37	19L65P10C	PRAGELATO - INTERV.MANUTENZIONE STRAORD. SKI JUMPING HOTEL - AREA TRAMPOLINI	05/02/2020	F27J19000030001
38	15L65TES1	STUDIO DI FATTIBILITA' INTERVENTI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TORINO ESPOSIZIONI	06/11/2020	F11J16000010001
39	18L65P02O C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'OLYMPIC CENTRE	11/12/2020	F18H19000620001

Al riguardo, atteso che la norma proroga di un anno l'attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 e consente l'utilizzo nel 2021 di risorse riferite ad esercizi precedenti, andrebbero chiariti gli effetti che tale proroga determina sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

Articolo 16, comma 2
(Proroga di termini in materia di sport)

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di garanzie e contributi in conto interessi su finanziamenti del sistema bancario per esigenze di liquidità, gestiti per conto dello Stato dall'Istituto per il Credito Sportivo.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le risorse finanziarie interessate dalla proroga sono nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, pari a complessivi 35 milioni di euro per l'anno 2020, già oggetto di trasferimento all'Istituto per il Credito Sportivo mediante il bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri ed ancora disponibili.

Al riguardo, si evidenzia che alla citata norma del decreto-legge n. 23 erano associati anche effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per 5 milioni di euro nel 2020 per la concessione da parte del Fondo speciale costituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo di contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020.

Sulla base della possibilità di concedere ulteriori contributi anche nel 2021 (il che rappresenta la finalità stessa della norma), pur non registrandosi riflessi sul SNF (le somme sono già state tutte trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto per il credito sportivo), si presenterebbero oneri, proporzionalmente quantificabili, su fabbisogno e indebitamento per il 2021, che non sono tuttavia evidenziati nel prospetto riepilogativo, né stimati dalla RT.

Articolo 17, comma 1
(Termine per la conclusione delle ricostruzione privata - Terremoto de L'Aquila - Casa Italia)

La norma nell'introdurre il comma 2-bis all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, relativo alla gestione ordinaria della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, prevede che gli aventi diritto al contributo di ricostruzione privata, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, devono presentare la domanda entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da

realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila, il termine per la presentazione della domanda è stabilito al 30 settembre 2022.

La RT afferma che la disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica appare opportuno che sia assicurato che la definitiva determinazione dei contributi da concedere avvenga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe confermato che l'erogazione dei contributi sia in linea con quanto già scontato a legislazione vigente e quindi non determini ulteriori effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 17, commi 1-bis e 1-ter

(Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, attesa la possibilità che i finanziamenti agevolati sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti e comunque entro il 31 dicembre 2022 (e non più entro il 31 dicembre 2021), andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa gli eventuali effetti che tale proroga potrebbe determinare sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente.

Articolo 17-bis

(Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga al 15 agosto 2021 i contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018. Alla compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di una corretta valutazione dell'onere recato dalla norma, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa la platea dei soggetti interessati dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato. A tal proposito, si rammenta che la medesima proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2020 è stata quantificata e finanziata in 10 milioni di euro dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019.

Inoltre, considerato che a differenza delle precedenti proroghe la norma non provvede ad integrare la dotazione della contabilità speciale del Commissario delegato, andrebbe assicurato che la predetta contabilità speciale presenta le necessarie disponibilità e che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, atteso che l'onere in termini di fabbisogno ed indebitamento risulta inferiore rispetto all'onere in termini di saldo netto da finanziarie, andrebbe confermato che la predetta differenza è attribuibile all'operare degli effetti riflessi dovuti alle maggiori entrate contributive.

Articolo 17-ter

(Proroga di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone diverse misure, a favore dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016-2017. In particolare, il comma 1 esenta le attività produttive per l'anno 2021 dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate si fa fronte con l'istituzione di un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto ministeriale si provvede al rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'esenzione in esame. All'onere derivate dalla disposizione, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste per determinate utenze (energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia) localizzate nelle "zone rosse" all'interno delle località colpite dal sisma in esame.

Il comma 3 prevede il differimento:

- a) dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dei termini entro i quali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisorie connesse all'emergenza in corso nei territori in questione;
- b) dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica

amministrazione fino al 31 dicembre 2021, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze commissariali per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei medesimi territori.

Il comma 4 prevede, sempre per i medesimi territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, con riferimento all'esenzione delle attività produttive per l'anno 2021 dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, al fine di una corretta valutazione della quantificazione dell'onere andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli elementi e i dati posti alla base della determinazione dell'onere in 4 milioni di euro.

Relativamente al comma 2 e all'esenzione di determinate utenze localizzate nelle "zone rosse", nulla da osservare nel presupposto che le Autorità interessate possano darvi attuazione mediante rimodulazioni complessive delle tariffe.

Con riguardo al comma 3, lett. a), si fa presente che la RT riferita all'articolo 1, comma 1131, della legge n. 145 del 2018 che prorogava al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'articolo 28, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016, in materia di deposito temporaneo di materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affermava che gli oneri derivanti dalla disposizione risultavano pari a euro 273.000 ed erano posti a valere sulle risorse finalizzate alla ricostruzione di cui all'art.4 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, mentre con la successiva proroga al 31 dicembre 2020 effettuata dall'articolo 15, comma 7-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019 non furono ascritti effetti finanziari. Alla luce di tali considerazioni, appare opportuno fornire maggiori informazioni circa gli eventuali risvolti finanziari derivanti dalla citata proroga spiegando i motivi per cui l'attuale proroga non produce oneri da coprire eventualmente a valere sulle risorse finalizzate alla ricostruzione, qualora disponibili.

Inoltre, andrebbe confermata la conformità delle disposizioni in esame alla disciplina europea al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.

Con riferimento al comma 3, lett. b), si ricorda che sia la RT associata alla disposizione originaria sia quelle pertinenti alle proroghe successive non hanno ascritto effetti finanziari al regime di esenzione in commento in quanto si trattava di rinuncia a maggior gettito. In proposito non si hanno osservazioni per quanto di competenza condividendo la predetta qualificazione della fattispecie. Poiché il regime di esenzione in commento è riferito ai soli atti e documenti formalizzati in esecuzione di ordinanze commissariali, il gettito riveniente dall'applicazione delle imposte in esenzione non si sarebbe prodotto in assenza del sisma; ne consegue quindi che opera

una rinuncia al predetto "maggior gettito" privo di effetti finanziari suscettibili di copertura in quanto non scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Relativamente al comma 4 e all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la spesa relativa alla realizzazione degli investimenti pubblici non potrà che avvenire nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma operativo e finanziario.

Articolo 17-quater
(Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca una serie di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

In particolare, il comma 1 dispone la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore dei titolari delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti. La proroga delle agevolazioni si applica anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. Si consente inoltre di prorogare a non meno di 120 mensilità la rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi. Infine, le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.

Il comma 2 estende agli anni 2021 e 2022 la possibilità di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee). All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Il comma 3 incrementa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 le risorse destinate all'erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle disposizioni in materia di impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da alcuni eventi sismici. Inoltre estende tale regime ad ulteriori risorse destinate al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti da sisma o evento calamitoso.

Il comma 5 prevede la possibilità che i conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possano usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire. A tal fine, il Commissario straordinario definisce con ordinanza i criteri e le modalità per richiedere il riconoscimento del contributo nel rispetto del limite di spesa di 600.000 euro. Al relativo onere il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, con riferimento alla proroga delle agevolazioni tariffarie previste al comma 1, nulla da osservare nel presupposto che le Autorità interessate siano in grado di darvi attuazione mediante rimodulazioni complessive delle tariffe.

Relativamente al comma 2 e alla possibilità di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE) con un onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, appare necessario che siano forniti maggiori chiarimenti circa i profili applicativi delle disposizioni e gli effetti finanziari ad esse ascritti. In particolare, andrebbero illustrati il valore degli immobili in questione che sono esclusi dal calcolo dell'ISEE, la platea interessata e i conseguenti benefici legati all'ISEE che determineranno l'onere, chiarendo quali ipotesi sono state assunte in ordine all'accesso a tali benefici. Posto che si tratta di una proroga, sarebbe utile acquisire i dati di consuntivo per l'anno 2019 delle maggiori spese derivanti dalla norma in esame. Inoltre, andrebbero acquisite indicazioni circa le modalità con le quali sarà garantito il rispetto del limite di spesa indicato.

Con riguardo al comma 3 e all'incremento delle risorse da destinare all'erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici, a valere sulle risorse presente sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'idoneità delle disponibilità presenti sulla predetta contabilità speciale a realizzare le finalità recate dalla norma. In particolare, andrebbe assicurato che le predette risorse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che il loro utilizzo non rechi pregiudizi alle finalità già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La medesima rassicurazione sulle risorse disponibili presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario occorre fornire con riferimento al comma 5 e alla possibilità che i conduttori di un immobile usufruiscano di un contributo nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021.

Articolo 18

(Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa)

Il comma 1 autorizza fino a giugno 2021 a spendere le risorse non utilizzate del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 223/2006, nel limite di 15 milioni di euro.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT evidenzia che la norma consente ai Comuni di poter utilizzare fino al mese di giugno del 2021 le risorse eventualmente residue di cui all'articolo 105, comma I, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020.

In particolare, le risorse in questione – pari a 15 mln di euro, come da previsione di legge e da decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020 – sono oggetto di specifica assegnazione, mediante avviso pubblico destinato ai soli Comuni, attualmente in corso.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/minori spese in conto capitale come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Art.18	>s	c					15		15		
Art.18	<a	K					-15		-15		

Al riguardo, posto che si provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, e verificata l'adeguatezza delle risorse iscritte nel citato Fondo nel bilancio 2021/2023 dal momento che, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2021-2023, tale fondo reca uno stanziamento di sola cassa pari a circa 422,5 milioni di euro per l'anno 2021, non ci sono osservazioni.

Articolo 19

(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il comma 1 proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. Dispone altresì che le disposizioni oggetto di proroga vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera nessuna delle norme di cui all'allegato 1.

Si esaminano le proroghe indicate nell'allegato 1, secondo il consueto schema di analisi.

N. 1

(Articolo 2-bis, comma 3, del D.L. 18 del 2020, recante conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)

Consente fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30 aprile 2021 di attribuire ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, gli incarichi di lavoro autonomo per il reclutamento del personale delle professioni sanitarie⁴⁶ e degli operatori socio sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2-bis, di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020.

La RT afferma che le disposizioni saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. In particolare, gli oneri derivanti dalle misure di cui alla presente proposta normativa sono coperti a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021.

Al riguardo, si premette che le disposizioni ponevano gli interventi in questione a valere su risorse stanziare per il solo 2020, essendo infatti espressamente previsto che essi potessero essere attuati nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato del 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Si sottolinea, da un punto di vista redazionale, che la disposizione oggetto di proroga (il comma 3 dell'articolo 2-bis) in realtà di per sé non conferisce il diritto a conferire gli incarichi in questione (e quindi la sua proroga non può farlo per il 2021), che viene invece previsto dal comma 1, sul quale la proroga però non interviene. Pertanto, si rappresenta che l'effettività della norma per il 2021 non sembra garantita. Comunque, assumendo che la stessa sia interpretata in senso estensivo (e quindi si possa procedere all'attribuzione anche per il 2021 degli incarichi di cui al comma 1), si rileva che l'asserzione della RT in ordine alla copertura degli oneri a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard per il 2021 trova riscontro nell'apposito stanziamento previsto nella legge di bilancio per il 2021.

⁴⁶ Come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e dalla legge n. 56 del 1989. Si tratta in particolare delle seguenti categorie: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.

N. 2

(Articolo 3, comma 4, del D.L. 18 del 2020, recante il potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

Proroga le misure potenziamento dell'assistenza territoriale, attuate attraverso gli accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni sanitarie e l'avvalimento delle strutture private.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la proroga opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 3 ha autorizzato per l'attuazione degli accordi contrattuali la spesa di 240 milioni per il solo 2020 e per l'attuazione dell'avvalimento di strutture private la spesa di 160 milioni per il solo 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente per il medesimo anno. Pertanto, atteso che la norma appare chiaramente onerosa, come implicitamente ammesso dalla stessa RT, si evidenziano chiari problemi per i profili di copertura. Infatti, l'eventuale utilizzo di residui non risolve i problemi di copertura in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mentre l'inserimento degli oneri connessi alle proroghe già nei tendenziali di bilancio per il 2021 non appare nemmeno ipotizzabile, in quanto si tratterebbe di una violazione della normativa contabile, atteso che tali tendenziali non potevano essere costruiti (secondo il criterio della legislazione vigente) tenendo conto di una disposizione (quale la proroga in esame) ancora inesistente al momento della loro determinazione.

N. 3

(Articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 18 del 2020, recante la disciplina delle aree sanitarie temporanee)

Proroga le misure per l'attivazione di aree sanitarie anche temporanee.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la proroga opera nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 4 attribuisce alle regioni 50 milioni di euro per l'attivazione di aree sanitarie anche temporanee per la gestione dell'emergenza COVID-19. La RT affermava che la spesa di 50 milioni di euro è disposta a valere sul finanziamento destinato all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, senza peraltro indicare l'annualità di riferimento. Proprio alla luce di tale mancata precisazione, andrebbero perlomeno forniti dati circa l'ammontare della spesa finora sostenuta a valere sulle risorse in questione, fermo restando che, in ogni caso, la disponibilità delle risorse necessarie (in corrispondenza della quota di 50 milioni di

euro ancora non spesa) appare certa anche per il 2021, stante l'ammontare degli stanziamenti per l'edilizia sanitaria (sui quali viene individuata la copertura) e la tipologia degli interventi ordinariamente finanziati con tali risorse. In ogni caso, l'utilizzo anche per il 2021 delle risorse per l'edilizia sanitaria per la finalità in esame, rispetto a quello per le finalità ordinarie, potrebbe determinare flussi di cassa più accelerati, il che andrebbe approfondito in rapporto ai criteri di costruzione dei tendenziali per il 2021.

N. 4

(Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)

Proroga la disposizione che autorizza il Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile ed il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza e fino al termine di questa, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura.

La RT afferma che la proroga non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che alla norma non erano stati ascritti effetti finanziari, che resta il limite di spesa complessivo e che l'utilizzo delle risorse in questione, essendo state trasferite fuori bilancio alla contabilità speciale intestata ai soggetti in questione, è possibile anche derogando al principio di annualità.

N. 5

(Articolo 12 del D.L. 18 del 2020, in materia di permanenza in servizio del personale sanitario)

Proroga una disposizione che consente, fino al perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, il trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, degli operatori socio-sanitari (comma 1), nonché del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato (comma 2), anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

La RT afferma che il trattenimento in servizio del personale contemplato dalle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, anche se il trattenimento in servizio in deroga ai limiti anagrafici previsti non determina effetti finanziari valutabili *ex ante* come onerosi (ciò dipendendo dai tassi di sostituzione del personale che avrebbe avuto accesso al

pensionamento), appare necessario chiarire gli effetti finanziari dei trattamenti retributivi, al netto di quelli previdenziali che sarebbero stati altrimenti erogati, che dovranno essere erogati ai soggetti trattenuti in servizio, anche rispetto alle previsioni tendenziali per il 2021 in materia di spesa per il personale sanitario.

N. 7

(Articolo 15, commi 1, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

Proroga una disposizione che consente, fino al termine dello stato di emergenza, la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, previa valutazione della rispondenza alle norme vigenti da parte dell'Istituto superiore di sanità e dell'INAIL, che si pronunciano nel termine di tre giorni dalla richiesta.

N. 8

(Articolo 16, commi 1 e 2, del D.L. 18 del 2020, recante misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

Proroga le norme che:

- stabiliscono che per i lavoratori, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio;
- autorizzano tutti gli individui presenti sull'intero territorio nazionale all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

N. 9

(Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)

Proroga le norme che:

- consentono per i lavoratori del settore della sanità specificatamente elencati di effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19;
- prevedono che al termine dello stato di emergenza i soggetti indicati al punto precedente adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

La RT afferma che le disposizioni (nn. da 6 a 9), aventi natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

N. 10
(Sedute organi collegiali)

Punto 10 – La norma proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, l'efficacia delle norme recate dall'articolo 73 del decreto-legge n. 18/2020 che reca semplificazioni in materia di organi collegiali. Le norme, fra l'altro, rendono più agevole svolgere le sedute dei consigli e delle giunte degli enti locali in videoconferenza.

La RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

N. 11
(Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio)

In merito alla proroga n. 11, essa consente ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti e per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale connessa con l'epidemia in atto, di dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio il relativo personale. Il periodo di dispensa temporanea dal servizio è considerato come congedo/licenza straordinaria, ma non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 37 del citato D.P.R. n. 3. Si prevede inoltre che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19, venga collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia (si prevede, altresì, che tali periodi di assenza – in considerazione del carattere emergenziale del contesto di riferimento – siano esclusi dal computo ad altri fini, puntualmente enumerati dalla disposizione).

La RT evidenzia che la proroga non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni in esso contenute vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

N. 12
(Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia delle forze armate e dei vigili del fuoco)

La proroga n. 12, dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida. La previsione vale altresì per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

La RT conferma che la disposizione prevede proroghe normative che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

N. 13

(Articolo 83 del D.L. 34 del 2020, in materia di sorveglianza sanitaria)

Proroga la disposizione che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Viene, inoltre, previsto che le amministrazioni pubbliche provvedano alle summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro. L'INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui l'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto l'assunzione a tempo determinato, fino a non oltre il 31 dicembre 2020. Viene demandata, inoltre, ad un decreto interministeriale la definizione della tariffa per l'effettuazione delle summenzionate prestazioni di sorveglianza sanitaria.

Per le finalità dell'articolo in esame l'INAIL è stato autorizzato all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di specifiche figure professionali a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per il 2020 e ad euro 83.579.000 per il 2021.

La RT esclude che la previsione comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ribadisce che, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rischio di contagio da virus SARS-Co V-2, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, specificando all'uopo le condizioni di rischio che determinano lo stato di fragilità dei lavoratori.

Quanto ai datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale reclutato nel 2020, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. L'INAIL dunque provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'assunzione da parte dell'INAIL, previa convenzione con ANPAL, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto con contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2021, la RT fa presente che i relativi oneri gravano sulle risorse europee e di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale di Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'ANPAL, come già previsto dal vigente articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Al riguardo, andrebbe confermato che le PP.AA. possano svolgere le previste attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro nell'ambito delle risorse

disponibili a legislazione vigente anche per il 2021. Nulla da osservare con riferimento alle assunzioni a tempo determinato da parte dell'INAIL, nel presupposto che restino operativi i limiti di spesa esistenti (che si estendono già al 2021) e i criteri indicati dalla RT riferita all'articolo 83 del decreto legge n. 34 del 2020 che chiarisce che, sulla base delle esigenze di sorveglianza sanitaria che emergeranno, sarà definita l'esatta articolazione del contingente di personale a tempo determinato, il cui reclutamento avverrà a decorrere dal mese di ottobre 2020.

N. 14

(Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

La proroga n. 14 riguarda il termine per le procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati (II fascia).

La RT conferma che la norma consente la proroga della disposizione di cui all'art. 101, co. 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ed ha quindi un mero valore ordinamentale, e che pertanto dalla sua attuazione, non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

N. 15

(Articolo 102, comma 6, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni in materia di prove compensative per il riconoscimento di professioni sanitarie)

Proroga la disposizione che prevede, per quanto riguarda i corsi di laurea nelle professioni sanitarie (L/SNT/2, L/SNT/3 e L/SNT/4), limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, la possibilità di svolgimento dell'esame finale con modalità a distanza e della prova pratica con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del MIUR, ovvero previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico.

La RT afferma che la disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

N. 16

(Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

La proroga n. 16 concerne l'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19

La RT assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto opera nel limite delle risorse assegnate allo scopo a legislazione vigente e disponibili sulla contabilità speciale n. 6198 intestata al Commissario stesso.

Al riguardo, andrebbero richiesti ragguagli in merito alle disponibilità residue giacenti a valere della dotazione assegnata al Commissario delegato all'emergenza, nonché in merito all'adeguatezza delle relative risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti.

N. 17

(Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)

Circa la proroga n. 17, si evidenzia che la norma garantisce la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione.

La RT assicura che la proroga ha natura ordinamentale del differimento, certificando pertanto che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nel presupposto che il differimento non determini oneri aggiuntivi per l'amministrazione scolastica, nulla da osservare.

N. 18

(Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)

La proroga di cui al n. 18, concerne la possibilità di prescindere dal parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, decorso il termine di sette giorni.

La RT assicura che la disposizione ha natura ordinamentale. Pertanto, certifica che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

N. 19

(Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari)

La proroga n. 19 concerne le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione e tirocini professionalizzanti e curricolari.

La RT assicura che la proroga ha mero valore ordinamentale, pertanto dalla sua attuazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

N. 20

(Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

La proroga n. 20 sospende le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica da svolgersi durante lo stato di emergenza. Successivamente, gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione all'emergenza da COVID-19.

La RT assicura che la proroga della disposizione ha mero valore ordinamentale, pertanto dalla sua attuazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

N. 21

(Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, - Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari)

La proroga n. 21 consente che alcuni contratti bancari sono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a determinate condizioni

La RT assicura che trattasi di disposizione ordinamentale alla quale non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

N. 22

(Articolo 27-bis, comma 1, del D.L. 23 del 2020, recante disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

Proroga la disposizione che prevede che i farmaci dei piani terapeutici, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possano essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati a tal fine e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19.

La RT afferma che la disposizione il cui termine si intende prorogare già prevede una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto tale erogazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

N. 23

(Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

La proroga n. 23 riconosce ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitarie e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, nonché i relativi arretrati e che è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata.

La RT assicura che la disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che agli oneri derivanti dalla medesima si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma circa la congruità delle risorse del servizio sanitario nazionale disponibili per l'anno 2021 da destinare agli incrementi per medici, pediatri e specialisti ambulatoriali.

N. 24

(Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del D.L. 23 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Proroga la disposizione concernente la sperimentazione clinica con modalità semplificata dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole⁴⁷ dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Sono inoltre previsti specifici adempimenti a carico dell'AIFA e del Comitato etico dell'Istituto Spallanzani.

È prevista un'apposita clausola di invarianza, in base alla quale dall'applicazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui alle disposizioni oggetto di proroga con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

La RT rappresenta che la disposizione il cui termine si intende prorogare prevede la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbe confermata la congruità delle risorse del SSN disponibili per il 2021 (ovvero la quota non destinata a spese obbligatorie o vincolata ad imprescindibili necessità di funzionamento per garantire i LEA, al netto degli interventi già previsti o avviati sulla medesima quota) in relazione alle esigenze in questione.

N. 25

(Articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. 34 del 2020, recante misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Proroga la disposizione che disciplina il riconoscimento alle strutture sanitarie, inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza. La definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, è stata rimessa ad un decreto del Ministro della salute previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste stanziare, a valere sulle quali è appunto prevista la copertura.

La RT afferma che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla proroga del termine saranno coperti nei limiti delle risorse già stanziare a legislazione vigente.

⁴⁷ L'uso compassionevole concerne i medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, con riferimento all'impiego degli stessi al di fuori della sperimentazione. Cfr., in materia, il D.M. 7 settembre 2017.

Al riguardo, si evidenzia che gli interventi sono posti a valere su risorse stanziare per il solo 2020 (il FSN per il 2020), anche in assenza di puntuali indicazioni sull'ammontare degli oneri. Si rinvia pertanto, in relazione ai profili problematici attinenti alla copertura, alle osservazioni già formulate sul N. 2.

N. 26

(Articolo 9 del D.L. 34 del 2020, recante la proroga dei piani terapeutici)

Proroga l'articolo che dispone, a determinate condizioni, la proroga limitata e temporanea della validità dei piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza.

La RT rappresenta che con la disposizione in oggetto si estende la proroga dei piani terapeutici, in base ai quali le aziende sanitarie consegnano o autorizzano l'acquisizione di dispositivi destinati alle persone con disabilità. Finalità della norma è evitare che i servizi socio-sanitari territoriali siano affollati di persone, peraltro potenzialmente fragili, che devono procedere al rinnovo.

La validità di tali piani in scadenza durante lo stato di emergenza è stata prorogata una prima volta, con l'articolo 9 del decreto legge n. 34 del 2020, di 90 giorni. Successivamente, perdurando la situazione di emergenza alla base della disposizione, il termine di validità è stato prorogato al 31 dicembre 2020. Con la presente disposizione tale termine è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. La proroga, attesa la natura ordinamentale della disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, alla quale non erano infatti stati ascritti effetti finanziari.

N. 27

(Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari)

La proroga n. 27 consente che alcuni contratti finanziari e assicurativi sono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a determinate condizioni.

La RT certifica che trattasi di disposizione ordinamentale alla quale non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

N. 28

(Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali)

La proroga n. 28, concerne i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni postali fruttiferi dematerializzati che possono esser stipulati anche mediante telefonia vocale con registrazione.

La RT conferma che la disposizione, che proroga al 31/3/2021 il termine di esigibilità dei buoni postali fruttiferi che si prescrivono nel periodo di emergenza, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

N. 29

(Articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. 34 del 2020, in materia di lavoro agile)

Proroga le disposizioni che prevedono:

- che i datori di lavoro del settore privato comunichino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, alla quale non erano infatti stati ascritti effetti finanziari.

N. 30

(Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

La proroga n. 30 concerne l'avvalimento del personale dell'Arma dei Carabinieri da parte dell'Ispettorato nazionale del Lavoro.

La RT evidenzia che la proposta normativa attua una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministro di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro, e, dunque, non comporta oneri, poiché viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse assegnate all'INL a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

N. 31
(Edilizia scolastica)

La norma proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la vigenza dell'articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente le procedure di accelerazione in materia di edilizia scolastica.

La RT afferma che le disposizioni di proroga proposte hanno natura ordinamentale, in quanto differiscono il regime di semplificazione procedurale già previsto, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare nel presupposto che l'eventuale accelerazione dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento lavoro, dovuti alla proroga delle semplificazioni procedurali, sia effettuata nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

N. 32
(Articolo 263, comma 1, del D.L. 34 del 2020, recante disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

Proroga la disposizione che prevede che le PP.AA. organizzino il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020 (che consentono di prescindere dalla stipula, altrimenti necessaria, di accordi tra le parti), al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

La RT afferma che la misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto attiene esclusivamente alle modalità di accesso al lavoro agile prorogando la deroga al previo accordo sindacale, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2020.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce del carattere ordinamentale della disposizione.

Articolo 20
(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, introduce alcune semplificazioni relative alla realizzazione dei collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri, attraverso la metodologia della micro trincea e prevedendo inoltre l'applicazione di una procedura semplificata ai fini delle comunicazioni amministrative necessarie per l'avvio dell'attività in questione.

Il comma 2-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede, per le medesime finalità di cui ai commi precedenti, che sia sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale

competente, nonché, se diverso, all'ente titolare per gli interventi necessari alla copertura mobile in banda ultra-larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione consistenti in interventi di modifica, installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore, a condizione che tali interventi non riguardino aree o immobili soggetti ai vincoli del Codice dei beni culturali.

La RT afferma che la norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 21

(Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom)

La norma dà esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea che, nel contesto del bilancio pluriennale dell'UE per il settennato 2021-2027, individua le fonti di entrata dell'Unione. La decisione autorizza altresì la Commissione europea a contrarre sui mercati finanziari i prestiti strumentali all'avvio del piano di ripresa per l'Europa dopo la crisi pandemica. In particolare, si evidenzia che la decisione (UE, Euratom) 2020/2053:

- conferisce alla Commissione europea il potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione per un ammontare fino a 750 miliardi di euro, da utilizzare solo per affrontare le conseguenze della pandemia. Di tale cifra, 390 miliardi saranno destinati a sovvenzioni e 360 miliardi a prestiti all'interno del programma "Next Generation EU" (NGEU)
- fissa l'importo totale delle risorse proprie attribuito all'Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento all'1,40 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri mentre, su base annuale, il totale degli stanziamenti di impegno non supera l'1,46 per cento della medesima somma (a legislazione vigente, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema, tali percentuali sono, rispettivamente, dell'1,23 per cento e dell'1,29 per cento). Per tali massimali è previsto l'aumento, eccezionale e temporaneo, per un ammontare pari allo 0,6 % del reddito nazionale lordo dell'UE. L'espansione dei massimali sarà utilizzata al solo scopo di affrontare i bisogni generati dalla crisi Covid 19 e limitata al periodo necessario a coprire le relative passività e, comunque, non oltre il 2058. Inoltre, qualora in casi straordinari le risorse UE non dovessero essere sufficienti a fronteggiare le passività, neppure attingendo a finanziamenti di breve termine, gli Stati, quale soluzione di ultima istanza, mettono le risorse a tal fine necessarie a disposizione della Commissione;
- introduce una nuova risorsa propria, ovvero un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro. L'aliquota è fissata a 0,80 euro per chilogrammo. Una riduzione forfetaria annua è stabilita a beneficio di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, che beneficerà di un'esenzione pari a 184 milioni di euro circa in prezzi correnti;
- conferma il sistema di correzioni nazionali per la partecipazione all'Unione a beneficio di alcuni Stati membri;
- gli Stati possono trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25 per cento delle "risorse proprie" da conferire al bilancio UE. A legislazione vigente, tale percentuale è fissata nel 20 per cento.

La RT afferma che la norma in questione recepisce nell'ordinamento interno la decisione del Consiglio UE 2020/2053 del 14 dicembre 2020, che contiene le basi

giuridiche del nuovo sistema di finanziamento del Bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2021-2027, a seguito dell'accordo politico raggiunto dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi UE nel Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, e ribadito al recente Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020.

La suddetta Decisione prevede che vengano mantenute le attuali 3 tipologie di risorse e cioè Risorse Proprie Tradizionali (dazi doganali), la risorsa IVA e la risorsa complementare RNL, e istituisce una nuova risorsa basata su un contributo nazionale sugli imballaggi di plastica non riciclati. Sono inoltre mantenute delle correzioni forfettarie ad hoc sulla risorsa RNL a favore di alcuni Stati membri (SM) mentre, in conseguenza della Brexit, non sarà più applicata la correzione britannica a favore di detto Paese.

Per la RT, dall'applicazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che nel caso del recepimento della precedente Decisione sulle risorse proprie il Governo aveva chiarito la neutralità della norma ascrivibile anche al fatto che gli effetti finanziari erano già stati scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Tuttavia si trattava di una situazione diversa, infatti la precedente decisione risultava virtuosa per le finanze pubbliche degli Stati stabilendo un limite di impegni e pagamenti più basso di quello ancora precedente⁴⁸ mentre quella in esame prevede un aumento del limite degli impegni e dei pagamenti. Inoltre la relativa Decisione era stata adottata nel mese di maggio, in tempo dunque per essere incorporata nelle previsioni di bilancio dell'anno successivo.

Invece, il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, riferito al bilancio pluriennale dell'UE per il settennato 2021-2027, presenta degli elementi innovativi del sistema di finanziamento del bilancio UE con maggiori oneri per i Paesi membri. Considerato che la RT non associa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe confermato che gli effetti finanziari della Decisione sono già stati scontati nei tendenziali previsti a legislazione vigente, pur se formalmente la Decisione in questione è stata adottata solo nel mese di dicembre 2020, dunque in un momento successivo rispetto a quando sono formulate le previsioni di bilancio con la presentazione del relativo disegno di legge. A tal proposito si segnala che nell'ambito

⁴⁸ La precedente decisione sulle risorse proprie era la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 attuata nell'ordinamento italiano con il comma 819 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016). La decisione prevedeva stanziamenti per pagamenti fino a un importo massimo dell'1,23% della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri nel corso del periodo 2014-2020, mentre l'importo totale degli stanziamenti per impegni non poteva superare l'1,29% del reddito nazionale lordo dell'UE. La decisione ancora precedente era la decisione 2007/436/CE, Euratom, adottata dal Consiglio il 7 giugno 2007, attuata nell'ordinamento italiano con il comma 66 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008). La decisione 436 del 2007 aveva previsto, tra i suoi elementi qualificanti, il massimale (vale a dire il tetto massimo delle risorse proprie) all'1,24% del RNL per stanziamenti di pagamento ed all'1,31% del RNL per stanziamenti di impegno, come già previsto per il periodo 2000-2006 dalla decisione 2000/597/CE, Euratom. Con il recepimento della decisione del 2014 vi fu quindi una riduzione di 0,01% del RNL per i pagamenti e di 0,02 del RNL per gli impegni rispetto alla decisione del 2007.

dello stato di previsione del MEF 2021-2023, l'azione 3.1 "Partecipazione al bilancio UE", ai capitoli 2751 e 2752, reca lo stanziamento delle risorse da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione Europea a titolo di risorse proprie basate sul RNL e sull'IVA e a titolo di risorse proprie tradizionali. Tali risorse sono in aumento rispetto al bilancio finanziario 2020-2022 di 1,5 miliardi per l'anno 2021 e di 2,2 miliardi per l'anno 2022. La nota al capitolo, riportata nella tabella del disegno di legge del bilancio 2021, evidenzia che lo stanziamento tiene conto della proposta della Commissione europea sul livello massimo degli stanziamenti di pagamento del bilancio UE. Acquisita tale conferma, andrebbero comunque chiarite le modalità e i criteri di calcolo dei nuovi importi destinati al finanziamento del Bilancio UE, fornendo un quadro pluriennale degli aumenti anche al di là degli anni inclusi dal bilancio triennale.

Ancora, la Decisione sulle risorse proprie all'articolo 6 consente un incremento temporaneo di 0,6 punti di RNL al solo scopo di coprire tutte le passività risultanti dalle assunzioni di prestiti. A tal fine, andrebbe chiarito in quali termini è stato considerato anche tale aumento, che dovrebbe avere un profilo decrescente in corrispondenza dei rimborsi dei prestiti.

Si rileva altresì che risulta in aumento la quota trattenuta dallo Stato a titolo di spese di riscossione, per cui andrebbero evidenziati i relativi effetti.

Inoltre, è prevista all'articolo 9, par. 4 della Decisione una clausola di ultima istanza che prevede la contribuzione dello Stato membro qualora l'Unione non riuscisse a fronteggiare le proprie passività con le risorse proprie. Andrebbero forniti chiarimenti anche su questo punto.

In merito al rilievo delle osservazioni formulate nonché per i profili di competenza finanziaria correlati al recepimento della decisione, si riportano le considerazioni svolte dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati in relazione all'articolo in commento: *"l'articolo 21 autorizza la piena esecuzione della decisione UE, Euratom 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 in materia di risorse proprie; in proposito si ricorda che l'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce, da un lato, la procedura legislativa speciale necessaria alla sua adozione (delibera unanime del Consiglio dell'Unione previa consultazione del Parlamento europeo) e dall'altro prescrive che la sua entrata in vigore abbia luogo "solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali", una formulazione che in altri casi nel diritto internazionale e nel diritto UE rinvia alla procedure previste per la ratifica dei trattati; si segnala sul punto anche che l'articolo 11, comma 3, della legge n. 234 del 2012 prevede che « nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni»; inoltre, l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 preclude l'adozione di decreti-legge*

nelle materie di cui al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, tra le quali rientra l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; d'altra parte, si deve ricordare che in precedenti occasioni l'esecuzione della decisione in materia di risorse proprie, pur non essendo inserita all'interno di un decreto-legge di più ampia portata, fu affidata comunque ad un provvedimento legislativo di vasto contenuto come la legge finanziaria e di stabilità (articolo 77 della legge n. 448 del 2001; articolo 2, comma 66 della legge n. 244 del 2007; articolo 1, comma 819 della legge n. 208 del 2015); l'insieme di questi elementi inducono alla necessità di valutare e approfondire, visto il suo eccezionale rilievo, la piena esecuzione della decisione nell'ambito del provvedimento in esame, anche in considerazione della mancanza di una specifica iniziativa legislativa".

Per gli aspetti di natura fiscale nulla da osservare.

Tuttavia, poiché si renderà necessario adeguare l'ordinamento nazionale vigente con riferimento alle nuove basi giuridiche, poste dalla decisione Comunitaria UE/EURATOM 2020/2053 in materia di finanziamento del Bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2021-2027, si rappresenta quanto segue:

- ai sensi dei punti 7) ed 8) della "considerata" della citata decisione sarà indispensabile modificare i vigenti regimi fiscali e/o innovare l'attuale sistema tributario al fine di rendere applicabili le disposizioni relative all'istituzione:
 - di un contributo calcolato sulla base dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati (punto 7),
 - di un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera,
 - di un prelievo sul digitale,
 - di un sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) dell'UE (eventualmente estendendolo ai settori del trasporto aereo o marittimo),
 - di un'imposta sulle transazioni finanziarie (punto 8).

In quelle specifiche sedi, si renderà obbligatorio quantificare gli effetti di gettito per l'Erario e fornire, ove imprescindibile, adeguata copertura.

- Ai sensi dell'articolo 3 della decisione, in tema di massimali delle risorse proprie, si dovranno stimare gli effetti finanziari derivanti dall'incremento delle percentuali di definizione dell'ammontare delle risorse proprie relativamente al reddito nazionale lordo⁴⁹, nonché derivanti dall'incremento, in via temporanea⁵⁰, dei predetti massimali nella misura di 0,6 punti di percentuale⁵¹ (articolo 6). Nell'ambito di tali massimali rientrano, inoltre, anche le attivazioni delle risorse

⁴⁹ In particolare si fissa l'importo totale delle risorse proprie attribuito all'Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento all'1,40 per cento della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri mentre, su base annuale, il totale degli stanziamenti di impegno non supera l'1,46 per cento della medesima somma (articolo 3). A legislazione vigente, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema, tali percentuali sono, rispettivamente, dell'1,23 per cento e dell'1,29 per cento.

⁵⁰ Al più tardi entro il 31 dicembre 2058.

⁵¹ L'espansione dei massimali sarà utilizzata al solo scopo di affrontare i bisogni generati dalla crisi Covid 19 e limitata al periodo necessario a coprire le relative passività.

di tesoreria qualora non si possa generare la necessaria liquidità; in particolare ai sensi del "considerata" n. 23), si ritiene *"opportuno che la presente decisione preveda norme specifiche che autorizzino la Commissione, durante il periodo di incremento temporaneo del massimale delle risorse proprie, a invitare gli Stati membri a mettere a disposizione, in via provvisoria, le necessarie risorse di tesoreria qualora gli stanziamenti autorizzati iscritti nel bilancio non siano sufficienti a coprire le passività risultanti dalle assunzioni di prestiti connesse a tale incremento temporaneo"*. Sul punto sarebbe opportuna una riflessione per le eventuali ricadute in termini di maggiori oneri a titolo di interessi passivi qualora si rendesse necessaria l'attivazione delle risorse di tesoreria in argomento.

Articolo 22

(Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea)

L'articolo introduce specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

La RT evidenzia che le norme recano dispongono la proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

In conseguenza all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, l'articolo prevede, estendendo alcune disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 emanato in connessione a un recesso in assenza di accordo, norme per una corretta e ordinata gestione del passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi assicurando, alla clientela degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito e nel territorio di Gibilterra operanti in Italia, sia la continuità nella prestazione dei servizi bancari, di investimento, di moneta elettronica e di assicurazione, sia adeguate forme di tutela dei propri interessi.

Sul comma 1, si limita a riferire che la norma enuncia tramite rinvio le definizioni per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo.

Sul comma 2 evidenzia che la norma consente alle banche, alle imprese di investimento e agli istituti di moneta elettronica britannici – individuati dall'articolo 3, commi da 1 a 5 del decreto-legge n° 22 del 2019 – che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano presentato domanda di autorizzazione alle competenti autorità italiane, di continuare a operare fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre sei mesi, per le sole attività per le quali sia stata richiesta autorizzazione e limitatamente alla sola gestione dei rapporti esistenti.

Sul comma 3 si limita a riferire che la norma delinea il regime applicabile agli intermediari britannici durante il periodo di operatività limitata di cui al comma 2.

Sul comma 4 certifica che la disposizione riguarda l'ipotesi di diniego dell'autorizzazione, prevedendo la cessazione delle attività non autorizzate.

Sul comma 5 evidenzia che la norma prevede che gli obblighi di informazione sugli effetti della Brexit che gli intermediari britannici devono assicurare ai clienti nonché l'obbligo di restituzione ai clienti da parte degli operatori che cessano l'attività, delle disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari, secondo le istruzioni ricevute dai clienti stessi.

Certifica sui commi da 6 a 10 sono dedicati alle imprese di assicurazione e disciplinano la normativa applicabile fino alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall'articolo I 26 dell'Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea. Inoltre, viene disciplinata la possibilità, al termine del periodo di transizione, per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica italiana operanti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché di Gibilterra, di proseguire l'attività in tale Stato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del CAP che fanno salvo il potere dell'IVASS di effettuare le verifiche in merito all'adeguatezza della situazione finanziaria e della struttura organizzativa dell'impresa italiana che intenda operare in Stato terzo.

Evidenzia che il comma 11 proroga, per una durata pari a quella accordata ai sensi del comma 2 in favore degli intermediari britannici, il vigente regime transitorio introdotto con il D.Lgs. n. 129/20 I 7 di trasposizione della direttiva MiFID II a beneficio delle imprese di paesi terzi già autorizzate in Italia ai sensi della disciplina MiFID I.

Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del provvedimento svolgeranno le funzioni previste dalla disposizione in parola, procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Conclude assicurando che dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 22-bis ***(Proroga di termini in materia tributaria)***

L'articolo in commento sostituisce e modifica il contenuto dell'articolo 1 del D.L. n. 3 del 2021, che pertanto viene abrogato dal comma 5 del presente articolo.

Il comma 1 del presente articolo, modificando l'articolo 157 del D.L. n. 34 del 2020, prevede:

- a) la sostituzione del comma 1 per il cui effetto gli atti indicati nel citato articolo 157⁵², per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, in luogo del precedente periodo temporale che andava dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021;

⁵² Cioè gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione.

- b) la sostituzione del comma 2-*bis*: anche in tal caso la novella ha come scopo quello di posporre la notifica, l'invio o la messa a disposizione degli atti, indicati nel comma 2 del citato articolo 157 del D.L. n. 34 del 2020⁵³, al periodo compreso tra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022 in luogo del precedente arco temporale che andava dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021;
- c) la sostituzione del comma 3 al fine di prorogare di quattordici mesi, rispetto al precedente slittamento di un anno, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 602 del 1973⁵⁴;
- d) la sostituzione del comma 4, a fini di coordinamento, prevede che per gli atti in argomento, notificati entro il 28 febbraio 2022 (e non più entro l'anno 2021, come precedentemente disposto), non sono dovuti, se previsti, interessi per il ritardato pagamento⁵⁵ e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo⁵⁶, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.

Il comma 2, modificando il comma 1 dell'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020, fissa al 28 febbraio 2021 il termine finale di sospensione dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi relativi sia alle entrate tributarie sia a quelle non tributarie⁵⁷, precedentemente sospesi fino al 31 dicembre 2020.

Il comma 3, modificando il comma 1 dell'articolo 152, del D.L. n. 34 del 2020, proroga al 28 febbraio 2021 il termine di scadenza (precedentemente previsto al 31 dicembre 2020) della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n.446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Ai sensi del comma 4 si dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici sorti; restano acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora⁵⁸, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte⁵⁹. Nel predetto periodo gli accantonamenti effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi e

⁵³ Cioè: a) comunicazioni di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) comunicazioni di cui all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122; d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111; e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

⁵⁴ In particolare, cartelle di pagamento relative: all'attività di liquidazione (per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018) prevista dagli articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972; alle somme dovute (per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017) ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 917 del 1986; all'attività di controllo formale (per le dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018) prevista dall'articolo 36-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973.

⁵⁵ Di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 21 maggio 2009.

⁵⁶ Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973.

⁵⁷ Di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78 del 2010.

⁵⁸ Ex articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

⁵⁹ Ex articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n.46 del 1999.

di tutte le entrate delle province e dei comuni⁶⁰, restano fermi, mentre le somme accreditate ai medesimi soggetti restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate⁶¹. Inoltre restano prive di qualunque effetto le verifiche⁶² – per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento⁶³ – relative all'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dalla notifica di cartelle da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni⁶⁴.

La RT con riferimento al comma 1 non ascrive effetti di gettito evidenziando che gli atti che l'Agenzia delle entrate avrebbe notificato nei mesi di gennaio e febbraio 2021 saranno di norma inviati nel corso del primo semestre dello stesso anno, ferma restando la programmazione delle notifiche relativa agli altri mesi del 2021.

Con riferimento ai commi 2 e 3 evidenzia che l'ulteriore proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa delle attività a partire dal 1° febbraio 2021.

Sottolinea poi che, rispetto alla precedente disposizione di proroga al 31 gennaio 2021 di cui all'art. 1 del D.L. n. 3/2021 del 15 gennaio 2021, che, peraltro, faceva salve le attività svolte dall'agente della riscossione a partire dal 1° al 15 gennaio 2021, gli effetti derivanti dall'ulteriore differimento del termine di sospensione non potranno essere completamente riassorbiti nei mesi successivi.

Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria considera i seguenti elementi:

- valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo a legislazione vigente per i mesi febbraio-dicembre 2021 che risulta pari a 528,5 milioni di euro al mese, al netto del valore degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ex 48-*bis* e degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo su pignoramenti per stipendi e pensioni, oggetto di separata stima come più avanti rappresentato;
- volume delle riscossioni che è stato registrato nel corso del 2020 durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, che è risultato pari a 300,8 milioni di euro al mese.

Nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante il periodo di sospensione, ipotesi confermata dall'andamento della riscossione del mese di gennaio 2021, evidenzia che la flessione di riscossione ordinaria stimata si attesta a

⁶⁰ Di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446 del 1997.

⁶¹ Ai sensi dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo del D.L. n. 34 del 2020.

⁶² Di cui all'articolo 48-*bis*, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973.

⁶³ Previsto dall'articolo 72-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973.

⁶⁴ Ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 34 del 2020.

227,7 milioni di euro al mese (528,5 milioni di euro – 300,8 milioni di euro) ascrivibili alla stima delle riscossioni che si sarebbero realizzate in assenza di sospensione.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di un mese, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

<i>milioni di euro</i>	2021
TOTALE	-227,7
ERARIO	-128,5
ENTI PREVIDENZIALI	-57,1
ALTRI ENTI	-42,1

Specifica poi che la disposizione in argomento, estende fino al 28 febbraio 2021 anche la sospensione delle verifiche ex art. 48-*bis* del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del D.L. n. 34/2020. Ciò determina impatti sul gettito che stima prendendo a riferimento il volume medio mensile (rilevato in un periodo di 18 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019) degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 48-*bis* del DPR n. 602/1973, pari a circa 17,6 milioni di euro.

Considerando che gli effetti di tali previsioni si estenderanno per un ulteriore periodo di un mese, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

<i>milioni di euro</i>	2021
TOTALE	-17,6
ERARIO	-9,9
ENTI PREVIDENZIALI	-4,8
ALTRI ENTI	-2,9

Infine, con riferimento all'estensione al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del D.L. n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997 – aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza – basa la stima degli effetti sul gettito in ragione del volume medio mensile (rilevato per l'anno 2019 e con riguardo ai pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle entrate- Riscossione) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 1 mese, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

<i>milioni di euro</i>	2021
TOTALE	-7,9
ERARIO	-4,4
ENTI PREVIDENZIALI	-2,2
ALTRI ENTI	-1,3

Riepiloga l'impatto complessivamente atteso sul gettito, derivante dalla disposizione in argomento, nella tabella sottostante:

<i>milioni di euro</i>	2021
TOTALE	-253,2
ERARIO	-142,8
ENTI PREVIDENZIALI	-64,1
ALTRI ENTI	-46,3

Al riguardo, con riferimento al comma 1 si osserva, stante il presupposto della invarianza dei carichi di lavoro e della numerosità di personale rispetto alle attuali dotazioni, che potrebbero determinarsi ritardi nelle riscossioni dovuti all'accavallarsi di una parte delle notifiche almeno per i primi mesi dell'anno 2021; in tal senso infatti è possibile che le operazioni di notifica e riscossione possano subire slittamenti, con possibile interessamento dell'anno 2022 – visto anche il differimento del termine finale di notifica previsto dalla norma stessa al 28 febbraio 2022 – dovuti ai carichi di lavoro definiti e preordinati secondo la vigente prassi amministrativa gestionale. Sul punto si ritiene necessario acquisire conferma circa la mancanza di effetti sul gettito, così come sottolineato in RT; inoltre sarebbe necessario avere rassicurazioni in merito alla mancanza di incrementi di oneri gestionali che potrebbero derivare dall'aumento del carico di lavoro per il personale in forza dell'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento ai commi 2 e 3, si ricorda che il precedente D.L. n.3 del 2021 aveva prorogato al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti sospesi dal citato articolo 68, comma 1 del D.L. n. 18 del 2021⁶⁵; in quella sede la relazione illustrativa rappresentava che la sospensione in argomento "*opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa⁶⁶ fino alla data del 31 gennaio 2021*" e la RT non aveva proceduto a stimare un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione a mezzo ruolo per l'anno 2021 in considerazione "*del limitato periodo di ulteriore sospensione dell'attività, i cui effetti potranno essere riassorbiti nel corso dei mesi successivi*". Pertanto si sottolinea che per la proroga contenuta nel precedente D.L. n. 3 del 2021, e relativa al solo mese di gennaio 2021, non erano stati ascritti effetti di gettito. Si evidenzia che la proroga all'esame differisce il termine di sospensione al 28 febbraio 2021; quindi, in sostanza, gli effetti finanziari dovrebbero derivare dallo slittamento dei termini per i primi due mesi dell'anno 2021, e cioè del mese di gennaio (i cui effetti finanziari non sono stati contabilizzati nella RT annessa al citato D.L. n. 3 del 2021) e di febbraio. La RT all'esame parrebbe invece stimare gli

⁶⁵ Termine stabilito al 31 dicembre 2020.

⁶⁶ Cioè dal 21 febbraio 2020 per gli allora residenti in zona rossa, oppure dall'8 marzo 2020 per gli altri.

effetti di minor gettito con riferimento al solo mese di febbraio dell'anno 2021: tale considerazione è supportata dalla stima della perdita di riscossione ordinaria, indicata in 227,7 mln di euro, determinata dal confronto tra il valore mensile della previsione della riscossione a mezzo ruolo a legislazione vigente (pari a 528,5 mln di euro al mese) ed il volume delle riscossioni mensili che è stato registrato nel corso del 2020 durante il periodo di sospensione (risultato pari a 300,8 mln di euro)⁶⁷. Sul punto la RT evidenzia inoltre che le *"disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 1 mese"*, con ciò avallando l'ipotesi suddetta che la stima delle variazioni finanziarie si riferisca ad un unico mese dell'anno 2021. Però, mentre dal punto di vista giuridico è corretto ritenere che lo slittamento, rispetto all'articolo 1 del D.L. n. 3 del 2021, sia relativo ad un solo mese, in termini di variazioni finanziarie sarà invece necessario stimare il minor incasso per l'Erario derivante dallo slittamento dei termini di due mesi in quanto la ricordata RT annessa alla proroga per il mese di gennaio 2021 non aveva ascritto effetti finanziari. È pertanto verosimile ipotizzare che il minor gettito potrebbe essere pari al doppio della valutazione esposta nella RT all'esame⁶⁸.

La medesima considerazione circa l'esatta quantificazione del minor gettito riveniente dallo slittamento ai primi due mesi dell'anno 2021 può esser fatta con riferimento alla sospensione delle verifiche *ex art. 48-bis* del DPR n. 602 del 1973, prevista dall'articolo 153 del citato D.L. n. 34 del 2020 (che prevedeva la sospensione fino al 31 dicembre 2020), per le quali la RT stima un mancato gettito mensile pari a 17,6 mln di euro. Nell'evidenziare preliminarmente che il minor introito indicato in 17,6 mln di euro, è identico a quanto stimato nella RT annessa al citato D.L. n. 34 del 2020, si sottolinea che la variazione finanziaria dovrebbe interessare sia il mese di gennaio sia quello di febbraio 2021 e pertanto la quantificazione del minor gettito dovrebbe essere pari al doppio di quanto stimato nella RT all'esame⁶⁹.

Infine analoga osservazione può esser riprodotta anche in merito allo slittamento al 28 febbraio 2021 (dal 31 dicembre 2020) del termine di sospensione, di cui all'articolo 152, comma 1 del D.L. n. 34 del 2020⁷⁰; la stima del minor gettito indicata in RT – basata sul volume medio mensile – pari a 7,9 mln di euro si presenta di ammontare identico a quanto stimato nella RT annessa al citato articolo 152 del D.L. n. 34 del 2020. E' quindi possibile ipotizzare che la corretta stima del minor introito possa essere pari al doppio dell'ammontare stimato nella RT all'esame⁷¹, in quanto occorrerebbe valutare gli effetti finanziari per ambedue i mesi dello slittamento cioè gennaio e febbraio 2021.

Pertanto, alla luce delle osservazioni formulate si rappresenta la necessità di acquisire maggiori informazioni al fine di escludere una sottostima dell'onere (pari al

⁶⁷ Cioè: $528,5 - 300,8 = 227,7$ mln di euro.

⁶⁸ Pertanto: $227,7 * 2 = 455,4$ mln di euro da suddividere secondo la tipologia dei differenti percettori.

⁶⁹ Quindi: $17,6 * 2 = 35,2$ mln di euro, da suddividere secondo i diversi percettori.

⁷⁰ Sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché da altri soggetti per somme dovute a titolo di stipendio, salario, ecc.

⁷¹ Pertanto: $7,9 * 2 = 15,8$ mln di euro ripartiti per i diversi percettori.

doppio di quanto valutato in RT) per minori entrate derivanti dalle proroghe in argomento.

Articolo 22-ter
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

La norma, inserita in prima lettura⁷², reca disposizioni identiche a quelle dell'articolo 2 del decreto-legge n. 7 del 2021, contestualmente abrogato, prorogando al 30 aprile 2021 l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà (art. 28 del decreto-legge n. 137/2020), alla concessione di permessi premio (art. 29 del decreto-legge n. 137/2020) e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi (art. 30 del decreto-legge n. 137/2020). L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

La RT annessa al ddl di conversione del D.L. 7/2021 (ora abrogato), dopo aver descritto le norme afferma che esse sono state adottate alla luce della proroga del termine dello stato di emergenza sanitaria fino al 30 aprile 2021 disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, così da riallineare temporalmente la vigenza delle disposizioni che in questi mesi hanno consentito di fronteggiare la predetta emergenza in ambito penitenziario.

Gli interventi proposti, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà (che quindi passano la maggior parte della giornata all'esterno) e di coloro che usufruiscono di permessi premio, concedendogli tempi più allargati, sono da ritenersi misure strategiche di contenimento dei contagi ed al contempo strumenti di deflazione della popolazione carceraria, pertanto gli stessi sono privi di effetti negativi per la finanza pubblica.

Al contrario, ne segnala i possibili effetti positivi sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture sia come strumento di contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle carceri.

Anche riguardo alla proroga del termine di cui al comma 1 dell'articolo 30 del suddetto D.L. 137/2020, si rappresenta che la previsione - oltre che per le ragioni sopra esposte di contribuire al deflazione della popolazione carceraria ed al rischio di contagio - non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura

⁷² Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 20 febbraio 2021, doc. cit., pagina 37.

istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, assicura che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo le considerazioni già formulate a suo tempo⁷³, andrebbe innanzitutto confermato che la riconosciuta possibilità del riconoscimento ai detenuti di licenze e permessi "premio" da parte degli uffici del magistrato di sorveglianza, risulti compatibile con le risorse umane e strumentali nella disponibilità di tali uffici ai fini della vigilanza e dei controlli di competenza.

Inoltre, va detto che appare cruciale ai fini dell'attuazione delle misure di esecuzione domiciliare anche la disponibilità di mezzi elettronici di controllo. A tal proposito si ricorda che la RT allegata al D.L. 137/2020 forniva solamente il dato della disponibilità di 1.200 braccialetti al mese senza però indicare alcuna stima del fabbisogno che pure dovrebbe essere ricavabile considerando i parametri fissati dalla norma (pena residua superiore ai sei mesi ma inferiore ai diciotto; assenza di condanna per taluni reati e altri casi previsti). Pertanto, come in occasione dell'introduzione della misura, non è possibile riscontrare l'affermazione della RT circa la piena sostenibilità dell'intervento.

Infine, in merito alla affermazione da parte della RT per cui la possibilità di eseguire la detenzione domiciliare, avviene comunque nei limiti dell'effettiva disponibilità delle strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria, appare indispensabile una integrazione alla RT da cui sia possibile rinvenire elementi di riscontro in merito alla effettiva disponibilità di posti presso le citate strutture e circa la disciplina degli oneri di mantenimento dei detenuti.

⁷³ Nota di lettura n. 177, pagine 61 e seguenti.

Articolo 22-quater

(Termini per la dichiarazione ed il versamento dell'imposta sui servizi digitali)

L'articolo in esame riproduce il contenuto dell'articolo 2 del citato D.L. n. 3 del 2021. Nello specifico con l'aggiunta di un periodo all'articolo 1, comma 42 della L. n. 145 del 2018, si dispone, in sede di prima applicazione, sia la proroga del versamento dell'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020, portandolo dal 16 febbraio 2021 al 16 marzo 2021, sia lo slittamento del termine di presentazione della relativa dichiarazione che passa dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

La RT evidenzia che la proroga non determina effetti finanziari in considerazione del fatto che il differimento del termine di versamento dell'imposta garantisce lo stesso gettito nella stessa annualità. In particolare evidenzia che lo slittamento temporale del versamento dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 non sarebbe suscettibile di modificare la modalità di contabilizzazione delle relative entrate sui saldi di finanzia pubblica: in termini di indebitamento netto il gettito dell'imposta sui servizi digitali infatti verrà contabilizzato nell'anno t-1 (ossia il 2020) come già previsto a legislazione vigente.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare stante il fatto che la quantificazione dell'imposta si fonda sulla base imponibile rilevata nell'anno precedente e che pertanto lo slittamento del versamento potrebbe di fatto implicare un mero effetto finanziario, in termini di cassa, per problemi di liquidità derivanti dalla proroga dell'incasso di un mese (dal febbraio al marzo 2021).

Articolo 22-quinquies ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, 206,9 milioni in termini di saldo netto da finanziare di cassa e 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante il corrispondente ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 in data 20 gennaio 2021.

Il comma 2 sostituisce conseguentemente l'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 178 del 2020, per il 2021, con l'allegato 1-bis annesso al presente decreto, di seguito riprodotto (tra parentesi i valori previgenti).

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-196.064 (-196.000)	-157.000 (-157.000)	-138.500 (-138.500)
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	483.299 (483.235)	431.297 (431.297)	493.550 (493.550)
- CASSA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-279.207 (-279.000)	-208.500 (-208.500)	-198.000 (-198.000)
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	566.572 (566.365)	482.797 (482.797)	553.050 (553.050)
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Il comma 3 impone che dall'attuazione dell'articolo 22-ter non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le PP.AA. interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater del presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT, riferita all'identico articolo 3 del decreto-legge n. 7 del 2020, dopo aver ribadito il contenuto del dispositivo, afferma che la quota di utilizzo dello scostamento di cui sopra non comporta conseguenze in termini di maggiore spesa per interessi nell'anno in corso in quanto ha un impatto sulla consistenza della liquidità del Tesoro marginale e temporale e, per tale natura, non presenta effetti di rilievo sulla spesa per interessi né nel 2021 né negli anni successivi.

Infatti, in via prudenziale il Tesoro mantiene un *buffer* di liquidità che consente di assorbire eventuali maggiori spese che, visto l'ordine di grandezza degli effetti attesi dalle disposizioni in esame, non richiedono di fare maggior ricorso al mercato dei capitali.

In ogni caso, vista la temporalità della norma, ove anche fosse necessario un ricorso al mercato dei capitali, questo sarebbe su strumenti che attualmente presentano tassi di interesse non positivi e quindi non vi sarebbe comunque un effetto di incremento degli interessi passivi connesso con la norma stessa.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in merito all'entità degli oneri da coprire, al netto dei rilievi formulati in relazione a tale profilo nell'analisi svolta sugli articoli precedenti, né sulla modalità di copertura adottata. Si prende atto, infine, dei chiarimenti forniti in relazione agli eventuali, ulteriori oneri per interessi correlati all'emissione di maggiore indebitamento, potendosi ritenere condivisibile

l'argomentazione presentata dalla RT. Fra l'altro, mentre per il decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. decreto "Agosto"), molto rilevante in termini di risorse stanziare, si è provveduto a quantificare e coprire anche gli oneri correlati agli interessi per la maggiore emissione di debito pubblico (pari a circa 30 miliardi di euro nel 2020), analoga procedura non è stata adottata con i cd. decreti Ristori, in relazione ai quali gli importi dei maggiori indebitamenti utilizzati a copertura, pur nettamente inferiori a quello relativo al decreto "Agosto", sono comunque molto più elevati delle somme di cui al comma 1.

Articolo 22-sexies

(Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)

L'articolo in commento, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, riproduce la norma di cui al D.L. n. 182 del 2020 con la quale si intende correggere il comma 8 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178 del 2020), al fine di rendere permanente, a decorrere dal 1 gennaio 2021, l'ulteriore detrazione spettante per i redditi di lavoro dipendente e ad esso assimilati, introdotta dall'articolo 2 del D.L. n. 3 del 2020⁷⁴.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del suddetto D.L. n. 3 del 2021, si legge che *"si ritiene necessaria l'introduzione di una norma di correzione del citato comma 8, col fine di chiarire quali sono gli importi effettivi dell'ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente per il secondo semestre dell'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021"*; a tal fine l'articolo in esame prevede, nell'ordine, le seguenti novelle all'articolo 2 del D.L. n. 3 del 2020⁷⁵:

- punto 1): la modifica del comma 1 al fine di precisare che la detrazione introdotta spetta nella misura degli importi indicati nel medesimo comma esclusivamente per le prestazioni rese dal 1 luglio al 31 dicembre 2020;
- punto 2): la sostituzione del comma 2, con la finalità di specificare che per le prestazioni rese a decorrere dal 1 gennaio 2021 l'agevolazione in parola spetta per gli importi in esso indicati (raddoppiati rispetto a quelli previsti nel precedente comma 1);
- punto 3): la modifica del comma 3, con finalità di coordinamento.

La relazione illustrativa in parola specifica inoltre che *"La nuova formulazione della disposizione è coerente con la relazione tecnica, per cui la correzione tecnica non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già stimati per la norma contenuta nella legge di bilancio per l'anno 2021."*

⁷⁴ In sede di esame parlamentare della legge di bilancio 2021 è infatti emerso che il citato comma 8 della legge di bilancio per il 2021, nella sua formulazione originaria, non teneva conto, ai fini della stabilizzazione della misura, che gli importi della detrazione previsti per garantire il medesimo beneficio mensile dovevano essere raddoppiati rispetto a quanto stabilito dalla disposizione istitutiva dell'agevolazione, che ne prevedeva l'applicazione per il solo secondo semestre del 2020. Pertanto, l'intervento correttivo previsto dalla disposizione in esame si è reso necessario per chiarire gli importi effettivi dell'ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell'anno 2020 e a decorrere dal 2021.

⁷⁵ Si rammenta che l'articolo 2 del decreto legge n. 3 del 2020 istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione avrebbe dovuto avere carattere temporaneo, limitatamente alle prestazioni rese nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni. Con il citato articolo 1, comma 8 della legge di bilancio per il 2021 si è provveduto a stabilizzare a decorrere dal 1 gennaio 2021 la detrazione in parola.

La RT evidenzia che l'articolo specifica gli importi dell'ulteriore detrazione per lavoro dipendente, di cui all'articolo 2 del D.L. n. 3 del 2020, che il comma 8 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 provvede a stabilizzare. In tal senso, la norma chiarisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, gli importi della detrazione in commento raddoppiano rispetto a quanto stabilito dalla disposizione istitutiva della medesima detrazione che ne prevedeva l'applicazione solo per il secondo semestre del 2020. Rappresenta che, se riferita a periodi annuali come avverrà dal 2021, la detrazione deve corrispondentemente avere un ammontare doppio per garantire il medesimo beneficio mensile.

Conclude specificando che il chiarimento sull'importo spettante dell'ulteriore detrazione non determina effetti finanziari rispetto a quelli già stimati per la norma contenuta nella legge di bilancio per il 2021.

Al riguardo non si hanno osservazioni per quanto di competenza essendo stata effettuata la quantificazione annuale della detrazione in commento, a decorrere dall'anno 2021, in sede di RT annessa alla legge di bilancio per il 2021.

Pertanto, per le specifiche osservazioni si fa rinvio alla nota di lettura di questo servizio presentata in sede di verifica degli effetti finanziari della citata legge n. 178 del 2020⁷⁶.

⁷⁶ Senato della Repubblica, Servizio del bilancio, [Nota di lettura n. 198](#), dicembre 2020.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2021 [Nota di lettura n. 197](#)
Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (**Atto del Governo n. 228**)
- " [Nota di lettura n. 204](#)
Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (**Atto del Governo n. 229**)
- " [Nota di lettura n. 186](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (**Atto del Governo n. 230**)
- " [Nota di lettura n. 199](#)
Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive (**Atto del Governo n. 208**)
- " [Nota di lettura n. 189](#)
Produzione e commercializzazione prodotti sementieri (**Atto del Governo n. 211**)
- " [Nota di lettura n. 190](#)
Produzione e commercializzazione materiali di moltiplicazione della vite (**Atto del Governo n. 212**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 24](#)
Aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) - Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012
- " [Nota di lettura n. 201](#)
Istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (**Atto del Governo n. 234**)
- " [Nota di lettura n. 200](#)
A.S. 2066: "Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"
- " [Nota di lettura n. 205](#)
A.S. 2070: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " Documentazione di finanza pubblica n. 25 ([Parte I](#) e [Parte II](#))
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - **Doc. XXVII, n. 18**
- Feb 2021 [Nota di lettura n. 206](#)
A.S. 2077: "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)"
- " [Nota breve n. 20](#)
Le previsioni economiche invernali 2021 della Commissione europea